



**MSD ITALIA S.R.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO EX  
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

*Roma, 26/05/2023*

**MSD Italia S.R.L.**

Sede legale in Roma, Via Vitorchiano n. 151  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 0314156

## INDICE

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - PARTE GENERALE I - .....                                                                           | 4  |
| IL QUADRO NORMATIVO .....                                                                            | 4  |
| 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 .....                                                 | 4  |
| 1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....                                                | 4  |
| 1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO .....                                                              | 4  |
| 1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO .....                                                         | 16 |
| 1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....                                   | 16 |
| 1.5. LE “LINEE GUIDA” DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO<br>18                           |    |
| - PARTE GENERALE II - .....                                                                          | 20 |
| IL MODELLO ORGANIZZATIVO.....                                                                        | 20 |
| 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E<br>CONTROLLO DI MSD ITALIA S.R.L. ....                   | 20 |
| 2.1. FINALITÀ DEL MODELLO .....                                                                      | 20 |
| 2.2. DESTINATARI.....                                                                                | 21 |
| 2.3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.....                                                          | 21 |
| 2.4. CODICE ETICO E MODELLO .....                                                                    | 22 |
| 2.5. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA<br>DELLE AREE A RISCHIO-REATO ..... | 22 |
| 2.6. STRUTTURA DEL MODELLO .....                                                                     | 23 |
| 2.7. LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO .....                                             | 24 |
| 2.7.1. PROCEDURE OPERATIVE IN AMBITO 231.....                                                        | 26 |
| 2.7.2. PROCESSI ESTERNALIZZATI.....                                                                  | 27 |
| 3. ORGANISMO DI VIGILANZA .....                                                                      | 29 |

|      |                                                                |    |
|------|----------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. | DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA .....                     | 29 |
| 3.2. | POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....             | 30 |
| 3.3. | REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....                    | 32 |
| 3.4. | FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA . | 32 |
| 3.5. | LE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....                | 33 |
| 4.   | SISTEMA SANZIONATORIO.....                                     | 35 |
| 5.   | DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE .....                      | 39 |
| 6.   | ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....                     | 40 |

# - PARTE GENERALE I -

## IL QUADRO NORMATIVO

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

#### 1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito anche il **“D.lgs. 231/2001”** o, anche solo il **“Decreto”**), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto richiesto dalle fonti comunitarie, la responsabilità amministrativa degli enti, ove con tale ultimo termine ci si intende riferire agli enti dotati di capacità giuridica nonché alle società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

È discusso, sia nella dottrina penalistica che nella giurisprudenza di riferimento, se tale nuova forma di responsabilità debba essere ritenuta *“penale”*, *“amministrativa”* oppure un *tertium genus*: in ogni caso, per quanto qui rileva, si può osservare che l’accertamento dell’illecito ascritto all’ente è rimesso al giudice penale competente nonché che all’ente sono generalmente estese le medesime garanzie riconosciute al soggetto indagato o imputato nel processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.lgs. 231/2001, commessi, *nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti *“soggetti apicali”*), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti *“soggetti sottoposti”*).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una *“colpa di organizzazione”*, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

#### 1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Per maggiori dettagli in merito alle modalità esemplificative di commissione dei reati si faccia riferimento a quanto riportato nella Parte Speciale A del Modello.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco verosimilmente destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) modificati dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs n. 75/2020:
  - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
  - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
  - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
  - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
  - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo agricoltura (art. 2 della legge n. 898 del 1986);
  - Peculato (art. 314, c. 1 c.p.);
  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
  - Concussione (art. 317 c.p.);
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 c.p.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, c. 1 c.p.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
  - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
  - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 modificati dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 (art. 24 bis):
  - Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
  - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
  - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).
3. Delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 e modificati dalla L. 69/2015 (art. 24 *ter*).
- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
  - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
  - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 modificati dal D.Lgs, 125/2016 (art. 25 *bis*):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
  - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 *bis* 1):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).
6. Reati societari, introdotti nel Decreto dal D.lgs. 61/2002, modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 *ter*) e ulteriormente modificati ed integrati dalla Legge 190/2012 e dalla Legge 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017:
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  - Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
  - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*):

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinques.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinques.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)



- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
  - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
  - Cospirazione politica mediante associazione (art. 306 c.p.)
  - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 e 2 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con modif. in l. 6/02/1980, n. 15);
  - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater* 1):
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003, modificati con la Legge 38/2006 e, successivamente, con la Legge 199/2016:
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2, c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
  - Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 – bis c.p.);
  - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)<sup>1</sup>.
10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 *sexies*):
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);

---

<sup>1</sup> Reato presupposto introdotto nel D.lgs. 231/01 dall'art. 3 del D.lgs. n. 39, del 4 marzo 2014.

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).
  - Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies D. Lgs. 58/1998)
11. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla (Legge 146/2006 (art. 10):
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 quater);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 e modificati dalla L. n. 3/2018 (art. 25 *septies*):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti nel Decreto dal D.lgs. 231/2007, modificati dalla Legge 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021 (art. 25 *octies*):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
  - Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti nel Decreto dal D. Lgs. 184/2021
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Fraude informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 *novies*):

- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a bis, Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102 ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171 bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi

commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102 quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 *ter* comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 *ter* comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181*bis*, comma 2 di detti dati (art. 171 *septies*, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, Legge 633/1941).

16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies*), anche quando il reato viene commesso in ambito transnazionale:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

17. Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D.lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018(art. 25 *undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260 *bis* D.lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);

- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.lgs. n. 202/2007);
  - Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.lgs. n. 202/2007).
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.lgs. n. 109/2012 modificato dalla L. n. 161/2017 (art. 25 *duodecies*), anche quando il reato viene commesso in ambito transazionale:
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. n. 286/1998)
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998)
19. Razzismo e Xenofobia, introdotto nella L. 20 novembre 2017, dall'art. 5, comma 2, n. 167 modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 (art. 25 *terdecies*):
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotto nel D.lgs. 231/01, all' art. 25 - *quaterdecies*, dalla legge 3 maggio 2019, n°39 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014":
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Artt. 1, 4 della Legge n. 401/1989).
20. Reati tributari, introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'articolo 25-*quinqüiesdecies*, successivamente aggiornato dal D.lgs. del 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale":
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. n. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000);
  - Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000) (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro);
  - Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000) (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.lgs. n. 74/2000);
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000);
  - Indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000) (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro);
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000).
21. Reati di contrabbando, introdotti dal D.lgs. n. 75/2020, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *sexiesdecies* «Contrabbando» prevedendo, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973:
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 T.U.L.D.);
  - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 T.U.L.D.);
  - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 T.U.L.D.);
  - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 T.U.L.D.);
  - Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 T.U.L.D.);
  - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 T.U.L.D.);
  - Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 T.U.L.D.);
  - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 T.U.L.D.);
  - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 T.U.L.D.);
  - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 T.U.L.D.);
  - Altri casi di contrabbando (Art. 292 T.U.L.D.).
22. Delitti contro il patrimonio culturale, introdotti dalla L. n. 22/2022 (art. 25-*septiesdecies*):
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
  - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
  - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
  - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
  - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
  - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
  - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti dalla L. n. 22/2022 (art. 25-duodevicies):

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);

### 1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste, anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 del Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

### 1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità



amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa.

La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo;
- preveda delle modalità idonee di gestione delle segnalazioni tutelando gli autori delle segnalazioni stesse. Al riguardo, il D. lgs. 231/01 è stato integrato dall'articolo<sup>2</sup> 2 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* che ha introdotto 3 nuovi commi<sup>3</sup> all'art. 6 dello stesso.

---

<sup>2</sup> Tale articolo è rubricato sotto la dizione: *"Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato"*.

<sup>3</sup> "All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

#### **1.5. LE "LINEE GUIDA" DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO**

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. La Società ha pertanto preso in considerazione, nella predisposizione del proprio modello, le linee guida redatte da Confindustria e le linee guida elaborate da Farminindustria.

Quanto alle Linee Guida di Confindustria, esse sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria nel marzo 2008 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008, e nuovamente aggiornate nel marzo 2014 ed approvate dal Ministero il 21 luglio 2014. L'ultimo aggiornamento – avvenuto in nel mese di giugno 2021 – è stato approvato dal Ministero l'8 giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- l'adozione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente e il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione espresse dal D.lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono di seguito riassunte:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;

---

*2-ter.* L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-*bis* può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

*2-quater.* Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale;
- sistemi di controlli integrato.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

In considerazione del settore in cui opera la Società, la stessa ha inoltre preso in considerazione, nella definizione del proprio modello, le linee guida approvate da Farmindustria per la costruzione dei modelli organizzativi.

Le indicazioni fornite dalle associazioni nei menzionati documenti sono state utilizzate, tenendo comunque presenti le specificità della Società e della sua appartenenza al gruppo multinazionale Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA.

## - PARTE GENERALE II -

### IL MODELLO ORGANIZZATIVO

#### 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MSD ITALIA S.R.L.

##### 2.1. FINALITÀ DEL MODELLO

**MSD Italia S.r.l.** (di seguito, alternativamente “**MSD**” o la “**Società**”), il cui capitale sociale è detenuto interamente da MSD International B.V., è la consociata italiana dell'azienda farmaceutica americana Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, *leader* nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di prodotti farmaceutici.

La Società è attiva - sul territorio nazionale - nella distribuzione di specialità medicinali ad uso umano, in particolare essa svolge attività informativo-promozionali sui prodotti attraverso un'articolata rete di informatori scientifici ed è coinvolta, sia in via diretta che attraverso la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale, in programmi di sperimentazione e studi clinici, per lo sviluppo di nuovi farmaci o di nuove indicazioni per i farmaci esistenti. In particolare, l'affiliata italiana è coinvolta nello sviluppo degli studi interventistici (internazionali e locali) ed osservazionali, nonché nel finanziamento di studi indipendenti (interventistici e non).

A seguito dell'operazione di fusione per incorporazione che ha visto coinvolte, prima in USA, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, e Schering-Plough Corporation (Kenilworth, NJ, USA) e, successivamente, tutte le consociate delle due società presenti in oltre 140 paesi - le aziende guidate da Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, rappresentano, ad oggi, un primario gruppo multinazionale farmaceutico nel mondo.

Ciò premesso, MSD, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nel 2005, la prima versione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (nel seguito, il “**Modello**”), successivamente più volte rivisitata a seguito dell'introduzione di nuovi reati nel tempo e di alcuni cambiamenti organizzativi.

In conseguenza delle più recenti modifiche normative intervenute all'interno del D.Lgs. n. 231/2001, tra cui quelle introdotte dal D.Lgs. n° 184/2021 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante) e la L. n° 22/2022 (reati contro il patrimonio culturale), la Società ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26/05/2023, la presente versione aggiornata del Modello, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (come definiti al paragrafo 2.2) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;

- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- promuovere, anche nell'ambito del gruppo multinazionale di appartenenza, l'attenzione e la particolare sensibilità della Società verso le tematiche di *compliance* normativa, garantendo una sinergia tra le procedure aziendali e le procedure emanate a livello *corporate* anche in conformità al "*Foreign Corrupt Practices Act*" (US).

## 2.2. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per i c.d. Destinatari.

Sono Destinatari "interni" del Modello:

- i soggetti in posizione apicale, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, tutti i Consiglieri di Amministrazione e, più in generale, l'intero Consiglio di Amministrazione, i Dirigenti del *Management*, i Sindaci e in ogni caso tutti coloro che rivestono, in MSD, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto);
- i dipendenti della Società, anche con qualifica dirigenziale, i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società, gli informatori scientifici del farmaco legati alla Società con contratti di lavoro subordinato, gli stagisti, i collaboratori sottoposti a contratto a termine, i collaboratori a progetto, i dipendenti di società del gruppo in distacco presso la Società;

Sono Destinatari "terzi" i consulenti, partner e fornitori, nonché in generale tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la Società.

Per quanto riguarda i consulenti, partner e fornitori in genere, trattandosi di soggetti esterni, gli stessi sono vincolati al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per MSD. A questi, in caso di violazione delle regole del Modello non può essere applicata una sanzione disciplinare, pertanto MSD prevede nei diversi contratti di collaborazione/fornitura specifiche clausole risolutive a titolo di sanzione in caso di violazione delle norme contenute nel Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello nonché specifiche clausole di ispezione per monitorare l'adempimento contrattuale.

Inoltre, per i fornitori (comprese altre Società del Gruppo Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA) coinvolti nei processi e nelle aree a rischio esternalizzate, in tutto o in parte, la Società ha adottato presidi di controllo più stringenti, come esplicitato nel paragrafo 2.7.2.

## 2.3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati da MSD nella definizione del Modello, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- un'attività di mappatura delle aree a rischio di commissione del reato e delle relative attività c.d. "sensibili", con individuazione delle famiglie di reato applicabili a ciascuna area a rischio e la descrizione, a titolo esemplificativo, di alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati. L'attività è stata formalizzata nel documento denominato Allegato 1 - "Mappa delle Aree a Rischio Reato" di cui al paragrafo 2.5;
- un corpo procedurale che presidia tutte le attività aziendali, ivi incluse in particolare, ai fini del presente Modello, quelle attività che, a seguito della menzionata attività di

mappatura, sono risultate più esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;

- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, cui il Decreto attribuisce gli specifici compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello;
- la previsione di specifici protocolli di controllo volti a regolamentare il corretto svolgimento dei processi inerenti le aree a "rischio reato", in linea con quanto previsto dal Modello.

#### 2.4. CODICE ETICO E MODELLO

MSD, sensibile all'esigenza di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto del principio di legalità, ha adottato il proprio Codice Etico (di seguito, alternativamente il "**Codice**" o il "**Codice Etico**"), totalmente coerente con i principi riportati nel documento "*Our Values and Standards – Code of Conduct*", con il quale Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, ha inteso diffondere le proprie linee guida per la conformità legale e la condotta etica presso le consociate del gruppo (di seguito il "**Codice di Condotta di Gruppo**").

Il Codice Etico sancisce pertanto una serie di regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.lgs. 231/2001.

Il Codice Etico di MSD afferma comunque principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello, e costituendo dunque un elemento integrante di questo.

#### 2.5. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO-REATO

Il D.lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Società, che - in sede di prima adozione del modello e di successiva revisione - aveva già intrapreso detta ricognizione delle proprie attività aziendali, ha proceduto nuovamente, con il supporto di una primaria società di consulenza, ad una analisi approfondita delle stesse. Al fine di individuare le aree "a rischio" all'interno della Società, si è proceduto ad un'analisi della struttura aziendale ed organizzativa di MSD. L'analisi è stata condotta utilizzando la documentazione relativa alla Società, nonché attraverso un metodo di analisi (*risk assessment*) basato sullo svolgimento di specifici colloqui con gli *owner* dei processi aziendali, che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

Il coinvolgimento delle figure professionali aziendali ha consentito l'identificazione di quelle aree ove si è ritenuto potesse determinarsi il rischio di commissione dei reati, delle modalità operative e gestionali esistenti e dei controlli aziendali presenti, a presidio delle stesse.

Attraverso le attività di *risk assessment*, sono stati identificati i reati presupposto ritenuti rilevanti ai sensi del Decreto e, in relazione a questi ultimi, è stato definito un elenco delle possibili aree "a rischio", intese come i processi aziendali nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi il rischio di commissione dei reati presupposto.

Nell'ambito di ciascuna delle suddette aree, sono poi state rilevate le attività "sensibili", ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Tale attività è stata raccolta e formalizzata in una scheda descrittiva, che forma parte integrante del Modello, denominata Allegato 1 - "**Mappa delle Aree a Rischio Reato**", che individua i reati associabili a ciascuna "attività sensibile" e gli esempi di potenziali modalità di realizzazione, o strumentali alla realizzazione, degli stessi.

Sulla base di tali attività, si è proceduto all'individuazione di eventuali ambiti di miglioramento (c.d. documento di "*gap analysis*") e alla conseguente definizione del piano di rafforzamento del sistema di controllo interno della Società (c.d. "Piano di implementazione").

L' Allegato 1 - Mappa delle Aree a Rischio Reato è custodito presso la funzione *Compliance*, che ne cura l'archiviazione, rendendola disponibile - per eventuale consultazione - ad Amministratori, Sindaci, componenti dell'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia autorizzato dalla Società a prenderne visione.

## 2.6. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale, da diverse Parti Speciali e da due allegati: **Allegato 1 - "Mappa delle Aree a Rischio Reato"** ed **Allegato 2 - "Elenco dei reati presupposto"**.

In particolare, la presente **Parte Generale**, oltre ad illustrare la *ratio* e i principi del Decreto, descrive i principi del sistema di controllo interno, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e, in ossequio al dettato del Decreto, prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

La **Parte Speciale A - "Aree a rischio reato"** riporta le Aree a Rischio Reato individuate, la descrizione dei controlli preventivi implementati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 ritenuti rilevanti.

Nell'ambito della Parte Speciale A, sono pertanto indicate:

- a) le Aree a Rischio Reato;
- b) i Reati astrattamente ipotizzabili;
- c) le attività sensibili per ogni singola Area a Rischio Reato;
- d) le potenziali modalità di commissione dei reati;
- e) le procedure adottate dalla Società;
- f) i controlli esistenti.

Inoltre, all'interno della Parte Speciale A viene riportata l'indicazione di quali Aree a Rischio Reato sono gestite totalmente o parzialmente in *outsourcing* c.d. "**Processi esternalizzati**". Con riferimento a tali aree sono stati definiti dei controlli *ad-hoc* (si veda quanto definito nel paragrafo 2.7.2).

Nella **Parte Speciale B - "Reati Ambientali"** (art. 25 *undecies* del Decreto);

Nella **Parte Speciale C** – “**Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**” (art. 25-septies del Decreto);

Nella **Parte Speciale D** – “**Principi generali di comportamento**”, invece sono state definite le regole generali di comportamento riferibili ai reati considerati potenzialmente applicabili alla Società.

La **Mappa delle Aree a Rischio Reato (Allegato 1)**, riepiloga tutte le Aree a Rischio Reato individuate, le Categorie di reato ex D.lgs. 231/2001, i principali reati presupposto, la Tipologia dell’Area “Diretta” o “Strumentale”, le attività sensibili, gli esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso, l’indicazione di eventuali Pubblici Ufficiali coinvolti (P.U. o I.P.S.) e le funzioni coinvolte/*outsourcers*.

Nell’**Elenco dei reati presupposto (Allegato 2)** sono rubricate le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01, la spiegazione delle stesse e la loro eventuale rilevanza per MSD Italia. Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Documento di sintesi del Modello della Società adottato ai sensi del Decreto.

La Società si impegna a svolgere un monitoraggio continuo volto a consentire l’adeguatezza del Modello nel tempo, e garantire l’attualità della Parte Speciale rispetto ad eventuali cambiamenti significativi dei settori di attività, della struttura organizzativa e dei processi della Società.

## **2.7. LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Nella predisposizione del Modello, e sulla base dei processi aziendali risultati rilevanti in chiave 231, la Società ha riesaminato il proprio sistema di controllo interno, strutturato in una serie complessa di presidi di livello locale e di Gruppo, al fine di valutarne l’idoneità a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto nelle aree di attività aziendale identificate a rischio, ed individuare eventuali ambiti di miglioramento.

In particolare, il sistema di controllo interno di MSD si basa, oltre che sulle regole comportamentali e sui protocolli di controllo declinati nelle Parti Speciali, anche sui seguenti elementi:

- il quadro normativo e regolamentare applicabile a MSD, ivi compreso quello proprio del settore farmaceutico cui MSD si attiene rigorosamente;
- il Codice Etico, che – come sopra già rappresentato al paragrafo 2.4 – è coerente con il Codice di condotta di Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA;
- il sistema di deleghe e procure, coerente con la struttura organizzativa;
- la struttura gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale);
- il set di procedure (locali e di Gruppo) a copertura di tutte le attività aziendali, ivi comprese quelle ritenute rilevanti in ambito 231 di cui alle Parti Speciali del Modello;
- i protocolli di controllo declinati, per le attività sensibili di ciascuna famiglia di reato, nelle specifiche Parti Speciali del presente Modello;
- il principio di collegialità delle decisioni relative a talune operazioni o iniziative aziendali significative (a mero titolo di esempio, le donazioni sono oggetto di approvazione del Comitato Donazioni composto di una pluralità di Direzioni e Funzioni aziendali);



- il sistema di *Grant Of Authorities*, nell'ambito del quale sono definiti i sistemi di firma singola e abbinata, in base all'importo della singola transazione;
- l'implementazione di sistemi informativi integrati, orientati alla segregazione delle funzioni, nonché ad un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali, che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al *business*;
- l'accettazione del "*Codice Deontologico Farminindustria*" (che regola i rapporti scientifici tra le aziende farmaceutiche e tra queste e il settore scientifico e sanitario) volontariamente approvato dalle imprese farmaceutiche associate nel rispetto delle rispettive norme statutarie e delle regole dettate dai Codici deontologici delle Federazioni europea e internazionale dell'industria farmaceutica (EFPIA e IFPMA);
- l'adesione al sistema di "*Certificazione delle procedure relative alle attività di informazione scientifica*", promosso nell'ambito di Farminindustria, attraverso il quale la *Funzione Compliance* verifica, periodicamente, le fasi nevralgiche dell'attività dell'informazione scientifica nonché il rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni previste dalla normativa e dal "*Codice Deontologico Farminindustria*". All'esito del processo di verifica, segue per la Società, con cadenza annuale, l'ottenimento di una certificazione rilasciata da ente esterno indipendente (accreditato dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione - SINCERT);
- il rispetto del principio di massima trasparenza nelle interazioni con la Pubblica Amministrazione;
- l'applicazione dei principi e delle linee guida di buona pratica clinica per lo svolgimento delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;
- la costituzione di un servizio scientifico, indipendente dalle Funzioni aziendali che svolgono attività di *marketing*, che i) assicura la conformità alla legge della pubblicità farmaceutica; ii) verifica l'adeguatezza della formazione degli informatori scientifici; iii) fornisce all'AIFA l'informazione e l'assistenza eventualmente richiesta per l'esercizio delle proprie competenze; iv) cura che i provvedimenti adottati dal Ministero della Salute e dall'AIFA siano rispettati;
- la designazione di un Responsabile di Farmacovigilanza che garantisce e monitora la qualità e la sicurezza dei medicinali attraverso l'analisi e la trasmissione all'AIFA delle segnalazioni concernenti le sospette reazioni avverse;
- il supporto della Direzione *Regulatory Affairs* alle altre Direzioni e Funzioni aziendali nella gestione delle attività che coinvolgano profili di *compliance* con normative specifiche del settore farmaceutico, ovvero implicino rapporti con i funzionari dell'AIFA, unitamente alla trasmissione di documentazione e del materiale informativo/promozionale da sottoporre ad approvazione della stessa Agenzia;
- le attività periodiche di verifica dell'effettiva operatività dei controlli secondo quanto definito dal "*Sarbanes Oxley Act*" e dai piani di *audit corporate* e locali.

L'attuale sistema di controllo interno di MSD, inteso come apparato volto a gestire e monitorare i principali rischi aziendali, assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema sono posti i seguenti principi, ripresi e declinati nelle procedure aziendali e nei protocolli di controllo, anche in conformità a quanto previsto dal documento di riferimento per la “*Certificazione delle procedure relative alle attività di informazione scientifica*”:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- il sistema garantisce, anche attraverso una coerente attribuzione di poteri e deleghe e di livelli autorizzativi di Gruppo, l’applicazione del principio di segregazione dei compiti (per il quale nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia) e indipendenza funzionale;
- il sistema di controllo interno documenta l’esecuzione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna direzione/funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

La struttura dei controlli aziendali esistente si articola in:

- controlli di linea, svolti dalle singole funzioni aziendali sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio periodico di secondo livello svolta dalla *Funzione Legal & Compliance*;
- attività di *Internal audit* svolta dalla deputata funzione *corporate*;
- attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui processi e sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini del bilancio, in conformità alla normativa *Sarbanes-Oxley Act*, svolte nell’ambito della funzione *Finance*.

### **2.7.1. PROCEDURE OPERATIVE IN AMBITO 231**

All’esito dell’avvenuta identificazione dei processi strumentali e funzionali, MSD, attenta ad assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha proceduto ad una rilettura del corpo procedurale esistente con più specifico riferimento a quelle procedure che regolano le aree aziendali connesse al *core business* risultate di fatto più esposte a rischi 231.

Di conseguenza, MSD ha provveduto ad apportare alcune integrazioni a talune procedure già esistenti, ritenute indispensabili per una più ampia prevenzione dei possibili rischi di realizzazione dei reati ricompresi nel D.lgs. 231/2001, nonché a predisporre di nuove, laddove il rischio sia risultato meno presidiato, o sia risultato comunque necessario predisporre procedure operative più specifiche.

Le procedure adottate dalla Società contengono le regole da seguire nello svolgimento delle attività, nonché i presidi di controllo volti a garantire la verifica *ex ante*, e la ricostruzione *ex post*, di ciascun processo decisionale e delle relative fasi, idonee a governare anche profili di rischio in chiave 231.

L’elenco completo delle procedure aziendali, comprese quelle rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01, è custodito dalla Società presso la il Business Practice Manager, disponibile per consultazione.

Inoltre, le procedure aziendali applicabili sono altresì consultabili sulla pagina *intranet* aziendale ed in particolare, accedendo alla *sharepoint compliance* dove sono elencate: (i) le procedure locali, riferibili alla sola MSD Italia S.r.l. *sub* sezione “*Procedure/Linee Guida*”, “*MSD Italia*”; (ii) le

procedure *Corporate*, riferibili a tutte le società del gruppo al di fuori del mercato americano, parimenti applicabili alla consociata Italiana, *sub* sezione "*Corporate*".

Inoltre, all'interno della Parte Speciale A, per ogni area a rischio reato, sono elencate le principali procedure *pro tempore* applicabili per quella determinata area di rischio reato, fermo restando comunque l'obbligo di osservare tutto il *set* procedurale esistente come sopra descritto.

Le procedure formano parte essenziale del presente Modello.

### 2.7.2. PROCESSI ESTERNALIZZATI

Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, a livello globale, ha progressivamente esternalizzato alcune attività amministrative a Shared Business Service (SBS), Centri di Eccellenza (COE) o Information Steward Organization (ISO), Business Service Center (BSC) di società del Gruppo o ad altre società fornitrici.

La scelta di esternalizzare alcune attività a fornitori Globali o a centri di servizio del Gruppo Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA è stata effettuata centralmente da Casamadre, al fine, da un lato, di razionalizzare e ottimizzare le attività delle società del Gruppo nei diversi paesi, dall'altro di riuscire a garantire ulteriori livelli di controllo sulla gestione delle attività stesse. La Società ha ogni più ampia facoltà di monitorare lo svolgimento dei servizi e di chiedere delucidazioni e riscontri sull'effettivo operato di centri di servizio esterni (facenti parte del Gruppo o meno) che sono obbligati al rispetto dei principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché al rispetto dei principi internazionali ed Intercompany in tema anticorruzione, trasparenza e di corretta gestione delle attività aziendali.

La Società, nel rispetto di tale politica, nei rapporti con i fornitori e le altre società del Gruppo locali, ha stipulato contratti di *outsourcing* per la regolamentazione dei relativi rapporti.

In particolare, i contratti prevedono:

- le specifiche attività oggetto della cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;

- che il fornitore / società del Gruppo informi tempestivamente MSD di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
- che il fornitore / Società del Gruppo provveda adeguatamente alla fornitura delle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni di MSD;
- che il fornitore / Società del Gruppo garantisca la riservatezza dei dati relativi a MSD e di quelli sensibili rispetto alla normativa vigente in materia;
- che MSD abbia diritto di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore / Società del Gruppo;
- che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso di MSD;
- che MSD possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso.

Inoltre, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, è previsto che le parti si impegnino al rispetto rigoroso dei propri Modelli (qualora adottati anche dagli *outsourcers*), con particolare riguardo alle aree di rischio che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di *outsourcing*, e si impegnino, altresì, a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione. Più in generale, le parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle

attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto.

Con riferimento a tali rapporti contrattuali, la Società e gli *outsourcers* hanno identificato i relativi “Gestori del Contratto”. Essi sono responsabili della corretta esecuzione contrattuale e rappresentano il riferimento dei contratti stipulati all’interno delle società e verso i terzi.

## **2.8. L’ADOZIONE E LA GESTIONE DEL MODELLO NEL GRUPPO**

MSD Italia considera il rispetto delle leggi, dei regolamenti di settore e dei principi espressi nel Codice di Condotta di Gruppo, condizione essenziale per il mantenimento e il miglioramento nel tempo del valore aziendale.

MSD Italia, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento attribuitale dall’art. 2497 c.c. e nel rispetto dell’autonomia organizzativa, gestionale e operativa delle società del Gruppo, richiede l’adozione e l’implementazione dei Modelli da parte delle società direttamente o indirettamente controllate tenendo conto degli specifici profili di rischio connessi alla concreta operatività di ciascuna di esse, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- garantire la correttezza dei comportamenti, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti di settore e dei principi espressi nel Codice Etico adottato dalla Società;
- rendere consapevoli tutti coloro che operano nel contesto del Gruppo che eventuali comportamenti illeciti possono dar luogo all’applicazione di sanzioni penali e amministrative, con grave pregiudizio per il patrimonio, l’operatività e l’immagine non solo della società eventualmente interessata, ma anche di MSD Italia.

### 3. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni.

In ossequio alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di MSD ha istituito l'Organismo di Vigilanza collegiale, composto da tre componenti.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e dall'attività di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione, senza tuttavia vincolo di subordinazione gerarchica rispetto a detto organo. Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'Organismo al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche, dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché della specifica normativa, anche regolamentare, concernente il settore farmaceutico.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di MSD. In particolare, il requisito in esame è garantito dalla presenza nell'Organismo di un dipendente della Società. Il dipendente della Società, membro interno dell'OdV, è scelto tra coloro che rivestono un ruolo inerente la *compliance* e il sistema di controllo interno.

#### 3.1. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica tre anni e sono in ogni caso rieleggibili. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e che non abbiano rapporti di coniugio o parentela/affinità entro il quarto grado con i Consiglieri di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Società e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi e da pregiudicarne l'indipendenza. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza è scelto tra i membri esterni.

La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero sia risultato destinatario di una sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Testo Unico della Finanza (TUF).

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo in ogni momento, ma solo per giusta causa.

Costituiscono tassativamente giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento;
- grave negligenza nell'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- il sopraggiungere di uno dei motivi di ineleggibilità o decadenza.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce invece causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti, da identificarsi nelle già richiamate ipotesi di giusta causa di revoca dei singoli componenti;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di PEC o raccomandata A.R., che riferirà in Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.

### **3.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;

- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare alla Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello come aree a rischio reato; verificare l'istituzione e il funzionamento/operatività dello specifico/i canale/i informativo/i "dedicato/i" (es. indirizzo di posta elettronica, *tool* per la gestione del canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, numero verde o di fax), diretto/i a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato, anche con il supporto delle funzioni aziendali a ciò preposte;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società, supportando MSD - su richiesta - nella verifica della relativa adeguatezza;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società, ovvero di figure apicali della stessa, in quest'ultimo caso informandone anche la Funzione *Human Resources*;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle direzioni/funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.lgs. 231/2001;
- verificare che i Destinatari forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto

alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali. Le spese eccedenti il *budget* sono consentite esclusivamente per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti e dovranno essere autorizzate direttamente del Consiglio di Amministrazione senza ritardo.

### **3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta nelle seguenti modalità:

- periodicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per garantire un costante allineamento con il vertice aziendale in merito alle attività svolte;
- con cadenza annuale nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- occasionalmente nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, attraverso una relazione scritta, al verificarsi di circostanze particolari;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello, o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

### **3.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il D.lgs. 231/2001 (in particolare all'art. 6, 2° comma lettera d) enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle strutture aziendali della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, dati, notizie e documenti, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza, e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole funzioni;



- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di suoi apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.lgs. 231/2001 e posti presuntivamente in essere nello svolgimento delle mansioni lavorative;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale e di quello della sicurezza sul lavoro;
- esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- visite ispettive di Autorità Pubbliche (es.: Agenzia Entrate, Agenzia Dogane, INPS, etc.) avvenute nel periodo con evidenza di eventuali rilievi/prescrizioni (da verbali relativi);
- segnalazioni / eventi occorsi in materia di contraffazione, alterazioni di marchi o segni distintivi;
- infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori di MSD, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società.

L'Organismo ha definito una apposita procedura e un prospetto di sintesi di tutti i flussi "ad hoc" e periodici e, con il supporto della Società, ha stabilito le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle direzioni/funzioni tenute al relativo invio.

L'omesso invio di informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello. Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e i flussi informativi raccolti dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenuti – nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, devono essere custoditi a cura dell'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede della Società e conservate per dieci anni.

MSD Italia ha attivato i più opportuni canali di comunicazione al fine di permettere l'inoltro dei flussi informativi.

È possibile inoltrare i flussi informativi nelle modalità stabilite da apposita procedura (Procedura Flussi), nonché tramite posta interna, indirizzata alla cortese attenzione del membro interno dell'Organismo di Vigilanza, presso MSD Italia S.r.l., Via Vitorchiano 151 – 00189 – Roma.

### **3.5. LE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Le segnalazioni, anche in forma anonima, devono essere effettuate dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01 a tutela dell'integrità della Società qualora, in ragione delle funzioni svolte siano venuti a conoscenza, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 della Società.

In particolare, devono essere oggetto di segnalazione all'Organismo di Vigilanza:

- le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di atti idonei alla realizzazione degli stessi;

- le violazioni, acclarate e/o presunte, delle prescrizioni del Modello;
- i comportamenti non in linea con l'assetto organizzativo definito, con l'architettura dei poteri o con le regole procedurali interne (es. procedure, istruzioni operative, linee guida, policy, circolari).

Il segnalante è tenuto a indicare tutti gli elementi utili ai fini dell'accertamento della fondatezza dei fatti riportati. Le segnalazioni relative a condotte illecite devono essere infatti circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Tali segnalazioni rientrano nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o *whistleblower*) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 64, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001.

A tal fine la Società:

- ha istituito un canale alternativo dedicato alle segnalazioni ([odv231msd@pec.it](mailto:odv231msd@pec.it)) ad accesso riservato esclusivamente ai membri dell'OdV;
- ha istituito un numero verde di telefono (800 302292);

ha previsto la possibilità di inviare le segnalazioni tramite posta interna indirizzata alla cortese attenzione del membro interno dell'Organismo di Vigilanza, presso MSD Italia S.r.l., Via Vitorchiano 151 – 00189 – Roma. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti, l'accesso ai canali sopraelencati è riservato ai soli componenti dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni pervenute, anche in forma anonima, determina le iniziative da intraprendere anche convocando, qualora lo ritenga opportuno, il segnalante per ottenere maggiori informazioni, e il presunto autore della violazione, dando,

---

<sup>4</sup> L'articolo 6 del D.lgs. 231/01 è stato da ultimo modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che ha introdotto 3 nuovi commi:

All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

inoltre, luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Per le violazioni del Modello, poste in essere dal personale dipendente, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione per iscritto anche alla funzione aziendale competente per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine, successive al flusso di segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente) e contrastando, al contempo, ogni forma di ricorso a segnalazioni manifestamente infondate o animate da intenti diffamatori.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del *whistleblower* o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo capitolo 4 "Sistema Sanzionatorio".

#### **4. SISTEMA SANZIONATORIO**

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione Human Resources.

Inoltre, la Società, in adempimento della Legge 30 novembre 2017, n. 179, contempla apposite sanzioni:

- a) nei confronti di chi effettua qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche indiretta, nei confronti delle persone oggetto di segnalazioni e, soprattutto, dei segnalanti;
- b) nei confronti del segnalante che abbia dolosamente effettuato una segnalazione che, in seguito agli opportuni accertamenti, si rivela infondata ovvero abbia effettuato tale segnalazione infondata con colpa grave;
- c) nei confronti di chi violi le misure poste a tutela della riservatezza dell'identità dei soggetti che abbiano effettuato segnalazioni circostanziate relative a condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto.

La Società prevede, inoltre, una specifica attività di vigilanza da parte dell'OdV sul rispetto del divieto di qualsiasi tipologia di atti ritorsivi o discriminatori (quali demansionamenti o licenziamenti)<sup>5</sup> attuati, direttamente o indirettamente, nei confronti dell'autore della segnalazione stessa<sup>6</sup>.

▪ **Sanzioni per il personale dipendente**

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel *Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL* (di seguito solo "**CCNL del settore chimico-farmaceutico**"), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare, come, peraltro, previsto dall'art. 39 del CCNL del settore chimico-farmaceutico vigente.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i) richiamo verbale;
- ii) ammonizione scritta;
- iii) multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione;
- iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di tre giorni;
- iv) licenziamento.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale il dipendente che:
  - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- ii) incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il dipendente che:

<sup>5</sup> Art.2 quater D. lgs. 231/01: "Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché, qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

<sup>6</sup> È possibile denunciare eventuali misure discriminatorie all'Ispettorato Nazionale del Lavoro da parte: (i) del segnalante; (ii) dell'organizzazione sindacale indicata dall'autore della segnalazione.

- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
  - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- iii) incorre nel provvedimento disciplinare della multa in misura non eccedente l'importo di tre ore della normale retribuzione;
- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta;
  - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
    - l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
    - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione;
- iv) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di tre giorni il dipendente che:
- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa in misura non eccedente l'importo di tre ore della normale retribuzione;
  - violi le procedure aziendali concernenti i comportamenti da adottare nella gestione delle consulenze medico-scientifiche, dei piani di remunerazione degli informatori scientifici del farmaco, degli eventi congressuali, di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità;
  - violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;
  - effettui, con dolo, segnalazioni inerenti le violazioni del Modello e del Codice Etico, che in seguito agli opportuni accertamenti, si rivelino false o infondate ovvero le abbia effettuate con colpa grave (laddove il comportamento non sia di una rilevanza tale da integrare gli estremi per il licenziamento);
- v) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento il dipendente che:
- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.lgs. 231/2001;
  - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel **CCNL del settore chimico-farmaceutico** per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;

- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL del settore chimico-farmaceutico;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

▪ ***Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti***

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, e di controllo sui comportamenti dei propri collaboratori, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i) sospensione dal lavoro;
- ii) risoluzione del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, dell'inadeguata vigilanza, della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'invio, con dolo o colpa grave, di segnalazioni, inerenti le violazioni del Modello e del Codice Etico, che in seguito agli opportuni accertamenti, si rivelino false o infondate (laddove il comportamento non sia di una rilevanza tale da integrare gli estremi per la risoluzione del contratto), potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare, per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ. Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

▪ ***Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza***

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni del Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.lgs. 231/2001.

▪ ***Misure nei confronti degli Amministratori***

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca, anche parziale, dei poteri delegati e delle procure conferite.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie dovranno essere adottate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

▪ *Misure nei confronti degli apicali*

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti, gravante sui soggetti apicali, comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

## **5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE**

MSD, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, ha definito programmi di comunicazione e di formazione volti a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale, sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle aree a rischio reato, e in relazione alle rispettive attribuzioni e responsabilità.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, MSD:

- invia una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello;
- pubblica il Modello sulla intranet aziendale (sezione "Team Site Compliance") e su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo, incluso il sito istituzionale dell'azienda [www.msd-italia.it](http://www.msd-italia.it) ;
- organizza attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianifica sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, MSD mette a disposizione sul sito un estratto dello stesso.

Rispetto a tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano, e del fatto che gli stessi rivestano, o meno, funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse di volta in volta inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative sono previste e concretamente effettuate, sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

MSD eroga formazione continua e obbligatoria a tutti i dipendenti (anche ai neo-assunti), non solo in ambiti strettamente attinenti alla "*compliance 231*", ma anche con riguardo ad argomenti e tematiche comunque connessi con gli obiettivi di prevenzione del Decreto. A mero titolo di esempio, si richiamano, tra le molte iniziative, in particolare le seguenti:

- la formazione in aula (che si tiene generalmente per due volte nel corso dell'anno) sui principi del D.lgs. 231/2001, sul Codice Etico aziendale e sul documento "*Our Values and Standards – Code of Conduct*" di Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, nonché sulle *policy* e procedure di gruppo in materia di rapporti con i funzionari pubblici e sui contenuti del "*Foreign Corruption Practice Act*";
- i *training on line* specificamente dedicati al D.lgs. 231/2001 ed al Modello organizzativo aziendale;
- i *training on line* – richiesti da Casamadre – aventi a specifico oggetto il "*Foreign Corruption Practice Act*", la Privacy, il Codice Etico di Gruppo e il Financial Stewardship e le altre procedure aziendali.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione è conservata a cura del Dipendente, o della funzione *Legal and Compliance*, disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia autorizzato a prenderne visione.

L'Organismo di Vigilanza cura che le attività di formazione siano qualitativamente adeguate ed efficacemente attuate.

## **6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

L'adozione del Modello costituisce responsabilità del Consiglio di Amministrazione di MSD Italia S.r.l.

Le successive modifiche e/o integrazioni del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Modello deve essere sempre aggiornato in caso di: i) novità normative rilevanti ai fini del Modello; ii) cambiamenti organizzativi significativi tali da impattare sui processi aziendali; iii) evidenze (ad esempio ad esito delle attività di audit) di presidi meritevoli di essere rafforzati.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale l'Amministratore Delegato, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni aziendali interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica. Qualora l'approvazione di nuove procedure aziendali dovesse rendere necessario procedere a modifiche al Modello, vi può procedere l'Amministratore Delegato, ferma ratifica del Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima riunione utile.





**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO *EX*  
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**PARTE SPECIALE A**

**AREE A RISCHIO REATO**

**AGGIORNATO AL 26/05/2023**

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>INDICE .....</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b> |
| <b>A.1. PREMESSA.....</b>                                                                                                                                                                             | <b>5</b> |
| <b>A.2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO, DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....</b>                                                                                            | <b>6</b> |
| <b>A.2.1. AREE A RISCHIO GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DALLA SOCIETÀ .....</b>                                                                                                                    | <b>8</b> |
| AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE DELL'ACCESSO AL MERCATO ( <i>MARKET ACCESS</i> ) ....                                                                                                                   | 8        |
| AREA A RISCHIO N. 2: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI AD USO UMANO .....                                                                                 | 10       |
| AREA A RISCHIO N. 3: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI (AIC) E ALLE CONNESSE VARIAZIONI O RINNOVI.....                                                                 | 13       |
| AREA A RISCHIO N. 4: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VACCINI .....                                                                                                      | 14       |
| AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE A GARE/PROCEDURE NEGOZiate/PRIVATIVE CON AZIENDE SANITARIE E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI.....                           | 16       |
| AREA A RISCHIO N. 6: GESTIONE DELLE VENDITE AL CANALE INTERMEDIO.....                                                                                                                                 | 18       |
| AREA A RISCHIO N. 7: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE/SPONSORIZZAZIONE/ ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, RIUNIONI SCIENTIFICHE, CONGRESSI, CONVEGNI E <i>INVESTIGATOR MEETINGS</i> ..... | 20       |
| AREA A RISCHIO N. 8: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL CO-MARKETING, CO-PROMOTION, OUT-LICENSING E <i>THIRD PARTY PROMOTION (BUSINESS PARTNERS)</i> .....                                           | 23       |
| AREA A RISCHIO N. 9: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA FARMACOVIGILANZA .....                                                                                                                     | 26       |
| AREA A RISCHIO N. 10: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TRACCIABILITÀ DEL FARMACO.....                                                                                                            | 28       |
| AREA A RISCHIO N. 11A: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AGLI STUDI CLINICI INTERNAZIONALI .....                                                                                                       | 29       |
| AREA A RISCHIO N. 11B: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AGLI STUDI CLINICI OSSERVAZIONALI LOCALI .....                                                                                                | 33       |

|                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AREA A RISCHIO N. 11C: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AGLI STUDI CLINICI INDIPENDENTI (IIS) .....                                                                                                                                     | 36 |
| AREA A RISCHIO N. 12: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.....                                                                                                                                                     | 38 |
| AREA A RISCHIO N. 13: SELEZIONE, ASSUNZIONE, IMPIEGO, INCENTIVAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....                                                                                                                                    | 40 |
| AREA A RISCHIO N. 14: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.....                                                                                                                                                                                | 43 |
| AREA A RISCHIO N. 15: GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ, ANCHE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEI PERMESSI E DELLE AUTORIZZAZIONI .....                                                                       | 45 |
| AREA A RISCHIO N. 16: GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI) IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ..... | 47 |
| AREA A RISCHIO N. 17: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI RAPPORTI CON SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ALTRI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E SERVIZI.....                                                                 | 50 |
| AREA A RISCHIO N. 18: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL <i>PATIENT PROGRAM</i> , ALLE SPONSORIZZAZIONI, AI RAPPORTI CON LE ADP E GESTIONE DEI RELATIVI PROGETTI.....                                                                  | 52 |
| AREA A RISCHIO N. 19: GESTIONE DELLE DONAZIONI, BORSE DI STUDIO E ALTRE LIBERALITÀ.....                                                                                                                                                 | 55 |
| AREA A RISCHIO N. 20: GESTIONE DI OMAGGI, <i>GADGET</i> E TESTI SCIENTIFICI.....                                                                                                                                                        | 57 |
| AREA A RISCHIO N. 21: GESTIONE DEI CAMPIONI GRATUITI.....                                                                                                                                                                               | 59 |
| AREA A RISCHIO N. 22: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI .....                                                                                                                                                                                  | 61 |
| AREA A RISCHIO N. 23: GESTIONE DEL MAGAZZINO .....                                                                                                                                                                                      | 65 |
| AREA A RISCHIO N. 24: GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI.....                                                                                                                                                    | 67 |
| AREA A RISCHIO N. 25: GESTIONE DELLE CONSULENZE MEDICO SCIENTIFICHE E DEGLI <i>ADVISORY BOARD</i> .....                                                                                                                                 | 69 |
| AREA A RISCHIO N. 26: GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E RECUPERO CREDITI.....                                                                                                                                                                | 72 |
| AREA A RISCHIO N. 27: GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA .....                                                                                                                                             | 75 |
| AREA A RISCHIO N. 28: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI .....                                                                                                                                                              | 77 |
| AREA A RISCHIO N. 29: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO CIVILISTICO .....                                                                                                               | 79 |

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AREA A RISCHIO N. 30: GESTIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI SOCIETARI ..... | 81 |
| AREA A RISCHIO N. 31: GESTIONE DELLA TESORERIA .....                                                           | 83 |
| AREA A RISCHIO N. 32: GESTIONE DEI RAPPORTI <i>INTERCOMPANY</i> .....                                          | 86 |
| AREA A RISCHIO N. 33: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI .....                                                   | 88 |
| AREA A RISCHIO N. 34: GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'INFORMAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA .....              | 90 |

**A.2.2. AREE A RISCHIO GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE IN OUTSOURCING..... 92**

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AREA A RISCHIO N. 10: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TRACCIABILITÀ DEL FARMACO.....                                | 92 |
| AREA A RISCHIO N. 12: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.....                                       | 92 |
| AREA A RISCHIO N. 14: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.....                                                                  | 92 |
| AREA A RISCHIO N. 21: GESTIONE DEI CAMPIONI GRATUITI.....                                                                 | 92 |
| AREA A RISCHIO N. 23: GESTIONE DEL MAGAZZINO .....                                                                        | 93 |
| AREA A RISCHIO N. 26: GESTIONE DELLA CONTABILITA' E RECUPERO CREDITI.....                                                 | 93 |
| AREA A RISCHIO N. 27: GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA .....                               | 93 |
| AREA A RISCHIO N. 28: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI .....                                                | 93 |
| AREA A RISCHIO N. 29: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO CIVILISTICO ..... | 93 |
| AREA A RISCHIO N. 31: GESTIONE DELLA TESORERIA .....                                                                      | 93 |
| AREA A RISCHIO N. 33: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI .....                                                              | 94 |

## **A.1. PREMESSA**

Nel corso del 2022, MSD Italia S.r.l. (in seguito “MSD” o la “Società” o l’ “Azienda”) ha avviato un progetto per l’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche “Modello”), con l’obiettivo di prendere in considerazione, anche nell’ambito delle rinnovate attività di *risk assessment*, le nuove fattispecie di reato introdotte nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 (in seguito “Decreto”).

In tale contesto, è stata aggiornata e modificata anche la presente Parte Speciale del Modello di MSD che, come noto, identifica le aree aziendali cosiddette “a rischio reato”, ovvero, quei settori di attività aziendale all’interno dei quali potrebbero essere commessi, nell’interesse o a vantaggio della Società, uno o più reati presupposto, tra quelli previsti dal Decreto stesso.

## A.2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO, DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PRESIDI DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di *risk assessment*, sono state individuate le aree considerate come a rischio reato, ovvero i processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto potenzialmente sussistente il rischio di commissione dei reati ad esclusione dei reati ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per cui, per la natura degli stessi, sono state predisposte apposite parti speciali.

Le aree considerate come a rischio reato sono:

- 1) gestione dell'accesso al mercato (*Market Access*);
- 2) gestione delle attività di informazione e promozione di specialità medicinali ad uso umano;
- 3) gestione delle attività connesse alla registrazione dei prodotti (aic), alle connesse variazioni o rinnovi e alla commercializzazione dei vaccini;
- 4) gestione della attività connesse alla partecipazione a gare/ procedure negoziate/ private con aziende sanitarie e gestione dei relativi contratti;
- 5) gestione delle vendite al canale intermedio;
- 6) gestione della attività connesse alla partecipazione / sponsorizzazione / organizzazione di eventi, riunioni scientifiche, congressi, convegni e investigator meetings;
- 7) gestione delle attività connesse al *co-marketing e co-promotion, out of licensing e third party promotion (Business partners)*;
- 8) gestione delle attività connesse alla farmacovigilanza;
- 9) gestione delle attività connesse alla tracciabilità del farmaco;
- 10) A – gestione delle attività connesse agli studi clinici internazionali;
- 10) B – gestione delle attività connesse agli studi clinici osservazionali locali;
- 10) C – gestione delle attività connesse agli studi clinici indipendenti (IIS);
- 11) gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali;
- 12) selezione, assunzione, incentivazione e formazione del personale;
- 13) amministrazione del personale;
- 14) gestione delle verifiche ispettive e dei rapporti con le autorità, anche ai fini dell'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni;
- 15) gestione dei contenziosi giudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali) in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- 16) gestione delle attività connesse ai rapporti con società scientifiche e altri enti, pubblici o privati, per l'acquisizione di dati e servizi;
- 17) gestione delle attività connesse al *Patient Program*, sponsorizzazioni, rapporti con le ADP e gestione dei relativi progetti;
- 18) gestione delle donazioni, borse di studio e altre liberalità;
- 19) gestione di omaggi, *gadget* e testi scientifici;
- 20) gestione dei campioni gratuiti;
- 21) acquisto di beni e servizi;
- 22) gestione del magazzino;

- 23) gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- 24) gestione delle consulenze medico scientifiche e degli *Advisory Board*;
- 25) gestione delle contabilità e recupero crediti;
- 26) gestione dei rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- 27) gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
- 28) gestione degli adempimenti relativi alla predisposizione dei progetti di bilancio civilistico;
- 29) gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie ed altri adempimenti societari;
- 30) gestione della tesoreria
- 31) gestione dei rapporti *intercompany*;
- 32) gestione dei sistemi informativi;
- 33) gestione delle attività connesse all'informazione medico-scientifica.

## **A.2.1. AREE A RISCHIO GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DALLA SOCIETÀ**

### **AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE DELL'ACCESSO AL MERCATO (MARKET ACCESS)**

#### **▪ Reati astrattamente ipotizzabili**

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Truffa (art. 640, comma 2 cod. pen.)*
- *Frode informatica (art. 640 ter)*
- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, cod. pen.)*
- *Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

#### **▪ Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società potrebbe:

- offrire, donare o promettere, somme di denaro o altre utilità non dovute al Pubblico Ufficiale, o all'Incaricato di Pubblico Servizio, anche in conseguenza di induzione indebita, al fine di ottenere autorizzazioni e permessi, o ottenere agevolazioni nel processo di commercializzazione dei prodotti;
- corrispondere somme di denaro o altra utilità agli esponenti dell'AIFA con i quali vengono negoziati i prezzi, al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi o l'inserimento dei prodotti nel prontuario;
- attraverso artifici e raggiri consistenti nella trasmissione di dati, informazioni e documenti alterati, o non corrispondenti al vero, all'AIFA, al fine di indurre i funzionari in errore, ed ottenere prezzi più vantaggiosi, la rimborsabilità del farmaco dal SSN o l'inserimento dei prodotti nei prontuari;
- attraverso una attività di mediazione illecita per conto di un'altra casa farmaceutica, con cui esiste ad esempio un accordo di co-marketing, sfruttare relazioni esistenti o asserite con esponenti della Pubblica Amministrazione (come ad es. AIFA), al fine di ottenere vantaggi per la Società, quale prezzo della propria mediazione illecita.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

#### **▪ Funzioni della società coinvolte**

- *Market Access & Commercial Strategy & Ops*

#### **▪ Procedure *pro tempore* adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali";*
- *MSD 01-11 ed MSD 01-11bis "Procedura Due Diligence per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i Pubblici Ufficiali";*
- *MSD 01-11 ter "Procedura Due Diligence terze parti";*
- *MSD 01-03 "Consulenze scientifiche, collaborazioni con consulenti, operatori sanitari e pubblici ufficiali";*
- *MSD 01-06 "Procedura Acquisto dati e servizi da enti pubblici e privati";*
- *MSD 02-10 "Sponsorizzazioni e quote associative";*
- *MSD 02-04 "Convegni, Congressi e FAD".*



## ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti appartenenti agli Organi Istituzionali (es.: Ministero della Salute e Regioni) e ai vertici delle aziende sanitarie deputati alla regolamentazione e gestione dei settori di interesse della Società;
- b) Predisposizione e inoltro all'AIFA della documentazione necessaria per la negoziazione del prezzo dei farmaci e l'attribuzione della fascia di appartenenza;
- c) Partecipazione alle sedute di negoziazione del prezzo dei farmaci;
- d) Presentazione di domande di inserimento dei prodotti nei prontuari.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura internazionale che regola l'interazione delle funzioni aziendali delle affiliate con le Agenzie Regolatorie dei vari paesi;
- esistenza di linee guida in ambito *Market Access* che disciplinano la gestione di attività aventi lo scopo di promuovere l'immagine della Società e di favorire l'introduzione dei prodotti nel mercato di riferimento;
- segregazione delle funzioni tra chi predispone la documentazione da trasmettere all'AIFA ai fini della negoziazione, chi esegue la verifica di completezza della documentazione predisposta, chi rivede il *dossier* per la negoziazione e chi approva i prezzi di negoziazione;
- segregazione delle funzioni, nell'ambito della gestione dei rapporti con gli organi istituzionali, tra chi gestisce e rendiconta il contatto con la Pubblica Amministrazione, chi predispone la documentazione da presentare alla Pubblica Amministrazione e chi, infine, ne verifica la correttezza e la approva;
- chiara identificazione delle figure aziendali che hanno il compito di gestire i rapporti, a diversi livelli, con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nell'ambito delle attività di *Market Access*;
- esistenza di un processo approvativo strutturato per gli studi di *Market Access*;
- applicazione, per i fornitori che erogano servizi in ambito *Market Access*, di controlli in linea con le procedure aziendali che regolamentano gli acquisti e le consulenze (es.: *due diligence*; *denied party screening*; *Fair Market Value*);
- approvazione interna degli studi di *Market Access* tramite apposito sistema applicativo, da parte di diverse figure aziendali, anche esterne alle funzioni di *business*;
- comunicazione preventiva all'AIFA dei nominativi delle figure aziendali che partecipano alle sedute di negoziazione;
- partecipazione, alle sedute per la negoziazione del prezzo dei farmaci, di almeno due/tre dipendenti della Società dotati dei necessari poteri (deleghe/procure) e in accordo con i regolamenti AIFA;
- verifica di completezza della documentazione predisposta ai fini della negoziazione, preventiva alla trasmissione all'AIFA;
- conferimento di apposita procura alle figure professionali aziendali che sottoscrivono gli accordi con l'AIFA;

- sottoscrizione, da parte di soggetti dotati di apposita procura, degli accordi negoziali con l'AIFA, in cui sono specificati anche gli eventuali tetti di spesa;
- tracciabilità delle modifiche intervenute alle varie parti del dossier, ed evidenza dei soggetti che le hanno apportate;
- condivisione interna delle strategie di prezzo da concordare e far approvare da Casa madre;
- restrizione degli accessi al portale AIFA per la trasmissione della documentazione di negoziazione, al personale autorizzato, a cui sono state assegnate *username* e *password*;
- tracciabilità dei contatti rilevanti avvenuti con esponenti delle Autorità Regolatorie;
- tracciabilità, mediante sistema informatico, dei contatti dei RAM/KAM, con esponenti della Pubblica Amministrazione;
- rilascio periodico, da parte delle figure aziendali coinvolte nella gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione ai fini delle attività di accesso al mercato (RAM/KAM/FAD), di una conferma in merito all'assenza di conflitti di interessi;
- erogazione, al personale della Società, di corsi di formazione generale, con riferimento ai principi del D.Lgs. 231/01, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al Codice Etico, al Codice Deontologico di Farmindustria, ai principi della normativa FCPA, alla *Privacy*, ad eventuali altre tematiche di *compliance*, ed erogazione di corsi di formazione specifica, con riferimento alle principali procedure della Società;
- verifica e approvazione della documentazione inerente alla domanda di inserimento dei prodotti nei Prontuari Regionali, anche da parte di figure esterne al *Market Access*;
- controllo e approvazione formale, attraverso apposito sistema informatico, della documentazione finale da presentare alle Commissioni per l'inserimento dei prodotti nei prontuari;
- formale sottoscrizione, da parte delle figure aziendali dotate dei necessari poteri (delega/procura), della lettera di accompagnamento della documentazione da inoltrare alle Commissioni regionali per l'inserimento dei prodotti nei prontuari;
- previsione nei contratti con i fornitori di specifiche clausole ex D.lgs. 231/2001;
- archiviazione dei contratti con la P.A.
- formale definizione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, per quanto riguarda le attività di *Market Access*.

## AREA A RISCHIO N. 2: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI AD USO UMANO

### ▪ Reati astrattamente ipotizzabili

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Truffa* (art. 640, comma 2 cod. pen.)
- *Frode informatica* (art. 640 ter)
- *Corruzione* (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)
- *Istigazione alla corruzione* (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319 quater)
- *Traffico di influenze illecite* (art. 346 bis cod. pen.)

#### **Violazioni sul diritto d'autore (Legge 633/1941)**

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

### ▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società potrebbe:

- donare o promettere somme di denaro o altre utilità non dovute, al MMG o allo specialista, al fine di indurre la prescrizione impropria dei prodotti della Società.

- offrire, donare o promettere, somme di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario", quale ad esempio un medico o altro operatore sanitario, che vanta o asserisce relazioni con referenti della PA con poteri decisionali, esponenti di più alto livello o politici, come prezzo della mediazione illecita di quest'ultimo con la PA stessa, al fine di perseguire un interesse della Società, tra cui, a titolo esemplificativo, l'agevolazione nell'immissione in commercio, nell'inserimento dei prontuari regionali o nella commercializzazione in generale dei prodotti;
- attraverso artifici e raggiri consistenti nella trasmissione di dati, informazioni e documenti alterati, o non corrispondenti al vero, all'AIFA o al Ministero della Salute, al fine di indurre i funzionari in errore, ed ottenere l'approvazione del materiale informativo, promozionale o pubblicitario anche in assenza dei requisiti necessari
- realizzare brochure e/o materiale informativo attraverso l'usurpazione di titoli di proprietà intellettuale.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

#### ▪ **Funzioni della società coinvolte**

- ISF
- Servizio Scientifico
- Business Unit
- Regulatory Affairs
- Marketing
- Direzione Medica

#### ▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali";
- MSD 01-11 ed MSD 01-11bis "Procedura Due Diligence per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i Pubblici Ufficiali";
- MSD 01-11 ter "Procedura Due Diligence terze parti";
- MSD 01-03 "Consulenze scientifiche, collaborazioni con consulenti, operatori sanitari e pubblici ufficiali";
- MSD 01-06 "Procedura Acquisto dati e servizi da enti pubblici e privati";
- MSD 02-10 "Sponsorizzazioni e quote associative";
- MSD 02-04 "Convegni, Congressi e FAD";
- MSD 02-03 "Gestione del materiale comunicazionale";
- MSD 02-13 "Sviluppo e implementazione attività digitali";
- MSD 15-03 "Market Research".

### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Attività di informazione scientifica e presentazione di farmaci a medici specialisti, di medicina generale e farmacisti;
- b) Gestione del materiale di informazione medico-scientifica e pubblicitario da sottoporre all'approvazione dell'AIFA/Ministero della Salute.

### **CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione

dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che regola il processo di ideazione, realizzazione, approvazione, distribuzione e consegna del materiale da utilizzare a supporto dell'informazione scientifica diretta alla classe medica, nonché le attività di distruzione e/o rivalidazione del materiale stesso;
- esistenza di un manuale di istruzioni che disciplina le attività di inserimento, nel sistema informativo aziendale, delle informazioni relative alle visite effettuate da parte degli Informatori Scientifici nell'ambito dell'attività di informazione scientifica;
- previsione di specifiche attività di verifica, volte ad appurare la corretta gestione dell'attività di informazione scientifica da parte della *Sales Force*, ovvero la validità del materiale promozionale a disposizione, e la corretta gestione dei campioni gratuiti da consegnare alla classe medica;
- predisposizione periodica, e successiva trasmissione ai Direttori delle B.U., di una reportistica delle visite effettuate dagli Informatori Scientifici, contenente il numero delle visite effettuate per ciascun medico;
- nomina formale del Responsabile del Servizio Scientifico e comunicazione della stessa all'AIFA;
- formalizzazione di un Piano di Formazione per la *Sales Force* relativo alle attività connesse all'informazione medico scientifica;
- erogazione, al personale della Società, di corsi di formazione generale, con riferimento ai principi del D.Lgs. 231/01, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al Codice Etico, al Codice Deontologico di Farmindustria, ai principi della normativa FCPA, alla *Privacy*, ad eventuali altre tematiche di *compliance*, ed erogazione di corsi di formazione specifica, con riferimento alle principali procedure della Società;
- tracciabilità delle attività formative attraverso un apposito applicativo informatico, nonché mediante la raccolta delle firme dei partecipanti e lo svolgimento di *test* di apprendimento;
- previsione di specifiche attività di verifica delle conoscenze acquisite dalla *Sales Force*, in seguito all'attività di formazione;
- indipendenza del Servizio Scientifico dalle Divisioni di *Business* e riporto gerarchico dello stesso alla Divisione *Medical Affairs*;
- esecuzione di *audit* periodici sulla *Sales Force*, volti a verificare, tra le altre cose, la corretta gestione dell'attività di informazione scientifica, la validità del materiale promozionale, la corretta gestione dei campioni gratuiti, ecc.;
- segregazione delle funzioni tra chi predispone, chi revisiona, chi approva e chi sottopone all'AIFA il materiale promozionale;
- esistenza di un *iter* autorizzativo del materiale promozionale e pubblicitario prodotto dalla Società, che vede coinvolte diverse figure aziendali in relazione alla tipologia di prodotto;
- tracciabilità, attraverso un apposito strumento informatico, di tutte le modifiche intervenute nel processo di produzione del materiale promozionale e pubblicitario, sino all'approvazione della versione finale;
- esistenza di *alert* automatici di sistema che segnalano in anticipo la scadenza del materiale promozionale;
- previsione di controlli preventivi, da parte di specifiche figure aziendali, della conclusione dell'*iter* autorizzativo, prima della stampa e della distribuzione del materiale promozionale;
- presentazione della domanda di autorizzazione del materiale promozionale nei confronti dell'AIFA, a cura di personale della Società formalmente incaricato;
- verifica preventiva rispetto alla consegna alla classe medica, da parte dell'informatore scientifico, della validità del materiale promozionale rispetto alla scadenza;

- archiviazione della ricevuta di deposito del materiale promozionale e registrazione, nell'ambito del sistema informatico, della data di deposito all'AIFA.

### AREA A RISCHIO N. 3: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI (AIC) E ALLE CONNESSE VARIAZIONI O RINNOVI

#### ▪ **Reati astrattamente ipotizzabili**

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Truffa (art. 640, comma 2 cod. pen.)*
- *Frode informatica (art. 640 ter)*
- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

#### ▪ **Potenziati modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società potrebbe corrispondere somme di denaro o altra utilità ai rappresentanti dell'AIFA a fini corruttivi, per ottenere l'AIC, o una sua modifica/rinnovo, ad esempio, con accelerazione della procedura di autorizzazione.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

#### ▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *Regulatory Affairs*

#### ▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali".*

### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Ricevimento della documentazione necessaria alla registrazione dei prodotti (ottenimento e mantenimento);
- b) Gestione delle richieste per l'ottenimento/modifica/rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

### **CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;

- esistenza di una procedura internazionale che regola l'interazione delle funzioni aziendali delle affiliate con le Agenzie Regolatorie dei vari paesi;
- esistenza di una procedura a livello locale che regola le attività legate all'ottenimento e al mantenimento delle AIC per prodotti registrati con procedura nazionale, di mutuo riconoscimento o decentrata;
- esistenza di una procedura a livello locale che regola la gestione delle attività inerenti al processo di traduzione dei testi dei prodotti registrati secondo la procedura centralizzata;
- chiara identificazione dei ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo di gestione delle modifiche/rinnovi AIC e nelle attività svolte a livello locale in fase di prima *submission*;
- conferimento di apposita procura al personale aziendale che firma la documentazione destinata all'Autorità Regolatoria;
- segregazione delle funzioni tra chi predispone la documentazione relativa alle richieste di autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi prodotti o per il mantenimento dei prodotti già esistenti, chi la verifica, chi la approva e chi, infine, procede al pagamento delle relative imposte;
- verifica di completezza ed accuratezza della documentazione da depositare all'AIFA per la richiesta di AIC, nonché verifiche di conformità alla normativa italiana, e sottoposizione preventiva della documentazione alla verifica della funzione regolatoria;
- verifica della corretta traduzione della documentazione da depositare all'AIFA per la richiesta di AIC;
- partecipazione, alle riunioni presso l'AIFA, di almeno due dipendenti della Società dotati dei necessari poteri (delega/procura);
- conferimento di apposita delega al dipendente responsabile della consegna della documentazione presso l'AIFA;
- formalizzazione, mediante apposito verbale, dei contatti più rilevanti avvenuti con esponenti delle Autorità Regolatorie;
- archiviazione della documentazione di supporto relativa alle richieste di AIC, e al deposito presso l'AIFA;

#### AREA A RISCHIO N. 4: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VACCINI

##### ▪ **Reati astrattamente ipotizzabili**

##### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

##### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

##### ▪ **Potenziati modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società potrebbe corrispondere somme di denaro o altra utilità agli esponenti della Regione (es. Responsabili della gestione delle gare vaccinali), al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara regionale per l'acquisto dei vaccini.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

##### ▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *BU Vaccini*
- *Distribution & In Market Quality*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- MSD 01-11 *"Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali"*;
- MSD 01-11 ed MSD 01-11bis *"Procedura Due Diligence per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i Pubblici Ufficiali"*;
- MSD 01-11 ter *"Procedura Due Diligence terze parti"*;
- MSD 01-03 *"Consulenze scientifiche, collaborazioni con consulenti, operatori sanitari e pubblici ufficiali"*;
- MSD 01-06 *"Procedura Acquisto dati e servizi da enti pubblici e privati"*;
- MSD 02-10 *"Sponsorizzazioni e quote associative"*;
- MSD 02-04 *"Convegni, Congressi e FAD"*;
- MSD 02-02 *"Campioni Gratuiti"*;
- MSD 01-03 *"Creazione realizzazione materiale di informazione scientifica comunicazionale"*;
- MSD 02-13 *"Sviluppo e implementazione attività digitali"*;
- MSD 15-03 *"Market Research"*;
- MSD 17 02 *"Gestione delle attività di ricevimento e rilascio alla distribuzione dei vaccini MSD"*;
- MSD 17 03 *Gestione locale degli stati di carenza.*

#### ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Gestione dei rapporti istituzionali, a livello nazionale e regionale, per il monitoraggio delle politiche relative alle vaccinazioni;
- b) Gestione dei rapporti a livello regionale e attività di informazione connessa alle campagne vaccinali.

#### CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che regola le attività connesse alla gestione dei rapporti con la PA nelle attività di commercializzazione dei vaccini;
- conferimento di apposite procure e/o deleghe alle figure aziendali coinvolte nelle attività connesse alla commercializzazione dei vaccini;
- segregazione delle funzioni tra chi gestisce l'attività di confronto delle politiche vaccinali con esponenti della PA, chi gestisce la predisposizione della documentazione per le gare regionali relative ai vaccini, chi gestisce gli ordini di vendita e chi gestisce la consegna dei prodotti;
- definizione di regole formalizzate e di principi di condotta nella gestione degli incontri con gli esponenti della PA;
- rendicontazione a adeguati livelli gerarchici, degli incontri rilevanti intervenuti con la PA sulle tematiche relative alle politiche e alle campagne vaccinali;
- esistenza di un processo di verifica e approvazione della documentazione eventualmente consegnata alle istituzioni, nazionali e/o regionali, ai fini della presentazione di dati e informazioni rilevanti sulle tematiche vaccinali;

- erogazione, al personale coinvolto nella gestione dei rapporti con la PA, della formazione sulle principali tematiche di *compliance* (Modello 231; Codice Etico di Gruppo; Codice Deontologico di Farmindustria; normativa FCPA);
- tracciabilità delle attività formative attraverso un apposito applicativo informatico, nonché mediante la raccolta delle firme dei partecipanti e lo svolgimento di *test* di apprendimento; tracciabilità ed archiviazione della documentazione consegnata e/o inviata ad esponenti della PA.

## AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE A GARE/PROCEDURE NEGOZiate/PRIVATIVE CON AZIENDE SANITARIE E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI

### ▪ Reati astrattamente ipotizzabili

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Truffa* (art. 640, comma 2 cod. pen.)
- *Corruzione* (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)
- *Istigazione alla corruzione* (art. 319 bis cod. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
- *Traffico di influenze illecite* (art. 346 bis cod. pen.)
- *Frode nelle pubbliche forniture* (art. 356 c.p.)

#### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati* (art. 2635 cod. civ.)
- *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635 bis cod. civ.)

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

### ▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe alterare i dati contenuti nella documentazione relativa alla gara/offerta, al fine di indurre i funzionari pubblici in errore ed ottenerne l'aggiudicazione in assenza dei requisiti necessari;
- potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona, somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita qualsiasi altra funzione direttiva o chi sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti - di seguito, congiuntamente, "Soggetti Rilevanti") di un competitor, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, si adoperi perché la propria azienda presenti un'offerta anomala; o ancora, cagioni l'esclusione dalla gara della propria azienda, avvantaggiando indebitamente la Società;
- promettere somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al funzionario pubblico; conferimento di incarico di consulenza), in occasione della partecipazione alla seduta di gara o in incontri per illustrare i contenuti dell'offerta, al Pubblico Ufficiale, o all'Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di ottenere, ad esempio:
  - l'affidamento diretto dell'incarico, o mediante procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dal codice degli appalti;
  - l'assegnazione dell'incarico mediante cottimo fiduciario o procedura di gara, in assenza o insufficienza dei requisiti tecnici ed economici richiesti per essere ammessi e/o ottenere l'aggiudicazione;



- commettere frode nella conduzione di un contratto con la Pubblica Amministrazione ovvero nell'adempimento di tutti gli obblighi correlati, non adempiendo alla propria prestazione o fornendo prestazioni diverse o di qualità inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto;
- donare o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con esponenti della stazione appaltante pubblica, come prezzo della sua mediazione illecita con questi ultimi, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio, l'aggiudicazione della gara in assenza dei requisiti necessari.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *Supply Chain & Tenders*
- *Procuratori/delegati di MSD*
- *Distribution & In Market Quality*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo**

- *MSD 01-15 "Gestione delle gare ospedaliere e dei prezzi";*
- *MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali".*

## ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Predisposizione della documentazione di gara e/o della documentazione dell'offerta, sottoposizione all'azienda sanitaria interessata e stipula dei contratti;
- b) Partecipazione alle sedute di gara e/o agli incontri per illustrare la documentazione dell'offerta.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che regola le attività connesse alla partecipazione alle gare, alle procedure negoziate ed alle trattative private con le aziende sanitarie, pubbliche e private e che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte;
- conferimento di apposita procura alle figure aziendali responsabili di sottoscrivere le offerte dei prodotti della Società, di firmare la documentazione propedeutica alla partecipazione alle gare, di sottoscrivere la documentazione di gara, di rappresentare la Società nei confronti di terzi durante la partecipazione alle sedute di gara e di sottoscrivere i relativi contratti;
- segregazione delle funzioni tra chi predispone la documentazione di gara, chi definisce i range di scontistica massima applicabile per singolo prodotto, chi approva la documentazione di gara ed esegue i necessari controlli al fine di assicurare la correttezza e completezza della stessa, e chi verifica successivamente la corrispondenza tra i contenuti dell'offerta e quelli del contratto;

- valutazione preliminare in merito all'opportunità di partecipare alle gare, da parte di adeguate figure aziendali;
  - previsione di specifiche regole volte a disciplinare le modalità di richiesta di chiarimenti agli Enti Pubblici inerenti al procedimento di gara;
  - verifica di completezza e accuratezza della documentazione di gara, nonché di coerenza della documentazione di gara rispetto al bando e al capitolato, e della correttezza dei prezzi applicati;
  - sigla della documentazione di gara, ad evidenza dei controlli svolti, da parte delle figure aziendali responsabili;
  - verifica e approvazione del prezzo di offerta, da parte di adeguate figure aziendali;
  - formale approvazione del prezzo di offerta per quanto riguarda i prodotti scaduti di brevetto, da parte delle figure aziendali dotate dei necessari poteri (delega/procura);
  - esistenza di un comitato adibito alla definizione dei prezzi per i vaccini, preventiva alla loro approvazione da parte delle figure aziendali dotate dei necessari poteri, a livello internazionale;
  - formale richiesta di eventuali eccezioni, rispetto ai *range* di scontistica per i prodotti *off-patent*, approvati da Casa madre;
  - formale autorizzazione alla scontistica commerciale da parte delle figure aziendali preposte alla valutazione di eventuali rischi di posizione dominante e/o di concorrenza sleale;
  - presenza, nei contratti con le strutture sanitarie, di formule contrattuali *standard*, quali clausole di risoluzione espressa ex D.Lgs. 231/01;
  - verifica di coerenza tra quanto previsto nei contratti e quanto previsto nelle offerte presentate;
  - verifica e approvazione formale dei contratti da parte di adeguate figure aziendali, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
  - inserimento dei prezzi all'interno del sistema aziendale e successiva verifica degli stessi, al fine di garantirne l'allineamento a quelli contenuti nella documentazione contrattuale;
  - firma di tutti i contratti con le aziende sanitarie, pubbliche o private, e con altri enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, da parte di figure aziendali dotate di apposita procura;
  - trasmissione della documentazione per la partecipazione alle gare telematiche, in formato elettronico, firmata nel rispetto delle deleghe e procure in essere;
  - formale individuazione della figura aziendale preposta all'invio telematico, alla stazione appaltante, della documentazione di gara firmata digitalmente;
  - conferimento di apposita procura alle figure aziendali che partecipano alla seduta di gara;
  - comunicazione ai responsabili di sede e all'ufficio gare, da parte delle figure professionali che hanno partecipato alla seduta di gara, dell'esito della stessa e delle eventuali altre informazioni rilevanti;
  - tracciabilità delle offerte presentate mediante sistema informatico;
  - archiviazione di tutta la documentazione di gara e della copia del contratto firmato dalla stazione appaltante;
- Identificazione di un soggetto responsabile del contratto/commissa;
  - Monitoraggio periodico delle performance delle gare a cui la Società partecipa.

## AREA A RISCHIO N. 6: GESTIONE DELLE VENDITE AL CANALE INTERMEDIO

- 319 bis, cod. pen.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater, cod. pen.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)

### **Ricettazione e riciclaggio**

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)*

#### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

#### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

##### **▪ Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe porre in essere delle condotte improprie nei confronti di fornitori al fine di remunerare indirettamente un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
- potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito della gestione delle transazioni di vendita, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
- potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona, somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita qualsiasi altra funzione direttiva o chi sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti - di seguito, congiuntamente, "Soggetti Rilevanti") di un ente privato, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, si adoperi per emettere ordini di acquisto o stipulare contratti a condizioni vantaggiose per la Società.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

##### **▪ Funzioni della società coinvolte**

- *Commercial Strategy*
- *Finance*

##### **▪ Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali";*
- *MSD 01-11 ed MSD 01-11bis "Procedura Due Diligence per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i Pubblici Ufficiali";*
- *MSD 01-11 ter "Procedura Due Diligence terze parti";*

#### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- Definizione delle vendite dei prodotti commerciali;
- Qualifica e creazione dell'anagrafica cliente;
- Gestione e monitoraggio degli ordini e delle vendite;

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura a regolamentazione delle attività relative alla gestione delle vendite al canale intermedio;
- conferimento di specifica procura alle figure aziendali responsabili di sottoscrivere i contratti nell'ambito della gestione delle vendite;
- definizione e approvazione delle vendite dei prodotti commerciali;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei clienti mediante la procedura Denied Party Screening System;
- esistenza di un iter autorizzativo per la creazione/modifica delle anagrafiche dei clienti;
- esistenza di controlli sulla corretta valorizzazione degli ordini di vendita;
- Approvazione/sblocco degli ordini di vendita da parte delle figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- controlli automatici sulla disponibilità dei prodotti;
- controlli volti a verificare la corretta fatturazione attiva;
- monitoraggio dell'andamento delle vendite.

## AREA A RISCHIO N. 7: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE/SPONSORIZZAZIONE/ ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, RIUNIONI SCIENTIFICHE, CONGRESSI, CONVEGNI E INVESTIGATOR MEETINGS

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis cod. pen.)*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

### **Violazioni sul diritto d'autore (Legge 633/1941)**

#### **Delitti contro la personalità individuale**

- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (artt. 600-quinquies c.p.)*

### **Reati di ricettazione e riciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001)**

- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 cod. pen.)*

### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*

### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

#### **▪ Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe sponsorizzare un evento, anche in conseguenza di induzione indebita da parte del Pubblico Ufficiale, o dell'Incaricato di Pubblico Servizio, quale controprestazione di possibili decisioni, provvedimenti o comunque attività vantaggiose per la Società, quale potrebbe essere la prescrizione di farmaci o l'aggiudicazione di forniture;
- potrebbe conferire incarichi fittizi, o per importi sovrastimati, ad un "intermediario" (agenzia organizzativa) che vanta o asserisce relazioni con esponenti della PA, come prezzo della mediazione illecita di quest'ultimo con la PA stessa, al fine di perseguire un interesse della Società, tra cui, a titolo esemplificativo, la prescrizione di farmaci o l'aggiudicazione di forniture
- potrebbe gestire in modo improprio, ordini e contratti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- al fine di ottenere un risparmio dei costi, sfruttare attività di prostituzione, anche a danni di minori, nell'ambito dell'organizzazione o sponsorizzazione di eventi o investigator meeting;
- potrebbe utilizzare immagini e testi nell'ambito dell'evento in violazione della normativa sul diritto d'autore;
- potrebbe utilizzare beni, denaro o altra utilità di provenienza illecita (delitto/contravvenzione) quale oggetto della donazione o di altra liberalità, o per la copertura delle spese di sponsorizzazione/ organizzazione di eventi, congressi, anche al possibile fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, o di impiegare le stesse in attività economiche o finanziarie;
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti). Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

#### **▪ Funzioni della società coinvolte**

- *Business Unit*
- *Congress & Events*

#### **▪ Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 02-04 "Procedura Convegni, Congressi ed eventi di Formazione a distanza";*
- *MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali";*

- MSD 01-11 ed MSD 01-11bis "Procedura Due Diligence per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i Pubblici Ufficiali";
- MSD 01-11 ter "Procedura Due Diligence terze parti".

## ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Partecipazione, organizzazione e sponsorizzazione di eventi congressuali;
- b) Organizzazione di *investigator meetings*;
- c) Organizzazione e gestione logistica degli eventi.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che disciplina le modalità di partecipazione della Società a congressi, convegni e riunioni scientifiche inerenti ai medicinali ad uso umano, e che disciplina le attività, i percorsi autorizzativi e i vincoli di spesa relativamente a tutte le fasi del processo di sponsorizzazione di eventi;
- esistenza di una procedura che disciplina le attività di creazione, realizzazione e gestione del materiale di informazione scientifica e comunicazionale;
- esistenza di una procedura che regola le attività connesse alla pianificazione, esecuzione e chiusura degli *investigator meeting*;
- conferimento di apposita procura alle figure professionali aziendali che sottoscrivono contratti e accordi per eventi;
- formale divieto al personale, di suggerire o influenzare, direttamente o indirettamente, il provider di convegni ECM, nella scelta dei contenuti e dei relativi relatori;
- formale divieto di partecipazione agli eventi per specifiche figure aziendali;
- esistenza di regole e limiti da rispettare in relazione agli eventi, relativamente all'ospitalità, la durata massima, la località, le sedi ammissibili, le spese ammissibili, ecc., in conformità ai vincoli normativi e deontologici;
- segregazione delle funzioni tra chi propone la partecipazione/sponsorizzazione degli eventi e chi la approva e chi verifica la rendicontazione delle spese;
- verifica della finalità scientifica dell'evento e approvazione del programma da parte del *Medical Manager* competente;
- verifica preventiva, per l'evento proposto, del rispetto dei requisiti di *compliance* previsti dal D.Lgs. 219/06 e dal Codice Deontologico di Farmindustria e predisposizione della documentazione necessaria ai fini della presentazione della domanda all'AIFA, laddove necessaria;
- esistenza, nel contratto stipulato con il fornitore che si occupa della trasmissione all'AIFA della domanda di sponsorizzazione, di clausole *standard* sulla conoscenza e rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
- monitoraggio sulle domande presentate all'AIFA dal fornitore esterno per conto di MSD;
- chiara e formale identificazione delle tipologie di spesa attraverso le quali la Società può contribuire alla sponsorizzazione di eventi congressuali/formativi;
- acquisizione di specifica modulistica, debitamente compilata e firmata dall'Operatore Sanitario sponsorizzato dalla Società, comprendente un'autodichiarazione riguardante la

propria attività, l'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali, l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al proprio ente di appartenenza in merito alla partecipazione sponsorizzata alla manifestazione congressuale, nonché il *form* del consenso EFPIA per la pubblicazione del trasferimento di valore;

- esistenza di un processo strutturato per la gestione del rischio di conflitto di interessi degli Operatori Sanitari invitati agli eventi;
- esistenza di specifici controlli automatici volti a garantire il rispetto dei limiti sul numero degli inviti agli Operatori Sanitari;
- formale identificazione di soglie limite per quanto riguarda il rapporto tra *speaker*/invitati;
- formale approvazione, da parte delle figure aziendali dotate di necessari poteri, per gli eventi in cui il rapporto tra *speaker*/invitati sia inferiore alle soglie identificate;
- verifica di coerenza tra le tematiche oggetto dell'evento congressuale e la specializzazione dei partecipanti;
- verifica periodica dei requisiti di *compliance* previsti dal D.Lgs. 219/06 e dal Codice Deontologico di Farmindustria, per ogni evento organizzato/sponsorizzato dalla Società;
- attivazione degli *investigator meeting* esclusivamente a fronte di protocolli di studio, debitamente approvati e depositati presso il Comitato Etico;
- verifiche sull'avvenuta qualifica dei fornitori a cui deve essere affidata la gestione degli eventi;
- selezione e individuazione di fornitori preferenziali per l'organizzazione degli eventi, e previsione di diversi livelli di approvazione in caso di ricorso a fornitori non preferenziali;
- stipula di contratti *standard* con le agenzie esterne incaricate dell'organizzazione degli eventi, contenenti, tra le altre cose, specifiche clausole ex D.Lgs. 231/01, riferimenti all'FCPA e il diritto della Società ad effettuare *audit* sul fornitore;
- esistenza di uno specifico processo approvativo nel caso la Società non si avvalga del supporto delle agenzie organizzative preferenziali;
- verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute dall'agenzia che ha gestito l'evento e della coerenza del consuntivo con il preventivo;
- rendicontazione analitica, all'AIFA, delle spese relative agli eventi;
- verifica e autorizzazione preventiva, da parte della Società, di ogni eventuale richiesta di rimborso spese degli Operatori Sanitari partecipanti all'evento;
- archiviazione sistematica della documentazione prodotta nell'ambito della sponsorizzazione/organizzazione degli eventi.

## AREA A RISCHIO N. 8: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL CO-MARKETING, CO-PROMOTION, OUT-LICENSING E THIRD PARTY PROMOTION (BUSINESS PARTNERS)

### ▪ Reati astrattamente ipotizzabili

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)
- Istigazione alla corruzione (art. 319 bis cod. pen.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater, cod. pen.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)

#### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)

#### **Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis e 25 bis1 D.Lgs. 231/2001)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- *Commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter)*

**Reati di ricettazione e riciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001)**

- *Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)*
- *Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 cod. pen.)*

**Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)*

*Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*

**Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

▪ **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe sfruttare relazioni esistenti, o asserite, con i Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio per ottenere denaro o altra utilità per la Società, in cambio della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale /Incaricato di Pubblico Servizio;
- potrebbe dare, offrire o promettere, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti di una casa farmaceutica con la quale la Società ha stipulato accordi, ad esempio di co-marketing o co-promotion, al fine di ottenere il riconoscimento di ricavi non effettivamente dovuti.  
La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- potrebbe compiere atti di illecita concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio dell'attività di distribuzione e promozione;
- potrebbe mettere in atto operazioni di trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito della gestione delle attività svolte con partner commerciali (es.: co-marketing; co-promotion), e nel riconoscimento dei compensi a questi dovuti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
- potrebbe, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.).

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *E2E Strategic Unit Business Development*
- *Finance*
- *Regulatory Affairs*
- *Medical Affairs*
- *Market Access & Commercial Strategy & Ops*
- *Marketing*
- *Legal & Compliance*
- *SVP Managing Director*
- *Procuratori/delegati di MSD*
- *Distribution & In Market Quality*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali";*



- MSD 01-11 ed MSD 01-11bis "Procedura Due Diligence per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i Pubblici Ufficiali";
- MSD 01-11 ter "Procedura Due Diligence terze parti";
- MSD 01-06 "Procedura Acquisto dati e servizi da enti pubblici e privati"
- MSD 15-10 "Procedura Onepager".

## ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Individuazione della controparte da coinvolgere nell'attività promozionale;
- b) Sottoscrizione degli accordi di *co-marketing*, *co-promotion*, *out-licensing* e *third party promotion* e gestione delle relative attività;
- c) Rendicontazione delle attività di *co-marketing*, *co-promotion*, *out-licensing* e *third party promotion*.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- esistenza di linee guida a regolamentazione delle attività connesse alla gestione degli accordi di *co-promotion*, *co-marketing*, *third party promotion*, *out-licensing* e di distribuzione;
- segregazione delle funzioni tra chi seleziona i *business partner*, chi approva le relative iniziative di *co-marketing*, *co-promotion*, etc., e chi verifica i risultati raggiunti e autorizza il pagamento di eventuali compensi dovuti alla controparte;
- approvazione delle iniziative promozionali e commerciali, congiunte con altre case farmaceutiche, da parte di più funzioni aziendali locali nonché di alcune funzioni *Corporate*;
- previsione di specifiche attività di verifica sull'attendibilità e onorabilità dei partner potenziali, che, tra le altre cose, prevedono l'applicazione della procedura di *due diligence* sulle terze parti;
- formalizzazione dei criteri di individuazione e scelta dei *business partner*;
- coinvolgimento, nella fase di negoziazione con la controparte commerciale, di referenti di diverse funzioni aziendali, in base alle rispettive competenze;
- utilizzo di *standard* contrattuali per la formalizzazione degli accordi, approvati internamente e dalle competenti funzioni di Casa madre;
- presenza, nei contratti con i *business partner*, di formule contrattuali *standard*, quali clausole di conformità ex D.Lgs. 231/01, il diritto della Società ad effettuare *audit* sul *partner* commerciale;
- chiara definizione, nei contratti stipulati con i *business partner*, degli obblighi e delle responsabilità delle parti, tra cui, a titolo esemplificativo, la gestione della formazione della forza vendite, l'attività di informazione scientifica, le modalità di gestione degli adempimenti di farmacovigilanza, le modalità di reporting delle attività svolte;
- chiara definizione, nei contratti stipulati con i *business partner*, delle condizioni economiche dell'accordo, dei criteri per il riconoscimento dei compensi di competenza delle parti, delle modalità per la determinazione del valore da corrispondere alla controparte, etc.;
- esplicita previsione, nei contratti stipulati con i *business partner*, dell'obbligo della controparte di comunicare tempestivamente eventuali variazioni significative dell'azionariato (*change of control*);
- approvazione e firma dei contratti con i *business partner*, da parte di figure aziendali dotate di apposita procura;

- verifica e approvazione del materiale informativo e promozionale utilizzato dal *partner* commerciale, da parte della Direzione Medica della Società;
- erogazione, al personale della controparte commerciale, della formazione sulle tematiche di *compliance*, anticorruzione e normativa FCPA;
- monitoraggio, da parte di diverse funzioni aziendali, della reportistica delle attività svolte, prodotta dai *business partner*;
- verifica a consuntivo dei risultati raggiunti e ricalcolo degli importi dovuti ai *business partner*, prima dell'approvazione del relativo pagamento;
- formale definizione delle tipologie di Customer/Partner di riferimento con i quali è possibile stipulare contratti di partnership
- verifica preliminare circa il Fair Market Value del progetto da sponsorizzare
- formale definizione delle tipologie di iniziative che possono essere oggetto degli accordi di partnership.

## AREA A RISCHIO N. 9: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA FARMACOVIGILANZA

### ▪ Reati astrattamente ipotizzabili

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Truffa (art. 640, comma 2 cod. pen.)*
- *Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Induzione a dare e promettere utilità (art. 319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

### ▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe dare o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con referenti della PA, come prezzo della sua mediazione illecita con la PA stessa, al fine di perseguire un interesse della Società come, ad esempio, evitare che vengano effettuate segnalazioni di reazioni avverse o di difetti di qualità sul prodotto con conseguenti effetti pregiudizievoli nella commercializzazione dei farmaci;
- potrebbe elargire denaro o altre utilità a clienti soggetti pubblici, quali medici, professori universitari ecc., al fine di evitare, ad esempio, che siano effettuate segnalazioni di reazioni avverse con conseguenti effetti pregiudizievoli nella commercializzazione dei farmaci;
- attraverso artifici e raggiri nei confronti della P.A. negli adempimenti informativi relativi alla tollerabilità ed alla segnalazione delle reazioni avverse, al fine di impedire effetti pregiudizievoli nella commercializzazione del farmaco..

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

### ▪ Funzioni della società coinvolte

- *Drug Safety Italy Pharmacovigilance*;
- *Designed Point Of Contact (segnalazione Product Quality Complaint)*.
- **Procedure *pro tempore* adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**
- *PV-IT-ER01 Activities managed within the GPV local Country Operation of Italy*;

- *SOP PV-GLB-02 Supplemental Guidance and Procedures to Select Global Documentation and Standards;*
- *SOP PV-GLB-03 Country Pharmacovigilance (PV) Aggregate Safety Report Scheduling and Submission;*
- *SOP PV-GLB-06 Country & Regional International Pharmacovigilance Personnel Training;*
- *SOP PV-GLB-07 Receipt and Intake of Pharmacovigilance Information at International Pharmacovigilance;*
- *SOP PV-GLB-08 Transmission of Information from the PV Intake Tool;*
- *SOP PV-GLB-09 Submission of Individual Case Safety Reports to Health Authorities (HAs);*
- *SOP PVI Case Management Guideline Document 245-PV006-002 Version 6.0;*
- *SOP-3306, Version 1.0 - Management of Internal Audits in GRACS*

## **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione per gli adempimenti informativi relativi alla tollerabilità dei prodotti farmaceutici e / o segnalazioni di reazioni avverse;
- b) Gestione delle segnalazioni nei confronti dell'Autorità regolatoria competente.

## **CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che regola le attività inerenti alla farmacovigilanza in conformità con quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, e che definisce gli obblighi di comunicazione verso l'AIFA, nonché le responsabilità e le tempistiche di segnalazione degli eventi avversi;
- segregazione delle funzioni tra chi esegue le investigazioni relative alle segnalazioni mediche, chi elabora le risposte e chi le firma;
- nomina e registrazione presso la Rete Nazionale di Farmacovigilanza e presso l'AIFA, del Responsabile della farmacovigilanza;
- restrizione dell'accesso alla rete di farmacovigilanza mediante *user-id* e *password* personali, assegnate esclusivamente alle figure aziendali che operano nell'ambito della funzione di farmacovigilanza;
- controlli formalizzati volti a garantire la tempestiva valutazione delle segnalazioni ricevute, ai fini dell'eventuale comunicazione alla funzione farmacovigilanza e alle autorità regolatorie italiane;
- comunicazione tempestiva, alla funzione di farmacovigilanza, di ogni segnalazione avversa di cui si venisse a conoscenza;
- verifica giornaliera, da parte della funzione di farmacovigilanza, della presenza di segnalazioni di eventi avversi sul circuito dell'AIFA;
- previsione di un processo atto a garantire che le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse siano raccolte, ordinate, archiviate e accessibili;

- compilazione di appositi *form standard*, sulla base delle segnalazioni di eventi avversi acquisite direttamente, o ricevute dagli Informatori Scientifici, e successiva trasmissione formale a Casa madre;
- trasmissione all'AIFA dei *Periodic Safety Update Report (PSUR)*, predisposti da Casa madre, a firma del Responsabile della funzione di farmacovigilanza, previo controllo di completezza e accuratezza dei dati;
- trasmissione formale, da parte della funzione di farmacovigilanza, agli Informatori Scientifici, di apposita comunicazione contenente l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, qualora vengano richieste modifiche rispetto al profilo di sicurezza dei farmaci, dall'EMA/AIFA;
- erogazione, tramite piattaforma *e-learning*, al personale della Società, di corsi di formazione in materia di farmacovigilanza, concernenti le informazioni necessarie per la corretta gestione degli adempimenti in materia di segnalazione di eventi avversi, anche solo potenziali;
- previsione di specifiche attività di verifica delle conoscenze acquisite, in seguito all'attività di formazione in materia di farmacovigilanza;
- partecipazione, del Responsabile della funzione di farmacovigilanza, alla definizione dei contratti relativi ad attività con possibili implicazioni in termini di farmacovigilanza (es.: *co-promotion, co-marketing*, contratti per studi clinici, *patient support program*, ecc.);
- archiviazione, da parte della funzione di farmacovigilanza, della documentazione relativa alle attività di gestione delle segnalazioni.

## AREA A RISCHIO N. 10: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TRACCIABILITÀ DEL FARMACO

### ▪ Reati astrattamente ipotizzabili

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Truffa* (art. 640, comma 2 cod. pen.)
- *Frode informatica* (art. 640 ter c.p.)
- *Corruzione* (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)
- *Traffico di influenze illecite* (art. 346 bis cod. pen.)

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

### ▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe alterare il sistema informatico con il quale vengono trasmessi i dati e le informazioni alla Banca dati del Ministero della Salute;
- potrebbe corrispondere somme non dovute, o di altra utilità, al Pubblico Ufficiale al fine di evitare lo smaltimento di farmaci scaduti o comunque non esitabili.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

### ▪ Funzioni della società coinvolte

- *Distribution & Logistics*
- *Distribution & In Market Quality*

### ▪ Procedure *pro tempore* adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- MSD 17-10 "Processo di Tracciabilità del farmaco";
- MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali".

## ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Trasmissione di dati e comunicazioni periodiche al Ministero della Salute ai fini della tracciabilità dei farmaci;
- b) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in fase di distruzione dei farmaci.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di un documento descrittivo del processo di gestione dei dati a sistema ai fini della tracciabilità dei farmaci, della produzione delle informazioni e la successiva trasmissione al Ministero della Salute;
- esistenza di una procedura aziendale che regola la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- esistenza di una procedura aziendale che, tra le altre cose, regola la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle attività inerenti alla distruzione e lo smaltimento dei farmaci;
- comunicazione formale al Ministero della Salute, della figura aziendale responsabile della trasmissione dei dati per ciò che concerne la tracciabilità dei farmaci;
- formale individuazione del soggetto responsabile dell'upload dei dati relativi alle movimentazioni dei farmaci, valorizzate, sul sito del Ministero;
- verifica di completezza e accuratezza del file delle movimentazioni dei farmaci trasmesso al Ministero, da parte della funzione responsabile delle attività di distribuzione e logistica;
- attività di monitoraggio della scadenza e dell'esitabilità dei farmaci da parte delle competenti funzioni aziendali;
- approvazione formale della lista dei prodotti da sottoporre a smaltimento/distruzione;
- autorizzazione formale, da parte di adeguate figure aziendali, per il blocco a sistema dei lotti non esitabili;
- conservazione e aggiornamento, da parte di adeguate figure aziendali, del formulario del materiale destinato alla distruzione;
- controfirma dei verbali predisposti dalle autorità competenti, in occasione delle attività di distruzione dei farmaci, da parte di una figura aziendale dotata dei necessari poteri;
- tracciabilità del processo di smaltimento/distruzione dei farmaci;
- archiviazione della documentazione relativa alla "distruzione fiscale" dei farmaci.

## AREA A RISCHIO N. 11A: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AGLI STUDI CLINICI INTERNAZIONALI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Truffa (art. 640, comma 2 cod. pen.)*
- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*

- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis cod. pen.)*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

#### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

#### **Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio**

- *Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)*

#### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*

#### **Reati transnazionali (L. 146/2006)**

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

#### ▪ **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe mettere in atto artifici o raggiri nei confronti del Pubblico Ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio, o di enti pubblici o dello Stato, volti ad alterare in maniera più favorevole alla società il contenuto del protocollo sperimentale o della documentazione richiesta per l'approvazione dello studio, con lo scopo ultimo di ottenere l'approvazione, o in tempi più rapidi, o in assenza delle condizioni necessarie;
- potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti di società o enti privati (es. CRO) affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, alterino i risultati di uno studio clinico a vantaggio della Società;
- potrebbe mettere in atto operazioni di trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito della gestione delle attività svolte con le CRO e/o i centri sperimentatori e, nel riconoscimento dei compensi a questi dovuti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
- potrebbe, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari;
- potrebbe realizzare un accordo tra più soggetti al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n°146/06, laddove la condotta illecita sia realizzata: in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo, siano avvenute in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

#### ▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *Clinical Research GCTO*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- Doc 006-IT001 "*FCPA Compliance Due Diligence in Clinical Research*";
- Doc. N.014-IT001 "*Budget Contracts and Payments*";
- Doc. 011-IT001 "*Ancillary Supplies*";
- Doc. 023-IT001 "*Clinical Supplies Management, Return and Destruction*";
- MSD 01-11 "*Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali*".

## **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Predisposizione della documentazione richiesta per l'approvazione dello studio e sottoposizione della stessa ai Comitati Etici/Autorità competenti;
- b) Individuazione dei centri sperimentatori e gestione dei relativi rapporti;
- c) Gestione dei rapporti con le CRO.

## **CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di procedure che regolamentino le attività connesse alla pianificazione, gestione ed esecuzione degli studi clinici internazionali;
- segregazione delle funzioni nell'ambito delle attività di predisposizione del *budget* per l'esecuzione dello studio e chi lo approva, con il coinvolgimento delle competenti funzioni internazionali;
- approvazione del *budget* degli studi internazionali, predisposto a livello *Corporate* e perfezionato a livello locale, tramite apposito sistema informatico e in funzione dei poteri vigenti;
- conduzione degli studi internazionali in presenza di un *concept* e relativo protocollo sviluppati e approvati dalle competenti funzioni di Casa madre;
- comunicazione alla *Corporate* in caso di modifiche al protocollo, volta alla conseguente approvazione del documento e all'eventuale modifica del *budget*;
- approvazione, da parte di una figura aziendale dotata dei necessari poteri, di tutte le comunicazioni formali che intervengono con esponenti della Pubblica Amministrazione, nell'ambito dell'attivazione e conduzione degli studi clinici;
- verifica di completezza e accuratezza della documentazione da inoltrare ai Comitati Etici e all'AIFA;
- comunicazione delle eventuali modifiche dei protocolli ai Comitati Etici interessati e alle Autorità competenti;
- archiviazione elettronica della documentazione trasmessa ai Comitati Etici e all'AIFA, tramite apposito sistema informatico;
- segregazione delle funzioni tra chi (a livello *Corporate*) definisce il numero di centri sperimentatori da coinvolgere e il numero dei pazienti da arruolare, chi predispone la lista dei potenziali centri, chi verifica e valida tale lista e chi valuta l'adeguatezza dei centri rispetto allo studio;

- esistenza di un processo strutturato per l'approvazione dei centri sperimentatori da coinvolgere nella conduzione degli studi internazionali;
- verifiche su situazioni di potenziale conflitto di interessi riguardo i centri sperimentatori coinvolti;
- segregazione delle funzioni tra chi seleziona i centri sperimentatori, chi supervisiona lo svolgimento delle attività e chi redige i report dell'attività di sperimentazione;
- esistenza di criteri predefiniti a livello globale per la determinazione del corrispettivo da riconoscere al centro sperimentatore per gli studi clinici internazionali;
- previsione, nei contratti con i centri sperimentatori incaricati della conduzione degli studi clinici, di clausole ex D.Lgs. 231/01, di riferimenti alla Buona Pratica Clinica e clausole che consentano la possibilità di svolgimento di *audit* da parte della Società;
- esplicitazione, nell'ambito del contratto con i centri sperimentatori, del corrispettivo da riconoscere per ciascuna attività prevista dallo studio;
- formale sottoscrizione, da parte delle figure aziendali dotate dei necessari poteri (delega/procura), dei contratti con i centri sperimentatori coinvolti nello svolgimento degli studi clinici internazionali;
- predisposizione di una lista di fornitori qualificati;
- formale definizione di un processo di qualifica della CRO;
- selezione e contrattualizzazione, da parte delle competenti funzioni di Casa madre, delle *Contract Research Organization* (CRO) coinvolte negli studi internazionali e previsione, nell'ambito dei contratti stipulati a livello locale, di apposite clausole risolutive ex D.Lgs. 231/01, nonché di specifiche clausole a garanzia della conformità alle norme di Buona Pratica Clinica;
- selezione e contrattualizzazione a livello locale dei soggetti che si occupano delle attività a supporto dello studio (es.: attività amministrative), in base alle procedure applicabili nella gestione degli acquisti;
- avvio degli studi clinici solo a seguito della ricezione del parere positivo dei Comitati Etici, dell'approvazione/non respingimento da parte dell'Autorità Competente e della sottoscrizione del contratto con le Istituzioni interessate;
- svolgimento di verifiche sull'effettiva e corretta acquisizione dei dati nel corso dello studio;
- verifica dei documenti prodotti dalla CRO nel corso dello studio e dei *report* di monitoraggio;
- svolgimento di verifiche presso i centri sperimentatori per appurare che la sperimentazione sia condotta e documentata in modo appropriato, in conformità alle norme di Buona Pratica Clinica e al protocollo, e che il contenuto delle schede di raccolta dati sia conforme alle cartelle cliniche;
- verifica e approvazione, a cura delle figure aziendali a ciò preposte a livello *Global*, del *report* finale dello studio internazionale;
- attività di monitoraggio della consegna e del ritiro di eventuali beni forniti in comodato d'uso ai fini della gestione dello studio internazionale;
- monitoraggio dei farmaci consegnati ai centri sperimentatori, e attività di ritiro e distruzione dei farmaci non utilizzati nel corso della sperimentazione;
- individuazione dei soggetti preposti alla gestione delle comunicazioni con l'AIFA, con riferimento allo svolgimento e alla conclusione dello studio;
- monitoraggio dello stato avanzamento dello studio e del relativo *budget*;
- controllo di completezza e correttezza delle fatture ricevute, correlate allo studio;
- tracciabilità della consegna e del ritiro delle apparecchiature e dei farmaci presso i centri coinvolti;
- tracciabilità di tutte le attività espletate nell'ambito degli studi internazionali tramite specifici file di *tracking* e archiviazione della documentazione prodotta.



## AREA A RISCHIO N. 11B: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AGLI STUDI CLINICI OSSERVAZIONALI LOCALI

### ▪ **Reati astrattamente ipotizzabili**

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Truffa (art. 640, comma 2 cod. pen.)*
- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

#### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

#### **Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio**

- *Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)*

#### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*

#### **Reati transnazionali (L. 146/2006)**

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001).**

### ▪ **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe mettere in atto artifici o raggiri nei confronti del Pubblico Ufficiale, dell'Incaricato di Pubblico Servizio, o di enti pubblici o dello Stato, volti ad alterare in maniera più favorevole alla società il contenuto del protocollo sperimentale o della documentazione richiesta per l'approvazione dello studio, con lo scopo ultimo di ottenere l'approvazione, o in tempi più rapidi, o in assenza delle condizioni necessarie;
- potrebbe gestire impropriamente somme di denaro destinate allo studio clinico al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati (es.: CRO) ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- potrebbe mettere in atto di operazioni di trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito della gestione delle attività svolte con le CRO e/o i Centri Sperimentatori e, nel riconoscimento dei compensi a questi dovuti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti);
- potrebbe realizzare un accordo tra più soggetti al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n°146/06, laddove la condotta illecita sia realizzata: in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa in un solo

Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo, siano avvenute in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *Medical Affairs*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MRL CORE SOP 005\_ Execution of Non-Interventional Studies;*
- *MRL CORE SOP 002\_Safety and Product Quality Compliant Reconciliation in Non-interventional Studies;*
- *MRL CORE SOP 009\_Significant Quality Issues (SQI) Management;*
- *MRL CORE SOP 011\_Outsourcing and Supplier Oversight;*
- *MRL CORE SOP 012\_Execution of Evidence Synthesis Activities (ESA);*
- *CORE 005\_WI\_IT001\_definizione Budget*
- *MSD 01-11 Procedura per la prevenzione di abusi d'ufficio e corruzione di pubblici Ufficiali";*
- *CORE-SOP-011 Outsourcing and Supplier Oversight.*

## **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Predisposizione del protocollo e della documentazione richiesta per l'approvazione dello studio e sottoposizione della stessa ai Comitati Etici/Autorità competenti;
- b) Individuazione dei centri sperimentatori e gestione dei relativi rapporti;
- c) Gestione dei rapporti con le CRO;
- d) Gestione dello studio.

## **CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di procedure che regolamentino le attività connesse alla pianificazione, gestione ed esecuzione degli studi clinici osservazionali locali;
- segregazione delle funzioni nell'ambito delle attività di valutazione della fattibilità dello studio, di selezione dei centri sperimentatori, e nelle attività di gestione e chiusura dello studio;
- approvazione, da parte di una figura aziendale dotata dei necessari poteri, di tutte le comunicazioni formali che intervengono con esponenti della Pubblica Amministrazione, nell'ambito dell'attivazione e conduzione degli studi osservazionali;

- esistenza di un processo strutturato per la redazione e approvazione del budget degli studi osservazionali;
- esistenza di un *range* predefinito, calcolato sulla base del *Fair Market Value*, volto a identificare l'intervallo in cui deve collocarsi il *grant* per paziente;
- approvazione del *budget* degli studi clinici osservazionali locali da parte di adeguate figure aziendali, in funzione dei poteri vigenti;
- controlli di completezza e accuratezza dei protocolli di studio predisposti localmente, approvazione formale degli stessi nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, e successiva verifica e approvazione scientifica da parte delle competenti funzioni internazionali di Merck & Co.;
- verifica e approvazione del Protocollo e della documentazione correlata;
- verifica di completezza e accuratezza della documentazione da inoltrare ai Comitati Etici;
- comunicazione delle eventuali modifiche dei protocolli ai Comitati Etici interessati e alle Autorità competenti;
- esistenza di un processo strutturato per l'approvazione dei centri sperimentatori da coinvolgere nella conduzione degli studi osservazionali locali, basato sulla verifica preliminare dei requisiti per assicurare la fattibilità degli studi nella specifica area terapeutica;
- verifiche su situazioni di potenziale conflitto di interessi riguardo i centri sperimentatori coinvolti;
- esplicitazione, nell'ambito del contratto con i centri sperimentatori, del corrispettivo da riconoscere per ciascuna attività prevista dallo studio;
- previsione, nei contratti con i centri sperimentatori incaricati della conduzione degli studi clinici osservazionali locali, di clausole ex D.Lgs. 231/01, di espliciti riferimenti alle norme di Buona Pratica Clinica, e del diritto allo svolgimento di *audit* da parte della Società;
- approvazione dei contratti per gli studi clinici osservazionali locali da parte delle figure aziendali dotate dei necessari poteri, in funzione dei poteri vigenti;
- esistenza di processi strutturati di qualifica e selezione di eventuali *Contract Research Organization* (CRO) da coinvolgere negli studi clinici osservazionali locali;
- previsione, nell'ambito dei contratti stipulati con le *Contract Research Organization* (CRO), delle procedure operative da osservare ai fini dello svolgimento del servizio, di apposite clausole risolutive ex D.Lgs. 231/01, nonché di specifiche clausole a garanzia della conformità alle norme di Buona Pratica Clinica;
- approvazione dei contratti con le *Contract Research Organization* (CRO) da parte delle figure aziendali dotate dei necessari poteri, in funzione dei poteri vigenti;
- avvio degli studi clinici solo a seguito della ricezione del parere positivo dei Comitati Etici, dell'approvazione/non respingimento da parte dell'Autorità Competente e della sottoscrizione del contratto con le Istituzioni interessate;
- verifica, al termine dello studio, sulla restituzione dei farmaci non utilizzati;
- verifica, a conclusione dello studio clinico, sulla restituzione della strumentazione fornita al centro;
- verifica dei documenti prodotti dalla CRO nel corso dello studio e dei *report* di monitoraggio;
- verifica e approvazione, a cura delle figure aziendali a ciò preposte, del *report* finale dello studio clinico osservazionale locale;
- svolgimento di verifiche presso i centri sperimentatori per appurare che la sperimentazione sia condotta e documentata in modo appropriato, in conformità alle norme di Buona Pratica Clinica e al protocollo, e che il contenuto delle schede di raccolta dati sia conforme alle cartelle cliniche;
- formale comunicazione all'AIFA, da parte della CRO per conto della Società, sulla chiusura dello studio ed eventuale pubblicazione dello stesso;
- monitoraggio dello stato avanzamento dello studio e del relativo *budget*;
- controllo di completezza e correttezza delle fatture ricevute, correlate allo studio;
- tracciabilità di tutte le attività espletate nell'ambito degli studi clinici osservazionali locali e archiviazione della documentazione prodotta.

## AREA A RISCHIO N. 11C: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AGLI STUDI CLINICI INDIPENDENTI (IIS)

### ▪ Reati astrattamente ipotizzabili

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

#### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

#### **Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio**

- *Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)*

#### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*

#### **Reati transnazionali (L. 146/2006)**

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

### ▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe dare o promettere denaro o altra utilità
  - allo Sponsor (Pubblico Ufficiale) al fine di ottenere un vantaggio;
  - ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con un con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio dello Sponsor, come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere un esito dello studio favorevole per la Società;
- potrebbe gestire in modo improprio somme di denaro destinate allo studio clinico al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati (es.: Istituto Sanitario Equiparato) ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- potrebbe mettere in atto operazioni di trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito della gestione delle attività svolte con lo Sponsor dello Studio Clinico Indipendente (IIS) e, nel riconoscimento dei compensi a questi dovuti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
- potrebbe, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- potrebbe realizzare un accordo tra più soggetti al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n°146/06, laddove la condotta illecita sia realizzata: in più di uno Stato; sia

commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo, siano avvenute in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Funzioni della società coinvolte**

- *Medical Affairs*

- **Procedure *pro tempore* adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- GCD-SOP-1301\_ITWI01- "*Sperimentazioni Cliniche No profit*"
- MSD 01-11 "*Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali*";

## **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Valutazione ed eventuale approvazione dello "Studio clinico indipendente (IIS);
- b) Gestione del contratto;
- c) Monitoraggio dell'andamento dello Studio Clinico Indipendente, anche in merito all'eventuale fornitura del farmaco.

## **CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di procedure che regolamentino le attività connesse alla pianificazione, gestione ed esecuzione degli studi clinici indipendenti (IIS) sia osservazionali, sia interventistici;
- segregazione delle funzioni nell'ambito del processo di finanziamento degli studi indipendenti, tra chi valuta e approva il *concept* e il protocollo (funzioni internazionali), chi approva il finanziamento e firma il contratto con lo Sponsor e chi gestisce le successive attività di monitoraggio;
- formale identificazione dei destinatari dei finanziamenti "*Sponsor*";
- formale identificazione delle funzioni aziendali competenti per effettuare la valutazione scientifica dello studio e la verifica di coerenza dello stesso con le aree terapeutiche gestite dalla Società;
- monitoraggio sull'erogazione dei contributi per gli studi clinici indipendenti, volto anche ad individuare eventuali concentrazioni "anomale" di finanziamenti ripetuti verso uno stesso Ente;
- controlli di completezza e accuratezza della documentazione richiesta ai fini del conferimento del finanziamento per lo studio clinico indipendente;
- verifica sull'assenza di conflitti di interesse da parte dello *Sponsor*;

- formalizzazione del *budget* dello studio clinico indipendente;
- approvazione del *budget* dello studio da parte delle figure aziendali dotate dei necessari poteri, prima della sottomissione dello stesso all'apposito comitato internazionale;
- esistenza di un processo strutturato di *due diligence* dello sperimentatore principale e su eventuali sperimentatori secondari;
- previsione, nei contratti con gli *Sponsor* per la conduzione degli studi clinici indipendenti locali, di clausole contrattuali *standard* e di clausole ex D.Lgs. 231/01;
- previsione di accordi di riservatezza con lo sperimentatore in merito ai prodotti di MSD;
- approvazione dei contratti per gli studi clinici osservazionali locali da parte delle figure aziendali dotate dei necessari poteri, in funzione dei poteri vigenti;
- monitoraggio dello stato avanzamento dello studio;
- monitoraggio dei farmaci consegnati e attività di ritiro e distruzione dei farmaci non utilizzati nel corso della sperimentazione;
- verifiche in merito all'effettivo svolgimento dello studio finanziato dalla Società (es.: ottenimento dell'evidenza della pubblicazione);
- controllo di completezza e correttezza delle fatture ricevute, correlate allo studio.

## AREA A RISCHIO N. 12: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Truffa* (art. 640, comma 2 cod. pen.)
- *Corruzione* (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)
- *Istigazione alla corruzione* (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)
- *Traffico di influenze illecite* (art. 346 bis cod. pen.)

### **Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio**

- *Riciclaggio* (art. 648 – bis c.p.)
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648 – ter c.p.)
- *Autoriciclaggio* (art. 648 - ter 1 c.p.)

### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili* (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)

### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Potenziali modalità di commissione dei reati*

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe alterare i dati contenuti nella documentazione, o omettere gli stessi, al fine di indurre i Funzionari Pubblici in errore ed evitare l'applicazione di sanzioni alla Società;
- potrebbe impiegare/riciclare/autoriciclare denaro proveniente da delitti/contravvenzioni per il pagamento dei contributi previsti da legge;
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Funzioni della società coinvolte**

- *Finance*
- *Tax, Treasury & Payroll All Entities*
- *Payroll All Entities*

- **Procedure *pro tempore* adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 10 - 37 "Gestione dei flussi monetari e finanziari";*
- *MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali".*

## **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
- b) Predisposizione e trasmissione della documentazione connessa agli adempimenti previdenziali e assistenziali;
- c) Elaborazione ed invio delle CU e dei 770.

## **CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura aziendale che regola la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a gestire i rapporti con gli Enti previdenziali e assistenziali;
- accesso ristretto, mediante *username* e *password*, ai sistemi della Pubblica Amministrazione, ai fini della gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali;
- formalizzazione dei rapporti con la società esterna che gestisce l'elaborazione dei cedolini paga;
- verifiche di completezza e accuratezza dei conteggi relativi agli adempimenti previdenziali e assistenziali;
- controlli volti a verificare la coerenza degli importi dei contributi rispetto ai dati contabili e delle paghe;
- approvazione della documentazione, prima del successivo pagamento, da parte delle figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- segregazione delle funzioni nell'ambito delle attività di predisposizione, verifica e trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica e del 770;
- esistenza di una delega formale ad un soggetto abilitato per la trasmissione delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, per conto della Società;
- archiviazione della documentazione prodotta in materia di adempimenti previdenziali ed assistenziali.

## AREA A RISCHIO N. 13: SELEZIONE, ASSUNZIONE, IMPIEGO, INCENTIVAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

### ▪ Reati astrattamente ipotizzabili

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)
- Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, cod. pen.)
- Induzione indebita a non rendere dichiarazioni (319 quater, cod. pen.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis, cod. pen.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter, cod. pen.)
- Truffa (art. 640, 2 comma, cod. pen.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis)

#### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)

#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

#### **Terrorismo**

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater)

#### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

- Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2 D.Lgs. n. 109/2017)

#### **Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio**

- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 cod. pen.)
- Riciclaggio (art. 648 - bis cod. pen.)

#### **Delitti contro la Personalità Individuale**

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

#### **Reati in materia di strumenti di pagamento**

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter, cod. pen.)

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

### ▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe selezionare, assumere, o promettere di assunzione, un soggetto legato da vincoli di parentela e/o affinità, o comunque vicino, ad un soggetto "Intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali incaricati di Pubblico Servizio, quale forma di remunerazione per la sua mediazione illecita con gli esponenti della Pubblica Amministrazione stessa, al fine di perseguire un interesse della società;
- potrebbe, in via astratta, concorrere, materialmente o moralmente negli artifici e raggiri posti in essere dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio (attività posta in essere anche in conseguenza della corruzione) al fine del raggiungimento di un profitto ingiusto e tali da integrare una truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico che, a titolo meramente esemplificativo, possa comportare la sopportazione a carico della PA o, in genere, altro Ente avente rilevanza pubblicistica, di un costo non dovuto o, in ogni caso, una diminuzione patrimoniale per la PA o altro Ente avente rilevanza pubblicistica.
- Utilizzare indebitamente o in maniera non conforme delle sovvenzioni o dei finanziamenti o dei contributi concessi dallo Stato o da altro Ente Pubblico o, comunque, dalla Autorità Europee per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.



- potrebbe riconoscere o promettere il riconoscimento di incentivi ad un dipendente, legato a Soggetti Rilevanti di una struttura sanitaria privata, o altra società privata, al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- potrebbe promettere una maggiorazione dei bonus o concessione di promozioni quale utilità nei confronti del personale, al fine di convincerlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- potrebbe assumere soggetti sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche, in quanto già iscritti nelle Black List diramate dalle Pubbliche Autorità;
- potrebbe assumere e impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, al fine, ad esempio, di ottenere risparmi sul costo del personale;
- potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, nell'ambito del riconoscimento di aumenti retributivi, bonus e/o incentivi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
- alterare il funzionamento del sistema informatico o telematico utilizzato per la trasmissione dei dati, ovvero intervenire illecitamente su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico o telematico o, comunque, ad esso pertinenti, anche in concorso con altre persone al fine di ottenere un ingiusto vantaggio in danno della PA che, a titolo meramente esemplificativo, possa comportare la sopportazione a carico della PA o, in genere, altro Ente avente rilevanza pubblicistica, di un costo non dovuto o, in ogni caso, una diminuzione patrimoniale per la PA o altro Ente avente rilevanza pubblicistica
- potrebbe assumere personale con forme contrattuali difformi da quelle previste dal CCNL di riferimento o, in alternativa, conclusione di accordi con le agenzie interinali / di somministrazione, che pongono i lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno, al fine di ottenere un risparmio di costi.

Tali condizioni di sfruttamento possono consistere:

- nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- nelle violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

#### ▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *Human Resources*
- *Learning & Development*
- *Legal & Compliance*

**Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *"Global SOP for Hire Candidate (2 2 6)";*
- *"Global SOP for Offer Candidates (2 2 5);*
- *"Global SOP for Interview Candidates (2 2 4)";*

- *"Global SOP for Screen Candidates (2 2 3)";*
- *"Global SOP for Source Candidates (2 2 2)";*
- *MSD 03-02 "Procedura per la gestione della selezione del personale"*
- *MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali".*

## ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Selezione e assunzione del personale;
- b) Gestione del sistema di incentivazione del personale.
- c) Gestione dei finanziamenti pubblici

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che regola l'intero processo di selezione del personale per le aziende del Gruppo MSD Italia S.r.l., sino alla firma del relativo contratto;
- esistenza di una procedura che regola le attività connesse alla valutazione, alla gestione dei percorsi di carriera e all'assegnazione di bonus, premi e altri incentivi alla *Sales Force*;
- segregazione delle attività tra chi approva il piano delle assunzioni, chi manifesta il fabbisogno di personale e chi firma il contratto di assunzione;
- predisposizione di un documento annuale di pianificazione, contenente le indicazioni in merito alle assunzioni da effettuare nel corso dell'anno, e approvazione dello stesso a livello *Corporate*;
- formalizzazione dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire (*job profiling*) e della valutazione dei candidati nelle diverse fasi del processo di selezione;
- esistenza di specifici accordi contrattuali con società di *recruiting* e agenzie di somministrazione, contenenti specifici riferimenti al D.Lgs.231/01, clausole riguardo l'obbligo di corrispondere retribuzioni in linea rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato e conformi rispetto a quanto previsto dai contratti Collettivi Nazionali o territoriali / tabelle retributive di riferimento, il divieto di fare ricorso a minori in età non lavorativa, la possibilità di svolgere attività di verifica e *audit* sul rispetto da parte delle società esterne delle suddette clausole, verifica periodica del rispetto della disciplina sui diritti umani con riferimento all'utilizzo di lavoratori somministrati;
- esistenza di criteri di valutazione e selezione predefiniti;
- richiesta al candidato di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione o con dipendenti di MSD, e previsione di diversi livelli di approvazione ai fini dell'assunzione di candidati in situazione di potenziale conflitto di interessi;
- verifica della documentazione presentata dai candidati relativa ai carichi pendenti, per determinati ruoli aziendali;
- formulazione dell'offerta economica del candidato selezionato sulla base di criteri e linee guida aziendali prestabilite, nel rispetto del principio di equità delle altre posizioni aziendali già ricoperte dal personale dipendente;
- approvazione dell'offerta economica da presentare al candidato selezionato da parte di adeguati livelli organizzativi;

- esistenza di *standard* contrattuali per le assunzioni dei nuovi dipendenti;
- verifica del contenuto del contratto rispetto al CCNL di riferimento e agli accordi sindacali applicabili;
- esistenza di una mappa dei profili professionali dei dipendenti in funzione dei quali sono definiti i limiti e i parametri di retribuzione variabile;
- formalizzazione di obiettivi da conseguire per l'ottenimento della retribuzione variabile, sia di tipo qualitativo (tra i quali quelli di *compliance*, qualità dell'informazione scientifica, frequenza di corsi obbligatori) che quantitativo;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi, ai fini della liquidazione della componente variabile dello stipendio;
- determinazione degli avanzamenti di carriera in base alle valutazioni effettuate, al ruolo ricoperto e alle competenze manageriali;
- tracciabilità del processo di selezione e assunzione del personale nell'ambito di un apposito sistema informatico;
- esistenza di un processo di condivisione formale delle valutazioni tra il *manager* e i propri diretti riporti;
- esistenza di un processo di monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi da parte della forza vendite;
- tracciabilità del processo di valutazione del personale, di approvazione e liquidazione degli incentivi e dei *bonus*;
- sistematica attività di analisi/studio di fattibilità della richiesta di finanziamento, al fine di verificare i requisiti per l'ammissibilità della domanda;
- approvazione da parte di adeguati livelli gerarchici della proposta di richiesta del finanziamento;
- verifica di completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nella richiesta di finanziamento prima dell'invio al finanziatore e formale sottoscrizione della richiesta stessa;
- monitoraggio della regolare esecuzione del progetto / piano formativo finanziato (ad esempio inerenza dello stesso rispetto ai requisiti tecnico-normativi definiti ed ai tempi, costi e qualità previsti dal contratto, avanzamento contabile rispetto a quello fisico, ecc.);
- verifica atta a garantire il corretto incasso e contabilizzazione dei finanziamenti / contributi, nonché la loro esclusiva e totale destinazione per le finalità prescritte

## AREA A RISCHIO N. 14: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

### ▪ Reati astrattamente ipotizzabili

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione* (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
- *Istigazione alla corruzione* (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.);
- *Traffico di influenze illecite* (art. 346 bis cod. pen.).

#### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati* (art. 2635 cod. civ.);
- *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635 bis cod. civ.).

#### **Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio**

- *Riciclaggio* (art. 648 – bis c.p.)
- *Autoriciclaggio* (art. 648 - ter 1 c.p.)

#### **Delitti contro la Personalità Individuale**

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603-bis c.p.)

#### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)

- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)*  
**Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

▪ **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe corrispondere al personale una retribuzione non dovuta, o comunque maggiorata, da utilizzare per atti corruttivi, e ottenere tramite questi vantaggi per la Società;
- potrebbe riconoscere stipendi maggiorati rispetto al dovuto al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati, ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari;
- potrebbe mettere in atto operazioni di trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito della gestione degli stipendi dei dipendenti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
- potrebbe, al fine di ottenere un risparmio sui costi:
  - corrispondere reiteratamente ai dipendenti retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - alterare i dati di presenza / assenza / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia, per dissimulare reiterate violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *Finance*
- *Tax, Treasury & Payroll All Entities*
- *Payroll All Entities*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 10 – "Procedura per la Gestione delle Variabili Payroll".*

**ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.);
- b) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari;
- c) Elaborazione e pagamento degli stipendi.

**CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di

comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di un processo strutturato che regola:
  - l'inserimento a sistema dei dati anagrafici del personale assunto;
  - le attività connesse alla rilevazione delle presenze del personale;
  - le attività di elaborazione, verifica e pagamento degli stipendi;
- esistenza di una procedura che regola le attività svolte sulle anagrafiche dipendenti; le modalità di approvazione di trasferte e permessi, etc.; le modalità di verifica dei controlli di correttezza dei cedolini e l'obbligo generale di segnalazione verso l'OdV;
- segregazione delle funzioni nella gestione dell'anagrafica dipendenti;
- segregazione delle funzioni nella gestione delle presenze, dei permessi e delle ferie;
- segregazione delle funzioni tra chi inserisce a sistema i dati per il calcolo delle buste paga, chi elabora i cedolini, chi verifica la congruità degli importi e chi effettua il pagamento;
- verifica di completezza e accuratezza delle posizioni anagrafiche create a sistema;
- esistenza di documenti giustificativi a fronte dell'apertura o modifica delle posizioni anagrafiche dei dipendenti;
- approvazione di permessi, ferie e straordinari da parte del manager di riferimento del dipendente, attraverso apposito sistema per la rilevazione delle presenze;
- verifiche di completezza e accuratezza sui dati nel cartellino del dipendente, relativi a straordinari, permessi, ferie, o altre assenze;
- verifiche di congruità degli importi registrati sul cedolino relativi alle voci di retribuzione variabile;
- verifica delle elaborazioni dei cedolini effettuate dall'*outsourcer*, prima dell'autorizzazione al pagamento;
- approvazione da parte di adeguati figure aziendali delle richieste di erogazione di anticipi di stipendio;
- archiviazione della documentazione relativa ai dipendenti;
- verifica in merito all'allineamento dei dati relativi alle retribuzioni e degli altri dati amministrativi del personale (es.: ferie; permessi; maternità) con le previsioni del CCNL e gli accordi sindacali applicabili;
- verifica della coerenza tra bonifici effettuati al personale e cedolini (per valore totale);
- monitoraggio sulle variazioni del CCNL e degli accordi sindacali applicabili e conseguente comunicazione delle stesse alle funzioni competenti e al personale interessato;
- previsione di clausole *standard* ex D.Lgs. 231/01 nel contratto con l'*outsourcer* del servizio di elaborazione e stampa cedolini.

#### **AREA A RISCHIO N. 15: GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ, ANCHE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEI PERMESSI E DELLE AUTORIZZAZIONI**

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

##### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Truffa* (art. 640, comma 2 cod. pen.)
- *Corruzione* (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)
- *Istigazione alla corruzione* (art. 319 bis, cod. pen.)
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater cod. pen.)
- *Traffico di influenze illecite* (art. 346 bis cod. pen.)

**Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)**

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità pubblica di vigilanza (art. 2638 c.c.)

**Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3, D.Lgs. 74/2000)
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili* (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

**Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)****▪ Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società potrebbe:

- dare o promettere somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al Funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico), al Pubblico Ufficiale – anche su sollecitazione di quest'ultimo - al fine di ottenere esito positivo dell'ispezione e del controllo, oppure altri vantaggi, quale, ad esempio, quello di essere informati preventivamente di eventuali ispezioni a sorpresa;
- dare o promettere denaro, o altra utilità non dovuta, ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio l'esito positivo dell'ispezione o del controllo;
- mediante artifici o raggiri consistenti nella trasmissione di dati, informazioni e documenti alterati, o non corrispondenti al vero, indurre in errore le autorità competenti, al fine di evitare sanzioni o altri provvedimenti nei confronti della Società;
- al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, nel caso di comunicazioni previste dalla legge aventi ad oggetto la propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, potrebbe esporre fatti non rispondenti al vero, ovvero omettere, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero trasmettere notizie false alle Autorità di Vigilanza;
- fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire all'Agenzia preposta all'attività ispettiva / Polizia giudiziaria la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

**▪ Funzioni della società coinvolte**

- AD
- Legal & Compliance
- Finance
- RSPP
- Distribution & In Market Quality

**Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- MSD 04-01 "Procedura Operativa per Ispezioni Antitrust";

- MSD 04-05 "Gestione delle relazioni con i rappresentanti degli organi di polizia giudiziaria per visite ispettive";
- MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali".

## **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Gestione dei rapporti con i funzionari delle Autorità preposte, incaricati di effettuare verifiche, ispezioni e accertamenti;
- b) Produzione di dati e documentazione in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte delle Autorità preposte.

## **CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che fornisce le istruzioni operative da seguire in occasione delle ispezioni, condotte dalla Pubblica Amministrazione e dalle Autorità di Vigilanza, volta ad assicurare la massima collaborazione con le Autorità;
- individuazione formale delle figure aziendali incaricate di gestire i rapporti con le Autorità competenti in caso di ispezioni;
- formalizzazione delle attività poste in essere dal Gruppo Ispettivo dell'Autorità, nonché delle questioni avanzate, delle risposte fornite e della documentazione trasmessa nel corso dell'attività ispettiva;
- definizione formale delle regole di condotta a cui si deve attenere tutto il personale eventualmente coinvolto nelle verifiche ispettive da parte delle Autorità;
- verifica, da parte di adeguate figure aziendali, dei documenti richiesti nel corso delle verifiche ispettive, al fine di garantire che gli stessi siano forniti in forma integrale, senza modifiche, omissioni, tagli o manipolazioni di altro genere e al fine di garantire che siano predisposte due copie di tutti i documenti acquisiti dal Gruppo Ispettivo;
- redazione della lista dei documenti acquisiti e/o esaminati nel corso dell'ispezione, e sottoposizione della stessa al Gruppo ispettivo per la sottoscrizione;
- archiviazione sistematica dei documenti forniti all'Autorità, dei verbali e degli altri documenti eventualmente prodotti nel corso dell'ispezione.

**AREA A RISCHIO N. 16: GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI) IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ**

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

**Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod.pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

**Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

**Reati tributari**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)

**Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)****▪ Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe dare o promettere somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al Funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico), ad appartenenti all'Autorità Giudiziaria, al fine di ottenere ingiustificatamente un provvedimento favorevole alla Società;
- potrebbe selezionare un consulente legale con il quale poter favorire condotte illecite, al fine di ottenere vantaggi nel corso di una controversia giudiziale;
- potrebbe selezionare un consulente legale con il quale poter favorire condotte illecite, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società;
- potrebbe dare o promettere somme di denaro o altre utilità non dovute, o intimidire mediante violenza o minaccia, un soggetto coinvolto in un procedimento penale d'interesse della Società, affinché lo stesso non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- potrebbe, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione al professionista legale, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

**▪ Funzioni della società coinvolte**

- Legal & Compliance
- Human Resources
- Finance

**- Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali"
- MSD Outside Counsel Guidelines

**ATTIVITÀ SENSIBILI**



- a) Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause/ricorsi di varia natura (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte;
- b) Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura internazionale che definisce le responsabilità e i principi generali per la gestione delle consulenze legali;
- esistenza di una procedura a livello locale a regolamentazione del processo di gestione dei contenziosi;
- segregazione delle funzioni tra chi è incaricato della gestione del contenzioso e chi ne monitora l'andamento;
- esistenza di una lista di consulenti legali di primaria rilevanza e notorietà, nell'ambito della quale sono selezionati i professionisti esterni;
- esistenza di un processo di valutazione competitiva, nell'ambito del quale vengono acquisiti più preventivi, qualora si ravvisi l'esigenza di selezionare legali diversi da quelli già selezionati;
- formalizzazione dei rapporti con i legali esterni attraverso ordini di acquisto o specifici accordi quadro;
- firma di tutti gli ordini e dei contratti stipulati con i legali esterni da parte di una figura aziendale dotata dei necessari poteri;
- valorizzazione del compenso dei legali esterni sulla base del *Fair Market Value*;
- previsione, nell'ambito dei contratti con i legali esterni, di un limite per le spese ammesse a rimborso;
- verifica di congruità delle spese riportate nelle parcelle/fatture presentate dai legali esterni;
- monitoraggio continuo dei contenziosi in essere, monitoraggio delle attività dei legali esterni e rendicontazione dell'esito dei contenziosi alle funzioni interessate;
- definizione del *budget* relativo alla gestione delle spese legali;
- esistenza di un processo decisionale in merito agli accordi transattivi che vede coinvolte diverse figure aziendali;
- sottoscrizione degli accordi transattivi da parte delle figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- esistenza di principi etici di onestà, trasparenza e correttezza nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, ed esplicito divieto di indurre taluno, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, qualora chiamato a rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- previsione ed erogazione di specifici corsi formativi ai dipendenti della Società, sul Codice Etico, il D.Lgs. 231/01, il Modello della Società, nonché sull'utilizzo dei modelli contrattuali, sulle relazioni con i pubblici ufficiali, ecc.;
- archiviazione di tutte le pratiche relative alla gestione dei contenziosi e ai rapporti con i legali esterni.

AREA A RISCHIO N. 17: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI RAPPORTI CON SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ALTRI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E SERVIZI

▪ **Reati astrattamente ipotizzabili**

**Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

**Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

**Ricettazione e riciclaggio**

- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)*

**Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*

**Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

▪ **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe gestire in modo improprio le collaborazioni con Società Scientifiche, Patient Advocacy Group, o altri enti pubblici o privati, al fine di ottenere vantaggi impropri, quale, ad esempio, la facilitazione nel processo di commercializzazione dei propri prodotti;
- donare o promettere di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario", che vanta o asserisce relazioni con un con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio (o ad esempio strutture ospedaliere) , come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere un vantaggio per la Società come ad esempio l'acquisto di dati aggregati (o report) a condizioni economiche più vantaggiose, o l'accesso rapido ad analisi economiche utili per supportare politiche di prezzo e rimborso, o analisi a supporto della funzione marketing, ecc
- potrebbe conferire incarichi fittizi di collaborazione, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito collaborazione con Società Scientifiche, Patient Advocacy Group, o altri enti pubblici o privati, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapprestazione); (iii)

operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *Value Market Access*
- *Medical Affairs*
- *Policy & Communication*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- MSD 01-06 "Acquisizione di dati o servizi da Enti pubblici o privati";
- MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali";
- MSD 01-11 ter "Procedura Due Diligence terze parti";

## **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Individuazione della Società Scientifica, o altro ente, per l'acquisizione di dati e servizi;
- b) Gestione operativa della collaborazione.

## **CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che regola i rapporti delle Società del Gruppo MSD, con enti pubblici o privati, mirati all'acquisizione di dati o servizi;
- segregazione delle funzioni tra chi propone il rapporto di collaborazione, chi lo approva, e chi verifica la congruità della quotazione del servizio e approva l'ordine;
- chiara e formale identificazione delle tipologie di enti pubblici o privati con i quali è possibile attivare un servizio/collaborazione o l'acquisto di dati;
- gestione dell'iter approvativo per l'attivazione delle collaborazioni, mediante un apposito *form* contenente l'indicazione del richiedente, l'Ente coinvolto, gli *step* approvativi e il rationale della collaborazione;
- predisposizione di specifici contratti standard a regolamentazione dei rapporti di collaborazione, che disciplinano le attività oggetto della collaborazione, gli obiettivi delle parti, le aree e gli obiettivi di interesse comuni, e che contengono specifiche clausole ex D.Lgs. 231/01, clausole ai sensi della normativa FCPA, riferimenti al Codice Etico di MSD e al Codice Deontologico di Farindustria;
- gestione di un processo di *due diligence* sul rappresentante legale dell'Ente e, qualora presente, sul referente eventualmente incaricato per lo svolgimento del progetto, e verifica circa potenziali conflitti di interesse;
- verifica preventiva sulla natura e le caratteristiche dell'Ente coinvolto, al fine di appurarne l'idoneità per l'attivazione del servizio o l'acquisto di dati;
- esistenza di controlli sulla corretta valorizzazione del servizio;

- approvazione, da parte delle figure aziendali competenti, dell'ordine di acquisto, previa verifica di congruità della quotazione del servizio;
- firma del contratto con l'Ente coinvolto in conformità ai poteri di firma vigenti;
- monitoraggio in itinere dei risultati ottenuti dalla collaborazione e formalizzazione di eventuali segnalazioni in caso di inadempimenti;
- verifica dei risultati ottenuti dalla collaborazione e segnalazione di eventuali inadempimenti;
- tracciabilità e archiviazione di tutte le transazioni relative ad acquisizioni di servizi, o di dati, da Enti pubblici o privati.

## AREA A RISCHIO N. 18: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL PATIENT PROGRAM, ALLE SPONSORIZZAZIONI, AI RAPPORTI CON LE ADP E GESTIONE DEI RELATIVI PROGETTI

### ▪ Reati astrattamente ipotizzabili

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

#### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

#### **Ricettazione e riciclaggio**

- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)*

#### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

### ▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe sponsorizzare progetti ad Associazioni di Pazienti, ASL o ospedali al fine di ottenere un vantaggio improprio, quale, ad esempio, la facilitazione nel processo di commercializzazione dei propri prodotti;
- potrebbe dare, offrire o promettere, anche per interposta persona, somme di denaro o altre utilità non dovute, ad esponenti e Soggetti Rilevanti di associazioni di Pazienti, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, forniscano informazioni riservate o servizi ad un valore inferiore a quello previsto.  
La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, nell'ambito delle sponsorizzazioni e/o supporti economici alle Associazioni di Pazienti o Aziende del Sistema Sanitario Nazionale in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;

- potrebbe, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

#### ▪ Funzioni della società coinvolte

- *Business Unit*
- *Policy & Communication*
- *Medical Affairs*
- *Legal & Compliance*
- *Drug Safety Italy Pharmacovigilance*
- *AD*

#### Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- MSD 02-09 "*Patient Programs*";
- MSD 02-10 "*Sponsorizzazioni e quote associative*";
- MSD 01-16 "*Incarichi a pazienti Patients Advocates e Caregivers*";
- MSD 01-11 "*Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali*";
- MSD 01-11 ter "*Procedura Due Diligence terze parti*".

#### ATTIVITÀ SENSIBILI

- c) Individuazione del destinatario del *Patient Program*;
- d) Gestione operativa del *Patient Program*;
- e) Individuazione della necessità di procedere con la Sponsorizzazione;
- f) Gestione operativa della Sponsorizzazione;
- g) Gestione di iniziative e rapporti con le Associazioni di Pazienti.

#### CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che regola la gestione dei *Patient Program* (PP), intrapresi e realizzati da MSD direttamente e/o attraverso terze parti, per prodotti approvati e/o aree terapeutiche in cui è attiva la Società;
- segregazione delle attività tra chi propone i PP, chi verifica la completezza della documentazione degli stessi, l'assenza di finalità promozionali e l'aderenza al Codice

Deontologico di Farindustria, chi sottoscrive i relativi contratti e chi monitora lo stato degli stessi;

- formale identificazione delle tipologie di servizi attivabili mediante PP;
- formale divieto di attivazione di PP con finalità commerciali e di PP non conformi al Codice Deontologico di Farindustria;
- formale identificazione delle limitazioni previste per lo svolgimento dei PP riguardo le finalità e le modalità di svolgimento dei PP;
- esistenza di un processo strutturato volto alla gestione degli adempimenti di farmacovigilanza nell'ambito dei PP;
- previsione di corsi di formazione sulle tematiche di farmacovigilanza per i soggetti coinvolti nell'erogazione dei servizi connessi ai PP;
- definizione di un processo autorizzativo dei PP;
- esistenza di un comitato di valutazione dei PP composto anche da funzioni esterne alle aree di *business*;
- selezione di eventuali terze parti coinvolte nello sviluppo dei PP secondo le procedure aziendali e con il coinvolgimento delle funzioni competenti;
- svolgimento di verifiche sulle terze parti coinvolte nei PP, anche mediante l'applicazione della procedura di *due diligence*;
- formalizzazione di appositi contratti, contenenti clausole ex D.Lgs. 231/01, con il soggetto richiedente il PP ed eventuali terze parti coinvolte nel programma, e approvazione degli stessi in funzione del sistema dei poteri vigente;
- monitoraggio periodico sullo stato, l'efficacia e il rispetto delle procedure previste per i PP, da parte di un apposito comitato composto da funzione esterne alle aree di *business*;
- archiviazione della documentazione a supporto dei PP;
- esistenza di una procedura a presidio delle attività di sponsorizzazione (ad es.: con una associazione di pazienti, rivista scientifica o altro ente);
- segregazione delle attività tra chi gestisce le richieste di sponsorizzazione (es.: acquisto di spazi pubblicitari; sponsorizzazione di App; siti; attività/progetti) ed effettua le verifiche preliminari e chi approva la sponsorizzazione);
- identificazione delle tipologie di servizi attivabili mediante sponsorizzazioni;
- definizione di un processo specifico volto a identificare il beneficiario delle Sponsorizzazioni;
- gestione di un processo di *due diligence* sulla controparte e su eventuali terze parti, preventivo alla sponsorizzazione;
- verifiche di congruità delle richieste di sponsorizzazione e del relativo valore (*Fair Market Value*);
- verifiche volte ad evitare la ripetitività/cumulo delle iniziative di sponsorizzazione nel tempo;
- esistenza di un processo approvativo interno delle sponsorizzazioni differenziato in funzione del valore delle stesse;
- predisposizione di specifici contratti standard a regolamentazione delle sponsorizzazioni, che disciplinano le attività oggetto della collaborazione, gli obiettivi delle parti, le aree e gli obiettivi di interesse comuni e che contengono specifiche clausole ex D.Lgs. 231/01, clausole ai sensi della normativa FCPA, riferimenti al Codice Etico di MSD e al Codice Deontologico di Farindustria;
- pubblicazione, sul sito della Società, dell'elenco delle associazioni di pazienti supportate nell'anno precedente, con l'indicazione delle finalità e del valore del supporto erogato;
- tracciabilità dell'*iter* approvativo dei progetti e delle sponsorizzazioni;
- archiviazione sistematica di tutta la documentazione relativa ai progetti, programmi e sponsorizzazioni;
- attuazione, nei rapporti con le Associazioni dei Pazienti, delle procedure applicabili in funzione delle relative iniziative (es.: Sponsorizzazioni; *Patient Program*; erogazioni liberali) e dei principi previsti dal Codice Deontologico di Farindustria;
- Formale divieto di attivazione di PP con finalità commerciali e di PP non conformi al Codice Deontologico di Farindustria;

- Formale identificazione delle limitazioni previste per lo svolgimento dei PP riguardo le finalità e le modalità di svolgimento dei PP.

## AREA A RISCHIO N. 19: GESTIONE DELLE DONAZIONI, BORSE DI STUDIO E ALTRE LIBERALITÀ

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

### **Ricettazione e riciclaggio**

- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)*

### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)*

### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- conferire donazioni o altre liberalità ad Enti appartenenti alla PA, o comunque collegati a questa, al fine di ottenere un vantaggio;
- potrebbe dare, offrire o promettere, anche per interposta persona (mediante la gestione impropria delle donazioni e/o borse di studio), somme di denaro o altre utilità non dovute, ad esponenti e Soggetti Rilevanti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita qualsiasi altra funzione direttiva o chi sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti di altre Società, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, fornisca vantaggi, o favori alla Società stessa;  
La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- potrebbe utilizzare beni, denaro o altra utilità di provenienza illecita quale oggetto della donazione o di altra liberalità, anche al possibile fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, o di impiegare le stesse in attività economiche o finanziarie;
- potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito delle procedure di gestione delle erogazioni liberali e borse di studio, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
- potrebbe, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore

aggiunto, indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *Business Unit*
- *Policy & Communication*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 01-04 "Erogazioni liberali";*
- *MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi d'ufficio e corruzione di Pubblici Ufficiali";*
- *MSD 01-10 "Borse di Studio e Master";*
- *MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali";*
- *MSD 01-11 ed MSD 01-11bis "Procedura Due Diligence per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i Pubblici Ufficiali";*
- *MSD 01-11 ter "Procedura Due Diligence terze parti".*

## **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Individuazione del destinatario della donazione/borsa di studio o altra liberalità;
- b) Gestione operativa dell'elargizione.

## **CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura per la gestione delle erogazioni liberali ad Enti, Istituzioni, associazioni di pazienti, ONLUS, società scientifiche, Istituti di Ricerca, ecc. non aventi preminente scopo di lucro;
- esistenza di una procedura che disciplina l'erogazione di finanziamenti per borse di studio, dottorati di ricerca e *master*;
- esistenza di una procedura di *due diligence* e verifica circa potenziali conflitti di interesse, applicabile ai destinatari della liberalità e al richiedente del finanziamento per le borse di studio;
- definizione formale di un *budget* annuale delle erogazioni liberali e approvazione da parte di adeguate figure aziendali di eventuali deviazioni, scostamenti e revisioni;
- segregazione delle funzioni tra chi valuta preventivamente le richieste di erogazione liberale, chi verifica preliminarmente la fattibilità della liberalità/borsa di studio, e chi verifica la completezza e l'accuratezza della documentazione di supporto fornita dall'Ente e approva il conferimento della liberalità;



- segregazione delle funzioni nel processo di gestione delle borse di studio tra chi valuta l'adeguatezza dell'iniziativa e predisporre la documentazione di supporto, chi verifica la fattibilità dell'iniziativa e chi la approva;
- definizione di criteri per l'individuazione del destinatario della donazione/borsa di studio/altra liberalità;
- esplicitazione formale dei limiti per le donazioni e le borse di studio con riferimento ai possibili beneficiari, al valore e alla ripetibilità delle stesse;
- esistenza di controlli sull'affidabilità/notorietà del destinatario della liberalità/borsa di studio;
- esistenza di un Comitato per le Erogazioni Liberali, composto da diverse funzioni aziendali, a cui è stata attribuita la responsabilità di valutare e approvare le richieste di erogazioni liberali;
- approvazione delle borse di studio e dei master da parte di adeguate figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- verifica di completezza e accuratezza della documentazione a supporto delle richieste di donazioni e altre liberalità;
- nel caso delle borse di studio, acquisizione della copia del bando contenente i criteri di assegnazione delle borse di studio;
- valutazione e approvazione vincolante, da parte di adeguate figure aziendali appartenenti alla direzione medica, delle richieste di donazioni relative a progetti di ricerca a contenuto preminentemente medico-scientifico;
- formalizzazione del rapporto con l'Ente mediante contratto/convenzione;
- previsione di un processo di acquisto centralizzato dei beni strumentali eventualmente oggetto della donazione;
- contabilizzazione e archiviazione della documentazione comprovante l'esborso monetario;
- verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di *feed-back* da parte dell'Ente beneficiario;
- richiesta all'Ente, della fattura/bolla di consegna, e verifica dell'effettiva ricezione di eventuali beni strumentali donati;
- archiviazione della documentazione a supporto di ciascuna erogazione liberale e conferimento di borse di studio;
- tracciabilità delle attività di verifica espletate sulle richieste di erogazione liberale;
- pubblicazione, sul sito della Società, dell'elenco delle borse di studio conferite per singolo centro
- esplicitazione formale dei limiti per le donazioni e le borse di studio con riferimento ai possibili beneficiari, al valore e alla ripetibilità delle stesse.

## AREA A RISCHIO N. 20: GESTIONE DI OMAGGI, GADGET E TESTI SCIENTIFICI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

### **Marchi e brevetti**

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)*

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

##### **▪ Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe distribuire omaggi, gadget o testi scientifici ai Pubblici Ufficiali, o incaricati di pubblico servizio, al di fuori dei casi previsti dalle norme di legge e dalle regole emanate dalle associazioni di categoria, al fine di ottenere indebiti vantaggi in favore dell'azienda;
- potrebbe gestire in modo improprio ordini e contratti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- potrebbe dare, offrire o promettere, anche per interposta persona, la distribuzione di omaggi, gadget e testi scientifici a Soggetti Rilevanti di un'altra Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi in favore dell'azienda. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- potrebbe acquistare e distribuire omaggi o gadget con marchi o segni alterati o contraffatti;
- potrebbe, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

##### **▪ Funzioni della società coinvolte**

- *Brand & Customer*
- *ISF*

##### **▪ Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 02-03 "Gestione del materiale comunicazionale";*
- *MSD 01-02 "Richieste di Letteratura per Aggiornamento Scientifico";*
- *MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali";*
- *MSD 01-11 ed MSD 01-11bis "Procedura Due Diligence per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i Pubblici Ufficiali";*
- *MSD 01-11 ter "Procedura Due Diligence terze parti".*

#### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Acquisto di omaggi, gadget e testi scientifici;
- b) Distribuzione di omaggi, gadget e testi scientifici.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che descrive e regola le modalità operative per l'ideazione, la realizzazione, l'approvazione, la distribuzione e la consegna del materiale da utilizzare a supporto dell'Informazione Scientifica;
- segregazione delle funzioni tra chi gestisce le richieste di acquisto di omaggi e *gadget*, chi pianifica l'acquisto e approva il preventivo di spesa, chi approva il materiale prima della distribuzione e chi gestisce la distribuzione dello stesso;
- segregazione delle funzioni tra chi predispone, chi revisiona, chi approva e chi sottopone all'AIFA il materiale promozionale;
- previsione di specifici limiti di valore per gli omaggi e i gadget distribuibili al fine di garantire la consegna di oggetti di valore trascurabile;
- esistenza di una funzione centralizzata responsabile dell'acquisto di omaggi e *gadget*;
- tracciabilità delle richieste di testi e volumi scientifici o abbonamenti a riviste scientifiche;
- previsione di un *iter* approvativo medico-legale dei *gadget* / *reminder item*, preventivo al processo di distribuzione alla classe medica;
- verifica, da parte di adeguate figure aziendali, del rispetto del limite di valore dei *gadget* e dell'attinenza degli stessi rispetto all'attività del medico e/o del farmacista;
- utilizzo, per l'acquisto di omaggi e *gadget*, di un fornitore preferenziale, selezionato da Corporate, salvo casi eccezionali per i quali è previsto il ricorso a fornitori pre-selezionati;
- spedizione ad ogni ISF, su base ciclica, del materiale assegnato, sulla base di quanto previsto dal piano di *marketing*;
- tracciabilità della destinazione di omaggi, *gadget* e testi scientifici.

## AREA A RISCHIO N. 21: GESTIONE DEI CAMPIONI GRATUITI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione* (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)
- *Istigazione alla corruzione* (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)
- *Traffico di influenze illecite* (art. 346 bis cod. pen.)

### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3, D.Lgs. 74/2000)
- *Dichiarazione infedele* (art. 4, D.Lgs. 74/2000)
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili* (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe distribuire campioni gratuiti di medicinali ai Pubblici Ufficiali, o incaricati di pubblico servizio, al di fuori dei casi previsti dalle norme di legge e dalle regole emanate dalle associazioni di categoria, al fine di ottenere indebiti vantaggi in favore dell'azienda;
- potrebbe, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *Global Logistics Italy Country Lead*
- *Distribution & Logistics*
- *Distribution & In Market Quality*
- *ISF*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 02-02 "Procedura campioni gratuiti";*
- *MSD 16-10 "Gestione del ricevimento, allestimento, spedizione e controllo delle giacenze dei campioni gratuiti";*
- *MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali";*
- *MSD 01-11 ed MSD 01-11bis "Procedura Due Diligence per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i Pubblici Ufficiali";*
- *MSD 01-11 ter "Procedura Due Diligence terze parti".*

## ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Pianificazione della distribuzione dei campioni gratuiti e spedizione degli stessi agli ISF;
- b) Distribuzione dei campioni gratuiti ai medici.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che disciplina il processo di gestione dei campioni gratuiti, dalla pianificazione della produzione e distribuzione, alla spedizione agli ISF, fino alla relativa consegna ai medici autorizzati a prescriverli;
- segregazione delle funzioni tra chi pianifica la produzione e la distribuzione dei campioni gratuiti, chi ne gestisce operativamente la distribuzione ai medici autorizzati a prescriverli e chi effettua i relativi controlli sul rispetto dei vincoli normativi;
- esistenza di regole e limiti espliciti per la gestione dei campioni, volti a prevenire la violazione della normativa e delle regole deontologiche in vigore;

- pianificazione annuale della distribuzione dei campioni gratuiti e formalizzazione del piano di spedizione degli stessi agli ISF;
- verifica, da parte degli ISF, dei quantitativi di campioni ricevuti, nonché dello stato dei campioni stessi dopo il trasporto, e comunicazione tempestiva di eventuali ritardi o problemi di conservazione;
- esplicito divieto di consegna di campioni gratuiti senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del medico destinatario;
- trasmissione periodica, ai direttori di *business unit*, ai direttori vendite, ai *district manager* e alla funzione di *compliance*, della reportistica relativa alle richieste firmate dai medici inviate dagli ISF in sede;
- esistenza di controlli preventivi e di monitoraggio sul rispetto dei limiti quantitativi per la consegna dei campioni gratuiti, previsti dalla normativa vigente;
- segnalazione delle eventuali deviazioni dalla normativa applicabile a adeguati livelli organizzativi per gli opportuni provvedimenti;
- riconsegna, da parte degli ISF, dei campioni scaduti o danneggiati e destinati allo smaltimento;
- consegna, in caso di furto, di copia della denuncia, ai fini del successivo storno delle quantità di campioni in giacenza;
- verifica periodica, da parte degli ISF, della propria giacenza di campioni per singola specialità medicinale, anche ai fini della verifica sulla relativa scadenza;
- verifica periodica dell'allineamento tra le giacenze fisiche e contabili dei campioni presso il deposito;
- svolgimento di audit periodici, a sorpresa, sulla gestione dei campioni da parte degli ISF, che prevedono controlli sulla quantità dei campioni in giacenza, sulla corretta conservazione degli stessi e sulla corrispondenza tra le giacenze fisiche e quelle registrate sui sistemi aziendali;
- tracciabilità della quantità di campioni assegnate agli ISF e tracciabilità dei campioni consegnati da ciascun ISF ai singoli medici, nell'ambito di ciascuna visita, mediante il sistema informatico.

## AREA A RISCHIO N. 22: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

### ▪ Reati astrattamente ipotizzabili

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)
- Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)

#### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)

#### **Ricettazione e riciclaggio**

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)

#### **Marchi e brevetti**

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

#### **Personalità individuale - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

- Delitti contro la personalità individuale (art. 603-bis c.p.)

#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

#### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

#### **Reati tributari**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

#### **Reati transnazionali (L. 146/2006)**

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe gestire in modo improprio ordini e contratti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere funzionari della Pubblica Amministrazione;
- potrebbe offrire, dare o promettere, anche per interposta persona, somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti del fornitore, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, consentano o agevolino la vendita di beni e servizi ad un prezzo inferiore a quello di mercato con indebito vantaggio per la Società.  
La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- potrebbe selezionare fornitori i cui beni potrebbero essere provento di delitto al fine, ad esempio, di ottenere un prezzo più basso o condizioni contrattuali comunque più vantaggiose;
- potrebbe selezionare fornitori che, commercializzando prodotti con marchi o segni contraffatti, o alterati, praticano prezzi più bassi; ciò potrebbe comportare una responsabilità della Società, che pur non avendo partecipato alla contraffazione, utilizza comunque tali beni;
- potrebbe acquistare beni o servizi da società che assumono personale (o in alternativa, utilizzano personale a seguito di accordi con le agenzie interinali / di somministrazione) con forme contrattuali difformi da quelle previste dal CCNL di riferimento o che pongono i lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno, al fine di ottenere un risparmio di costi.  
Tali condizioni di sfruttamento possono consistere:
  - nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - nelle violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  - nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- potrebbe indurre, tramite offerta o promessa di denaro o altre utilità (ad esempio un contratto di fornitura), un soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero);

- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- acquistare beni o servizi da società che assumono personale (o in alternativa, utilizzano personale a seguito di accordi con le agenzie interinali / di somministrazione) con forme contrattuali difformi da quelle previste dal CCNL di riferimento o che pongono i lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno, al fine di ottenere un risparmio di costi.

Tali condizioni di sfruttamento possono consistere:

- nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- nelle violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti
- potrebbe realizzare un accordo tra più soggetti al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n°146/06, laddove la condotta illecita sia realizzata: in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo, siano avvenute in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

#### ▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *Procurement*
- *Funzioni richiedenti*

#### ▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- MSD 11 - 01 "Linea Guida Acquisti";
- Corporate Policy 6.0 "Approvvigionamento e relazioni con i fornitori";
- MSD 01-06 "Acquisizione di dati o servizi da Enti pubblici o privati";
- MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali";
- MSD 01-11 ed MSD 01-11bis "Procedura Due Diligence per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i Pubblici Ufficiali";
- MSD 01-11 ter "Procedura Due Diligence terze parti".

### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Qualifica e selezione dei fornitori;
- b) Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto;
- c) Valutazione delle offerte ricevute;
- d) Gestione degli ordini/contratti di acquisto;
- e) Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che regola il processo di acquisto di beni e servizi;
- segregazione delle funzioni tra chi predispone la richiesta di acquisto di un bene/servizio, chi approva la richiesta, chi gestisce la procedura di gara e/o attiva il processo autorizzativo delle eccezioni alla stessa e chi, infine, approva a sistema l'ordine;
- formalizzazione e approvazione, da parte di adeguate figure aziendali, del *budget* degli acquisti;
- controllo di completezza ed accuratezza delle richieste di acquisto e approvazione formale delle stesse in funzione del sistema dei poteri vigente;
- verifica che il fornitore proposto per l'acquisto sia tra quelli preferenziali pre-approvati e registrati sul sistema aziendale;
- compilazione da parte di tutti i fornitori inseriti a sistema di un questionario volto a reperire le informazioni su eventuali rapporti con la PA, condanne penali, etc.;
- predisposizione di specifico *report* contenente tutte le informazioni raccolte e analizzate in fase di valutazione del fornitore e analisi dello stesso per l'individuazione di eventuali fattori di rischio;
- verifiche sui fornitori che, in funzione della categoria e della tipologia del bene/servizio richiesto, possono riguardare aspetti di *compliance* alla normativa *Antibribery & Corruption*, aspetti etici e di condotta, aspetti finanziari e aspetti legati alla gestione della *privacy*;
- identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di fornitore preferenziale che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
- attivazione di un processo di gara, nell'ambito del quale sono coinvolte più ditte e sono acquisiti più preventivi, qualora il fornitore indicato dalla funzione richiedente non sia presente nella lista dei fornitori preferenziali;
- definizione di ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione dei fornitori preferenziali;
- esistenza di un processo autorizzativo delle eccezioni alle procedure aziendali che regolano gli acquisti, che prevede l'approvazione da parte di diverse figure professionali, in funzione dei poteri di spesa vigenti;
- firma dei contratti di acquisto esclusivamente da parte delle figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- autorizzazione da parte delle figure aziendali abilitate, in caso di modifiche, integrazioni e/o rinnovi dello stesso contratto;
- esistenza di controlli sulla corretta valorizzazione degli ordini di acquisto;
- verifica di completezza e accuratezza degli ordini di acquisto inseriti a sistema;
- approvazione degli ordini di acquisto da parte delle figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- predisposizione di modelli contrattuali *standard* per tipologia di acquisto, approvati dalla funzione legale, contenenti, tra le altre cose, espliciti riferimenti alla normativa FCPA, al D.Lgs. 231/01, al Modello della Società e al Codice Etico, e che includono clausole specifiche sul conflitto di interessi;
- presenza nei modelli contrattuali *standard* stipulati con società di *recruiting/somministrazione* di specifici riferimenti riguardo gli obblighi di corrispondere retribuzioni in linea rispetto alla



quantità e qualità di lavoro prestato e conformi rispetto a quanto previsto dai contratti Collettivi Nazionali o territoriali/tabelle retributive di riferimento (ove esistenti), il divieto di fare ricorso a minori in età non lavorativa e la verifica periodica del rispetto della disciplina sui diritti umani con riferimento all'utilizzo di lavoratori somministrati;

- definizione di criteri e modalità di acquisto (ad esempio: fornitore unico, assegnazione diretta o tramite gara);
- controllo, da parte della funzione richiedente, della corrispondenza in termini di qualità e quantità del bene/servizio ricevuto;
- formale autorizzazione al pagamento delle fatture nel caso di scostamenti di importo rispetto a quanto pattuito all'origine;
- verifica dei termini e delle condizioni contrattuali in relazione alle modalità di pagamento;
- valutazione formale dei fornitori successiva alla fornitura/erogazione del servizio;
- tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio svolte delle funzioni aziendali responsabili della gestione del contratto di approvvigionamento in relazione alla corretta esecuzione dei contratti di acquisto di beni, lavori e, servizi;
- archiviazione della documentazione inerente all'acquisto di beni/servizi, compresi i documenti attestanti il ricevimento del bene/esecuzione del servizio a cura di ciascuna funzione richiedente.

## AREA A RISCHIO N. 23: GESTIONE DEL MAGAZZINO

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

### **Ricettazione e riciclaggio**

- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*

### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)*

### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe conferire incarichi o consulenze a soggetti legati in via diretta o indiretta alla Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere vantaggi o utilità anche in favore della Società; oppure, conferire incarichi fittizi con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con lo scopo di creare fondi extracontabili da utilizzare per attività corruttive;
- potrebbe offrire, dare o promettere, anche per interposta persona, somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti delle Società di consulenza affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, forniscano un vantaggio indebito alla

- Società. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, nell'ambito del conferimento di incarichi professionali e/o di consulenze, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
  - potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *Global Logistics Italy*
- *Distribution & Logistics*
- *Distribution & In Market Quality*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- MSD 17-02 "Gestione delle attività di ricevimento e rilascio alla distribuzione dei vaccini MSD";
- MSD 16-04 "Gestione resi";
- MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali";
- MSD 17-07 "Quality Council Management";
- IO 044 "GESTIONE PRODOTTI MSD";
- IO 060 "Gestione Tracciati di temperatura per i vaccini MSD".

## ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Movimentazione dei beni.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di procedure che regolamentano il processo di ricezione dei beni ordinati dalle aziende del Gruppo MSD, e che definiscono le modalità per la gestione dell'inventario fisico presso depositi e magazzini;
- segregazione delle funzioni tra chi registra i carichi e gli scarichi di magazzino e gestisce la movimentazione fisica della merce (*outsourcer*), e chi esegue i necessari controlli volti a verificare la corrispondenza delle registrazioni effettuate rispetto alla documentazione di supporto ricevuta dal fornitore, ed espleta le attività di verifica inventariale;
- verifica della corrispondenza dell'ordine rispetto alla merce ricevuta presso i depositi;
- autorizzazione delle quantità in eccesso rispetto all'ordine di acquisto, in funzione dei poteri vigenti;

- controllo volto ad individuare le cause delle richieste di reso e autorizzazione al reso da parte di adeguate figure aziendali;
- criteri di valutazione del reso per eventuale re-immissione sul mercato e definizione delle responsabilità nel processo
- registrazione automatica delle transazioni di magazzino sul sistema amministrativo contabile della Società, attraverso una interfaccia che collega il sistema contabile del fornitore esterno con il sistema contabile della Società;
- verifica delle registrazioni di magazzino effettuate dall'*outsourcer* rispetto ai documenti di trasporto;
- registrazione a sistema di tutte le attività di carico e scarico della merce;
- verifica periodica delle giacenze fisiche presso i depositi e attività di riconciliazione inventariale;
- svolgimento di periodiche attività di inventario volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
- definizione di criteri e modalità per apportare eventuali rettifiche inventariali con approvazione da parte di adeguati livelli organizzativi;
- definizione formale, in funzione della *shelf life* residua, delle tempistiche entro cui i prodotti possono essere inviati al Cliente;
- monitoraggio e analisi dei trend dei livelli delle giacenze in magazzino;
- monitoraggio periodico del fornitore esterno;
- monitoraggio periodico sui criteri di conservazione del prodotto e dell'applicazione degli stessi
- verifica in merito alla corretta ricezione della merce;
- autorizzazione delle quantità in eccesso rispetto all'ordine di acquisto, in funzione dei poteri vigenti;
- esistenza di procedure che regolamentano il processo di gestione dei resi;
- segregazione delle funzioni tra chi riceve il *ticket* di richiesta di reso, chi gestisce il reso e chi supervisiona il processo;
- controllo volto ad individuare le cause delle richieste di reso e autorizzazione al reso da parte di adeguate figure aziendali;
- tracciabilità del processo di gestione dei resi;
- esistenza di procedure che regolamentano il processo di gestione dei *recall*;
- segregazione delle funzioni tra chi gestisce i contatti con i clienti, chi gestisce operativamente i *recall* e chi chiude il *recall*;
- controllo volto ad individuare le cause delle richieste di *recall* e autorizzazione al *recall* da parte di adeguate figure aziendali;
- tracciabilità del processo di gestione dei *recall*;
- verifica della scadenza dei prodotti e blocco alla distribuzione di quelli in scadenza.

## **AREA A RISCHIO N. 24: GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI**

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)

### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)

### **Ricettazione e riciclaggio**

- Riciclaggio (art. 648 – bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)

#### **Reati tributari**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

##### **▪ Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe conferire incarichi o consulenze a soggetti legati in via diretta o indiretta alla Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere vantaggi o utilità anche in favore della Società; oppure, conferimento di incarichi fittizi con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con lo scopo di creare fondi extracontabili da utilizzare per attività corruttive.;
- potrebbe offrire o promettere, anche per interposta persona, somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti di una Società terza affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, forniscano un vantaggio indebito alla Società. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.;
- potrebbe impiegare, sostituire, trasferire denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito del conferimento di incarichi professionali e/o di consulenze, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
- al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da fornitori di beni o servizi, a fronte di operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti), per operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi tra quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti), ovvero per operazioni che indicano corrispettivi in misura superiore a quella reale.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

##### **▪ Funzioni della società coinvolte**

- *Procurement*
- *Funzioni richiedenti*

##### **▪ Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *Corporate Policy 6.0 "Procurement and Supplier Relations";*
- *MSD 11 - 01 "Linea Guida Acquisti";*
- *MSD 01-11 ed MSD 01-11bis "Procedura Due Diligence per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i Pubblici Ufficiali";*
- *MSD 01-11 ter "Procedura Due Diligence terze parti".*

## ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Selezione di consulenti/ professionisti esterni;
- b) Stipula di contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura aziendale a regolamentazione del processo di gestione delle consulenze professionali;
- segregazione delle funzioni tra chi effettua formalmente la richiesta di attivazione della consulenza e chi la approva;
- ricorso a una lista dei fornitori qualificati dalla Società, e presenti in apposita area del sistema informatico aziendale;
- svolgimento di una *due diligence* sulla terza parte;
- trasmissione alla funzione *Procurement*, da parte della funzione richiedente, in mancanza di un fornitore preferenziale, della richiesta di attivazione del servizio di consulenza;
- valutazione di eventuali fornitori non preferenziali da parte della funzione *Procurement* a seconda della significatività degli importi della transazione;
- verifica che l'importo previsto per la consulenza sia in linea con il valore di mercato;
- formalizzazione di contratti *standard* contenenti specifiche clausole ex D.Lgs. 231/01 ed FCPA;
- approvazione formale dell'incarico di consulenza da parte di adeguati livelli organizzativi;
- sottoscrizione dei contratti in base al sistema dei poteri vigente;
- verifica, da parte della funzione richiedente, dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse e applicazione, laddove previsto, della procedura di *third party due diligence*;
- verifica della corretta esecuzione del servizio fornito dai consulenti e relativa valutazione;
- approvazione preventiva, a sistema, da parte di adeguate figure professionali appartenenti alle funzioni richiedenti, di eventuali rimborsi per spese sostenute dai consulenti, dietro presentazione di regolari giustificativi;
- tracciabilità di tutte le attività espletate nell'ambito del processo di gestione delle consulenze;
- archiviazione, da parte della struttura richiedente la prestazione, di tutta la documentazione relativa al rapporto con il consulente esterno, tra cui quella attestante l'esecuzione del servizio.

## AREA A RISCHIO N. 25: GESTIONE DELLE CONSULENZE MEDICO SCIENTIFICHE E DEGLI ADVISORY BOARD

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)
- Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, cod. pen.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)

**Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

**Ricettazione e riciclaggio**

- *Riciclaggio (art. 648 – bis cod. pen.)*
- *Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 cod. pen.)*

**Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*

**Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)****▪ Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe conferire incarichi o consulenze per iniziative scientifiche, o incarichi per relazione a convegni/congressi, a medici, professori universitari, o altri soggetti della Pubblica Amministrazione – anche su sollecitazione di quest’ultimi - al fine di ottenere vantaggi o utilità anche in favore della Società;
- potrebbe conferire incarichi fittizi ad agenzie organizzative, per l'organizzazione di Advisory Board, al fine di creare e rendere disponibili, per le agenzie stesse, fondi a scopo corruttivo;
- potrebbe offrire, dare o promettere, anche per interposta persona, somme di denaro o altre utilità non dovute a Soggetti Rilevanti delle agenzie organizzative affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, contribuiscano alla creazione di fondi da utilizzare a scopo corruttivo mediante, ad esempio, la gestione impropria delle spese congressuali. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell’ambito del conferimento di incarichi di consulenza scientifica e/o Advisory Board, e/o nell'ambito di incarichi ad agenzie per l'organizzazione di questi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
- potrebbe, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

**Funzioni della società coinvolte**

- *Business Unit*
- *Medical Affairs*
- *Congress & Events*

**Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- MSD 01-03 "Procedura Collaborazioni con Consulenti, Operatori Sanitari e Pubblici Ufficiali";
- MSD 01-05 "Procedura per la gestione degli Advisory Board";
- MSD 01-01 "Procedura Due Diligence per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i Pubblici Ufficiali";
- MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali".

## ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Selezione di medici/esperti del settore;
- b) Stipulazione dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza per iniziative scientifiche e/o prestazioni di servizi;
- c) Organizzazione e logistica degli *Advisory Board*.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che disciplina le modalità di ricorso alle consulenze fornite da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, e che esplicita i criteri di scelta dei consulenti, prevede la formalizzazione delle motivazioni del ricorso a figure esterne all'azienda, i criteri da seguire per la remunerazione, il processo autorizzativo e la tracciabilità di ciascuna operazione;
- esistenza di una procedura che definisce i principi, le responsabilità, gli scopi e le modalità di esecuzione degli *Advisory Board/Expert Input Forum* scientifici e/o strategici;
- segregazione delle funzioni tra chi rileva l'esigenza di ricorrere ad un incarico di consulenza, chi lo valuta ed approva;
- segregazione delle funzioni tra chi propone e verifica la validità dell'iniziativa, chi la approva e chi coordina gli aspetti logistici;
- formalizzazione del rationale della consulenza, in cui sono specificati gli obiettivi e le finalità aziendali che si intendono perseguire, la necessità del servizio, nonché le modalità di utilizzo dei servizi da acquisire e i risultati attesi;
- formalizzazione dei criteri di selezione del consulente, che devono comunque basarsi sulle competenze e l'esperienza del consulente;
- definizione di criteri di selezione degli *Advisor* sulla base della comprovata e documentata esperienza nel settore specifico;
- gestione del processo di *due diligence* nei confronti dei consulenti, prima della formalizzazione del relativo rapporto contrattuale;
- verifica e gestione, nell'ambito delle consulenze medico-scientifiche e degli *Advisory Board*, di eventuali conflitti di interesse;
- previsione formale delle casistiche in cui è possibile ricorrere a collaborazioni di consulenti esterni;
- previsione formale dei limiti e dei requisiti necessari per l'organizzazione degli *Advisory Board*, tra cui la durata appropriata del programma, la località, ecc., in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 219/2006 e dal Codice Deontologico Farmaindustria;

- esistenza di limiti annuali, o *Cap*, ai compensi che possono essere corrisposti allo stesso medico/pubblico ufficiale;
- adozione del criterio del *Fair Market Value* per la valorizzazione dei servizi richiesti;
- approvazione formale dell'incarico di consulenza/*Advisory Board* da parte di adeguati livelli organizzativi;
- valutazione e approvazione degli *Advisory Board* da parte della Direzione Medica;
- formalizzazione di contratti *standard* relativi agli incarichi di consulenza, sottoscritti da figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
- controlli sulla effettiva esecuzione del servizio da parte del consulente, e archiviazione di eventuali documenti prodotti dal consulente nel corso dello svolgimento del servizio;
- verbalizzazione delle riunioni degli *Advisory Board*;
- verifica sull'autorizzazione dell'Ente di appartenenza del consulente ad effettuare la consulenza;
- comunicazione agli Enti Pubblici di appartenenza dei consulenti ingaggiati dalla Società, dell'ammontare dei compensi erogati agli stessi;
- elaborazione periodica di una specifica reportistica contenente l'informativa dei consulenti più utilizzati, e pubblicazione della stessa sulla intranet aziendale;
- ammissibilità dei rimborsi spese dei consulenti, esclusivamente a fronte di regolari giustificativi;
- approvazione formale, da parte di adeguate figure aziendali, dei consuntivi periodici delle spese sostenute nel corso degli *Advisory Board*;
- valutazione del servizio ricevuto;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione delle consulenze medico scientifiche;
- archiviazione di tutta la documentazione relativa al rapporto con il consulente esterno a cura della struttura richiedente la prestazione;
- archiviazione della documentazione prodotta nella gestione degli *Advisory Board*.

## AREA A RISCHIO N. 26: GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E RECUPERO CREDITI

### ▪ Reati astrattamente ipotizzabili

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Truffa* (art. 640, comma 2 cod. pen.);
- *Corruzione* (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
- *Istigazione alla corruzione* (art. 319 bis, cod. pen.);
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319 quater, cod. pen.);
- *Traffico di influenze illecite* (art. 346 bis cod. pen.).

#### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati* (art. 2635 cod. civ.);
- *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635 bis cod. civ.)

#### **Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio**

- *Riciclaggio* (art. 648-bis c.p.)
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648-ter c.p.)
- *Autoriciclaggio* (art. 648 - ter 1 c.p.)

#### **Reati Societari**

- *False comunicazioni sociali* (artt. 2621 e 2622 c.c.)

#### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3, D.Lgs. 74/2000)
- *Dichiarazione infedele* (art. 4, D.Lgs. 74/2000)



- Emissione di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10 quater, d.lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000)

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

##### **▪ Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe registrare nella contabilità della Società, fatti di gestione non corrispondenti al vero, al fine di creare fondi extracontabili da utilizzare a scopo corruttivo nei confronti di Pubblici Ufficiali, o Incaricati di Pubblico Servizio;
- potrebbe registrare nella contabilità, fatti di gestione non corrispondenti al vero, al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- potrebbe registrare in contabilità fatture alterate o relative ad operazioni inesistenti, o altri comportamenti in violazione della normativa e dei principi in materia di contabilità quali, ad esempio, l'esposizione di fatti non rispondenti al vero, al fine di indurre in errore i Soci o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, e ottenere un ingiusto vantaggio per la Società;
- potrebbe contabilizzare denaro provento di delitto/contravvenzione, anche al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza o di agevolarne il successivo impiego in attività economiche della Società;
- potrebbe, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.).

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

##### **▪ Funzioni della società coinvolte**

- *FinanceController All Entities*
- *Tax, Treasury & Payroll All Entities*

#### **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- MSD 10 - 40 "Procedura Chiusura Contabile e Predisposizione Bilancio";
- MSD 10 - 37 "Gestione dei flussi monetari e finanziari";
- MSD 11 - 01 "Linea Guida Acquisti";
- Corporate Policy 6.0 "Approvvigionamento e relazioni con i fornitori";
- MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali".

## **ATTIVITÀ SENSIBILI**

a) Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento a:

- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;

- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale; costi per acquisto di beni e servizi; etc.);

b) Recupero crediti.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di procedure, che tra le altre cose, disciplinano il processo di gestione delle chiusure contabili e di contabilizzazione di incassi e pagamenti;
- esistenza di procedure relative alla gestione dei termini di pagamento, dei crediti, delle relative attività di sollecito ai clienti e di recupero dei crediti;
- restrizioni degli accessi al sistema aziendale per la gestione delle scritture contabili mediante *user id* e *password* personali;
- formalizzazione dei rapporti con i *provider* esterni che gestiscono attività amministrative di supporto;
- segregazione delle funzioni nell'ambito delle attività legate alla gestione del ciclo passivo (es.: creazione anagrafiche; gestione ordini di acquisto; registrazione delle fatture; pagamento) e del ciclo attivo (es.: creazione anagrafiche, gestione ordini di vendita; fatturazione; incasso);
- esistenza di uno specifico processo approvativo per l'assegnazione/modifica dei ruoli, nell'area amministrativo contabile, e verifica preventiva del rispetto del principio di *segregation of duties*;
- monitoraggio del Piano dei Conti (necessità di apertura/chiusura) e revisione completa dello stesso su base periodica;
- approvazione formale, da parte di adeguate figure aziendali, delle modifiche al Piano dei Conti;
- esistenza di sistemi automatici e semi-automatici per la generazione delle scritture contabili;
- approvazione a sistema delle scritture manuali, da parte di un numero limitato e chiaramente identificato di soggetti;
- esistenza di un *iter* autorizzativo per la variazione/creazione delle anagrafiche dei fornitori;
- controlli automatici di sistema volti a verificare la coerenza della fattura con le altre transazioni registrate a sistema (es.: ordini e carichi di magazzino);
- verifica completa, accurata e tempestiva della registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali;
- esistenza di un *iter* autorizzativo per la creazione/modifica delle anagrafiche dei clienti;
- verifica e approvazione delle riconciliazioni bancarie periodiche da parte di adeguate figure aziendali;
- revisione periodica dei limiti di credito del portafoglio clienti;
- definizione di criteri e modalità per il monitoraggio delle partite di credito scadute, la svalutazione dei crediti e l'eventuale stralcio;
- approvazione formale, in caso di variazione dei limiti di credito, da parte di adeguate figure aziendali;
- monitoraggio dell'*ageing* dei crediti e gestione delle eventuali azioni per il recupero;
- approvazione formale, da parte di adeguate figure aziendali, del *write-off* dei crediti;

- archiviazione della documentazione prodotta nell'ambito della gestione delle registrazioni contabili, e conservazione della stessa secondo quanto previsto dalle normative in vigore;
- archiviazione di tutta la documentazione prodotta con riferimento alle azioni intraprese per il recupero dei crediti;
- archiviazione della documentazione prodotta nell'ambito della gestione delle registrazioni contabili, e conservazione della stessa secondo quanto previsto dalle normative in vigore;

## AREA A RISCHIO N. 27: GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

### ▪ **Reati astrattamente ipotizzabili**

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

#### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

#### **Ricettazione e riciclaggio**

- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)*

#### **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)*
- *Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater1 c.p.)*
- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies1 cod. pen.)*

#### **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante**

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter. Cod. Pen.)*

#### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

### ▪ **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe compilare note spese non veritiere, contenenti spese maggiori a quelle effettivamente sostenute, al fine di creare disponibilità finanziarie con le quali compiere atti di corruzione nei confronti di Pubblici Ufficiali, o Incaricati di Pubblico Servizio, o con le quali remunerare un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con esponenti della PA, come prezzo della sua mediazione illecita con la PA stessa, al fine di perseguire un interesse della Società;
- potrebbe compilare note spese non veritiere, contenenti spese maggiori a quelle effettivamente sostenute al fine di creare disponibilità finanziarie con le quali corrompere

Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;

- potrebbe maggiore il rimborso, o rimborso di spese non rimborsabili, quale utilità nei confronti del dipendente al fine di convincerlo a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria;
- potrebbe compilare note spese per importi diversi da quelli delle spese effettivamente sostenute, volta ad occultare e/o trasferire denaro proveniente da delitto/contravvenzione;
- messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito della gestione dei rimborsi spese, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
- potrebbe documentare operazioni inesistenti, quale mezzo per la realizzazione di disponibilità extracontabili, mediante il riconoscimento di rimborsi per spese fittizie o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute; per la rilevanza della condotta criminosa i dipendenti devono essere iscritti nelle Black List;
- potrebbe utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento o altri strumenti di pagamento diversi dal contante (ad esempio bonifici bancari), al fine di trarne indebito profitto;
- richiedere il rimborso per spese inesistenti con lo scopo di creare fondi extracontabili al fine di utilizzarli per finanziare condotte criminose con finalità terroristiche
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrappaccatura); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

#### **Funzioni della società coinvolte**

- *Tutto il personale*
- *Finance*

#### **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- MSD 15-04 "Trasferte e Note Spese Dipendenti";
- MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali".

#### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Rimborsi e anticipi per missioni /trasferte e gestione delle spese di rappresentanza.

#### **CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una Global travel Policy e di una procedura locale che fornisce le linee guida ai dipendenti per i viaggi di lavoro, regola la gestione delle spese di rappresentanza, disciplina l'utilizzo dell'auto e specifica le attività di verifica e controllo delle spese
- esistenza di una procedura che fornisce le linee guida ai dipendenti per i viaggi di lavoro, regola la gestione delle spese di rappresentanza, disciplina l'utilizzo dell'auto e specifica le attività di verifica e controllo delle spese;
- 
- limitatamente alle spese di rappresentanza/ospitalità offerte da singoli dipendenti, definizione di criteri e modalità per il rimborso delle suddette spese e le relative autorizzazioni;
- definizione formale delle spese ammesse a rimborso e dei relativi limiti di importo, per tipologia di spesa e categoria di personale (in particolare, per gli ISF, i DM, i KAM e i RAM sono stati stabiliti limiti di importo più stringenti);
- segregazione delle funzioni tra chi verifica e approva la nota spese e chi analizza i risultati dei controlli automatici sulle note spese;
- autorizzazione preventiva delle spese relative alle trasferte di lavoro e approvazione a sistema, da parte del responsabile del dipendente, prima del rimborso/pagamento;
- tracciabilità della motivazione e formale approvazione di tutte le spese di rappresentanza;
- utilizzo dell'auto personale ammesso solo in casi eccezionali, previa autorizzazione formale del superiore gerarchico del dipendente, e con rimborso chilometrico in base alla distanza percorsa e a tariffe predefinite;
- erogazione di anticipi ai dipendenti ammessi solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati e autorizzati da adeguate figure aziendali;
- compilazione e gestione delle note spese attraverso il sistema informatico;
- richiesta di giustificativi validi, e che rispettino i requisiti sia sostanziali che formali definiti dalla procedura aziendale, ai fini dell'ottenimento del rimborso;
- tracciabilità delle spese di rappresentanza e delle spese sostenute dai dipendenti;
- registrazione automatica a sistema di tutti i movimenti effettuati tramite carta di credito aziendale;
- svolgimento di specifiche verifiche sulla nota spese dei dipendenti come previsto dalla procedura locale;
- verifica di specifici *report* di controllo, contenenti il riepilogo delle eccezioni e delle anomalie riscontrate;
- definizione delle modalità di rendicontazione delle spese di rappresentanza/ospitalità effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa;
- erogazione di anticipi ai dipendenti ammessi solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati e autorizzati da adeguate figure aziendali.
- definizione delle modalità di rendicontazione delle spese di rappresentanza/ospitalità effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa;
- verifica di specifici *report* di controllo, contenenti il riepilogo delle eccezioni e delle anomalie riscontrate

## AREA A RISCHIO N. 28: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Truffa (art. 640, comma 2 cod. pen.)*

### **Ricettazione e riciclaggio**

- *Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)*

### **Reati societari**

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs.n.74/2000)*
- *Omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs.n.74/2000)*
- *Emissione di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*
- *Indebita compensazione (art. 10 quater, d.lgs. n. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000)*

### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

#### **▪ Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe predisporre e rilasciare dati fiscali falsi, al fine di indurre in errore il soggetto pubblico in merito alle imposte dovute, e quindi evitare contestazione e rilievi, o l'applicazione di eventuali sanzioni a carico della Società;
- potrebbe presentare la documentazione per la procedura di transazione fiscale contenente elementi attivi inferiori a quelli effettivi, od elementi passivi fittizi, che potrebbero costituire la "provvista" per la commissione del reato di autoriciclaggio;
- potrebbe predisporre e/o trasmettere dati contabili rilevanti ai fini delle comunicazioni sociali, nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, anche in concorso con altri;
- potrebbe, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

#### **▪ Funzioni della società coinvolte**

- *Finance*

**Procedure *pro tempore* adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 10-48 "Procedura Gestione degli adempimenti fiscali e tributari"*
- *Procedura "SOP for VAT Return (Italy)";*
- *MSD 01-11 "Procedura per la prevenzione di abusi di ufficio e corruzione pubblici ufficiali".*

### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che regola le attività relative alla gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
- segregazione delle funzioni tra chi esegue i conteggi e predispone la documentazione utilizzata ai fini degli adempimenti fiscali e tributari, chi effettua la verifica di completezza e accuratezza della documentazione predisposta, chi firma le dichiarazioni, chi le trasmette telematicamente e chi esegue i pagamenti;
- definizione, gestione e diffusione di uno scadenziario fiscale;
- monitoraggio circa il rispetto delle scadenze;
- verifiche di completezza e accuratezza sui conteggi e sui calcoli delle imposte;
- verifiche di completezza e accuratezza sulle dichiarazioni fiscali da trasmettere alle Autorità competenti;
- verifiche circa eventuali scostamenti sul risultato ante imposte rispetto agli esercizi precedenti e successiva analisi nel caso di scostamenti significativi;
- tracciabilità delle verifiche di completezza e accuratezza svolte sui conteggi e sui calcoli delle imposte;
- formalizzazione dei rapporti con società di consulenza / studi professionali che forniscono supporto nella gestione degli adempimenti fiscali;
- verifiche di completezza e accuratezza sui conteggi relativi all'IMU;
- tracciabilità delle verifiche di completezza e accuratezza svolte sui conteggi relativi all'IMU;
- verifica e approvazione, da parte di adeguate figure aziendali, dei pagamenti connessi all'IMU;
- verifiche di completezza e accuratezza sui dati relativi alle dichiarazioni INTRASTAT;
- approvazione da parte di adeguate figure aziendali del calcolo delle imposte prima della trasmissione;
- trasmissione della documentazione all'Agenzia delle Entrate;
- approvazione da parte di adeguate figure aziendali delle dichiarazioni predisposte ai fini fiscali e tributari;
- verifica dell'avvenuta trasmissione dei modelli dichiarativi;
- verifica e approvazione a sistema, da parte di adeguate figure aziendali, dei pagamenti connessi a adempimenti fiscali e tributari;

## AREA A RISCHIO N. 29: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO CIVILISTICO

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati Societari**

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

### **Reati transnazionali (L. 146/2006)**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe modificare e falsificare dati contabili presenti sul sistema informatico, inserire voci di bilancio inesistenti o valori difforni da quelli reali, o sopravvalutare poste di bilancio, al fine di indurre in errore i Soci circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, e trarne un ingiusto profitto;
- potrebbe realizzare un accordo tra tre o più soggetti, interni ed esterni all'azienda, al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n° 146/06, rilevanti per la Responsabilità Amministrativa degli Enti, laddove la condotta illecita sia realizzata:
  - in più di uno Stato;
  - ovvero sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
  - ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo siano avvenute in un altro Stato;
- ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale
  - Finance
  - CdA

### **Procedure *pro tempore* adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- MSD 10-40 "*Procedura Chiusura Contabile e Predisposizione del Bilancio*".
  - a) Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civile;
  - b) Approvazione del Bilancio civile;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che regola le attività di deposito del fascicolo di Bilancio presso il registro delle Imprese, dettagliando i documenti e lo specifico formato per il deposito degli stessi, nonché le tempistiche da rispettare;
- esistenza di procedure che definiscono ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo nelle attività di riconciliazione dei saldi contabili, di gestione delle altre attività di chiusura contabile annuale e di predisposizione del Bilancio Civile;
- gestione di attività formative, in ambito amministrativo contabile, obbligatorie per il personale amministrativo coinvolto nei processi di elaborazione e redazione del Bilancio e per il personale delle diverse funzioni che, a vario titolo, è coinvolto nella determinazione delle poste valutative del Bilancio;
- segregazione delle funzioni nell'ambito delle diverse attività relative alla predisposizione, verifica e approvazione delle informazioni che confluiscono nel Bilancio;
- regolamentazione formale, mediante appositi contratti di servizio, dei rapporti con i centri di servizio esterni (es.: *Shared Business Service*, o Centri di Eccellenza) che partecipano alle attività di raccolta ed elaborazione dei dati contabili
- formalizzazione di un piano di attività per la chiusura contabile che, tra le altre cose, definisce il dettaglio delle informazioni necessarie, i soggetti responsabili dell'ottenimento dei dati e del completamento delle diverse attività, e le tempistiche di completamento;
- controlli di monitoraggio in merito al rispetto del piano di attività per la chiusura contabile;
- documentabilità delle transazioni significative e dei dati prodotti e trasmessi alla funzione Finance dalle altre funzioni aziendali;



- verifica della documentazione, prodotta/fornita dalle diverse unità organizzative ai fini della predisposizione del Bilancio, da parte delle competenti funzioni della Direzione Amministrativa;
- definizione formale dei criteri generali per la determinazione delle principali poste valutative, e del processo approvativo e di controllo delle stesse;
- processo di verifica e approvazione delle scritture contabili di rettifica e di assestamento;
- riconciliazione sistematica dei conti contabili, identificazione e risoluzione tempestiva di eventuali partite in riconciliazione;
- verifica, da parte della funzione Finance, delle attività di riconciliazione svolte dai centri di servizio esterni;
- monitoraggio dei dati contabili, anche mediante comparazione con quelli relativi ai periodi precedenti, al fine di verificare la congruità degli stessi ed individuare eventuali fluttuazioni anomale;
- verifica di completezza e accuratezza dei dati e delle informazioni riportate nel Bilancio, da parte di diverse figure professionali nell'ambito della Direzione Amministrativa, ed esecuzione di eventuali registrazioni correttive da parte di personale specificamente individuato;
- sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti della società.
- tracciabilità della trasmissione del Progetto di Bilancio civilistico ai singoli Amministratori ed ai singoli membri del Collegio Sindacale per gli adempimenti/verifiche di loro pertinenza, nelle tempistiche previste dalla legge; realizzazione di attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di realizzazione dell'operazione approvata e quanto realizzato.
- archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività di predisposizione del Bilancio a cura della Direzione Amministrativa, e messa a disposizione della stessa, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della società di revisione e dell'Organismo di Vigilanza;

## AREA A RISCHIO N. 30: GESTIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI SOCIETARI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati Societari**

- *Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Truffa (art. 640, comma 2 cod. pen.)*
- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, cod. pen.)*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

### **Reati transnazionali (L. 146/2006)**

#### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*

- *Emissione di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000)*

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

##### **▪ Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe adottare procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni (es. diritto di opposizione), anche in concorso con altri soggetti;
- potrebbe effettuare una restituzione degli utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire le riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite o restituire, anche simulatamente, e fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, dei conferimenti al Socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli;
- potrebbe occultare delle informazioni richieste dal Socio, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;
- potrebbe alterare/contraffare la documentazione inviata ai soggetti pubblici competenti, o omettere informazioni e dati diretti agli stessi, al fine di trarne un ingiusto profitto;
- potrebbe impiegare / trasferire denaro proveniente da un delitto / contravvenzione allo scopo di occultarne la provenienza illecita.
- potrebbe, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.);
- potrebbe realizzare un accordo tra tre o più soggetti, interni ed esterni all'azienda, al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n° 146/06, rilevanti per la Responsabilità Amministrativa degli Enti, laddove la condotta illecita sia realizzata:
  - in più di uno Stato;
  - ovvero sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
  - ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo siano avvenute in un altro Stato;
  - ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

#### **Funzioni della società coinvolte**

- *Finance*
- *CdA*

#### **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 10-40 "Procedura Chiusura Contabile e Predisposizione del Bilancio".*

### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Gestione delle operazioni straordinarie;
- b) Collaborazione e supporto al CdA nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;

- c) Collaborazione e supporto al CdA per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su quote sociali;
- d) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'esercizio, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- e) Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. tribunale, Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese), anche per il tramite di società terze.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura specifica che regola la gestione dei rapporti con Revisori, Sindaci e Soci;
- esistenza di una procedura che regola la gestione delle operazioni straordinarie;
- chiara identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di Bilancio, dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione, al deposito e pubblicazione dello stesso;
- previsione di un processo di verifica e approvazione di eventuali situazioni patrimoniali straordinarie, analogo al processo di verifica e approvazione del Bilancio di esercizio;
- condivisione di eventuali operazioni straordinarie con le competenti funzioni di Casa madre;
- verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione ad opera delle competenti funzioni aziendali;
- previsione di regole esplicite in merito alla distribuzione degli utili, restituzione dei conferimenti o ripartizione delle riserve;
- approvazione formale di eventuali operazioni di distribuzione di utili o restituzione di conferimenti;
- individuazione dei referenti interni delegati alla gestione dei rapporti con la società di revisione, con i Sindaci e i Soci, e individuazione delle relative responsabilità;
- archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito degli incontri con Sindaci, Revisori e Soci;
- archiviazione di tutta la documentazione prodotta dall'Assmeblea e dal CdA

## AREA A RISCHIO N. 31: GESTIONE DELLA TESORERIA

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis, 319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*

- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

**Ricettazione e riciclaggio**

- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)*

**Terrorismo**

- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater)*

**Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)*

**Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante**

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 493 -ter c.p.)*

**Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe gestire appositamente in modo non corretto incassi e pagamenti al fine creare fondi neri finalizzati alla corruzione di soggetti pubblici;
- potrebbe gestire in modo improprio incassi e pagamenti al fine di creare disponibilità finanziarie con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- potrebbe impiegare denaro di provenienza illecita o trasferire denaro proveniente da delitto/contravvenzione, ovvero compiere operazioni in denaro al fine di ostacolarne l'individuazione della provenienza;
- potrebbe disporre pagamenti verso soggetti sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche, già iscritti nelle Black List diramate dalle Pubbliche Autorità;
- potrebbe, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.);
- potrebbe, attraverso una gestione impropria dei pagamento, indurre i dipendenti o i soggetti terzi coinvolti in un giudizio a rendere una dichiarazione falsa o a non rendere dichiarazioni di fronte alla Autorità Giudiziaria;
- potrebbe utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento o altri strumenti di pagaento diversi dal contante (ad esempio bonifici bancari), al fine di trarne indebito profitto

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

**Funzioni della società coinvolte**

- *Finance*

**Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 10 - 37 "Gestione dei flussi monetari e finanziari";*

- MSD 10 - 01 "Procedura di piccola cassa";
- MSD 10 - 42 "Utilizzo delle carte di credito aziendali";
- MSD 10 - 03 "Procedura assegni in arrivo";
- Global Finance Procedure "FPRC-39 Banking Authorities Procedure";

## ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Gestione delle attività di incasso e pagamento;
- b) Gestione delle carte di credito aziendali.

## CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di una procedura che regola le attività di gestione dei flussi monetari e finanziari, tra cui, quelli relativi ad incassi e pagamenti gestiti localmente o delegati agli *Shared Business Service*;
- esistenza di regole specifiche per la gestione dei conti correnti, l'assegnazione e gestione delle carte di credito, e per la gestione della piccola cassa e degli assegni;
- segregazione delle funzioni tra chi gestisce i pagamenti e chi è addetto alla gestione dell'anagrafica fornitori e all'abilitazione dei relativi conti bancari;
- segregazione delle funzioni tra chi gestisce gli incassi e chi è addetto alla gestione dell'anagrafica clienti;
- segregazione delle funzioni tra chi predispone gli ordinativi di pagamento, chi autorizza i pagamenti e chi gestisce le attività di riconciliazione bancaria;
- segregazione delle funzioni tra chi richiede il rimborso delle spese sostenute tramite piccola cassa, chi approva il rimborso, chi eroga gli importi ed effettua la quadratura di cassa, e chi infine registra in contabilità il reintegro della cassa;
- formalizzazione dei rapporti con i *provider* esterni;
- autorizzazione preventiva all'apertura o alla chiusura dei conti correnti, da parte di adeguate figure aziendali dotate di idonee procure e relativi poteri di firma;
- autorizzazione preventiva per le spese da sostenere mediante piccola cassa da parte di adeguate figure aziendali;
- verifica periodica in merito all'allineamento dei poteri di firma, depositati presso gli istituti di credito, con le procure societarie;
- espliciti limiti nella gestione dei pagamenti, con divieto di eseguire pagamenti su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico, o nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia, ecc.;
- verifica del divieto di effettuare pagamenti a fornitori in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- controlli automatici di sistema volti a garantire la corrispondenza degli importi pagati, con le fatture e gli ordini di acquisto;
- esecuzione di pagamenti a fronte di beni e servizi effettivamente ricevuti;
- esistenza di uno specifico *workflow* approvativo a sistema per il rilascio del benestare al pagamento;

- analisi dei pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte (es.: entità sospette), importo, tipologia, oggetto, o frequenza;
- controlli sulla regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra i destinatari degli stessi e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- definizione formale, nell'ambito dei contratti con i clienti, delle condizioni di fornitura e dei termini di pagamento e sottoscrizione degli stessi, in base al sistema dei poteri aziendali in vigore;
- verifiche di correttezza delle somme incassate;
- verifica e approvazione delle riconciliazioni bancarie periodiche da parte di adeguate figure aziendali;
- autorizzazione preventiva al rilascio della carta di credito *corporate* per i dipendenti che ne fanno formale richiesta;
- formale definizione dei limiti e delle tipologie di spesa ammesse tramite l'utilizzo della carta di credito;
- riconciliazioni periodiche tra gli addebiti dell'estratto conto della carta di credito e le registrazioni contabili;
- definizione di un processo per il reintegro della piccola cassa;
- formale definizione dei limiti e delle tipologie di spesa ammesse tramite denaro contante;
- attribuzione formale delle responsabilità in merito alla gestione della piccola cassa, chiara definizione del fondo cassa, dei limiti e delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo e il reintegro della stessa;
- verifica di completezza e correttezza della documentazione a supporto delle spese sostenute tramite piccola cassa;
- riconciliazione giornaliera della piccola cassa;
- tracciabilità di tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita;
- reintegro periodico della piccola cassa;
- tracciabilità dell'utilizzo della piccola cassa mediante apposita modulistica, la documentazione delle spese sostenute, la registrazione delle transazioni sul libro "prima nota cassa" e la successiva registrazione in contabilità;
- archiviazione della documentazione a supporto della gestione dei flussi monetari e finanziari.

## AREA A RISCHIO N. 32: GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 319 bis cod. pen.)*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater, cod. pen.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

### **Corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)*

### **Reati Societari**

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

### **Terrorismo**

- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater)*

### **Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio**

- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)*

### **Reati tributari**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs.n.74/2000)*
- *Emissione di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000)*

#### **Reati transnazionali (L. 146/2006)**

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

#### ▪ **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe creare fondi extracontabili attraverso operazioni Intercompany o il meccanismo di transfer pricing, con le quali corrompere funzionari della Pubblica Amministrazione;
- potrebbe creare fondi extracontabili attraverso il meccanismo delle operazioni di transfer pricing tra le varie società del Gruppo al fine di creare disponibilità finanziarie con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati, ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- potrebbe creare false comunicazioni sociali, anche in danno ai creditori, ottenute mediante l'esposizione nel bilancio o nelle altre scritture contabili della società di fatti non rispondenti al vero, risultanti da operazione di transfer pricing tra società del gruppo;
- potrebbe disporre pagamenti verso soggetti, inseriti nelle Società del Gruppo, sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche in quanto già iscritti nelle Black List, diramate dalle Autorità competenti;
- potrebbe realizzare un accordo tra più soggetti al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n°146/06, rilevanti per la Responsabilità Amministrativa degli Enti, laddove la condotta illecita sia realizzata
  - in più di uno Stato;
  - ovvero sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
  - ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo, siano avvenute in un altro Stato;
  - ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato;
- potrebbe, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nei confronti di altre Società del gruppo. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.).

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

#### ▪ **Funzioni della società coinvolte**

- *Finance*

### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Acquisti e vendite infragruppo (*transfer pricing*).

### **CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
- sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
- esistenza di *policy* internazionali a regolamentazione delle politiche di *transfer pricing*;
- esistenza di *Commissionaire Agreement*, *Distributorship Agreement* e *Services Agreement*, volti anche alla regolamentazione delle politiche di *transfer pricing*;
- rispetto del principio di correttezza, trasparenza e autonomia delle società del Gruppo;
- segregazione delle funzioni tra chi predispone, chi effettua le verifiche e chi approva la documentazione richiesta dalla normativa del *transfer pricing*;
- formalizzazione del distacco dei dipendenti che svolgono le attività presso le altre società del Gruppo;
- formalizzazione dei rapporti tra le società del Gruppo;
- formalizzazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- verifiche sul rispetto dei valori di mercato delle transazioni commerciali effettuate con le società del Gruppo;
- verifica e approvazione, da parte di adeguate figure aziendali, della documentazione inerente ai rapporti infragruppo da trasmettere alle Autorità preposte;
- archiviazione sistematica della documentazione predisposta, richiesta dalla normativa del *transfer pricing*.

### AREA A RISCHIO N. 33: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

#### **Reati informatici (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)**

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c. p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.)

#### **Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)**

- Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter1 cod. pen.)

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

#### **Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001)**

- Legge 633/1941

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe danneggiare/distuggere un sistema informativo, ad esempio, per nascondere illeciti commessi dall'azienda o comunque a vantaggio della stessa;



- potrebbe alterare il sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione alla quale sono trasmessi dati o informazioni, o alterare i dati e le informazioni medesime;
- potrebbe utilizzare programmi duplicati per elaborare al fine di ottenere un risparmio di costi per la Società;
- potrebbe mettere in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito dell'acquisto di software, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro. al fine di concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

#### ▪ Funzioni della società coinvolte

- *Information Technology*

**Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- CP-13 "*Information Management and Protection*".

### ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione della sicurezza logica degli applicativi informatici utilizzati;
- Gestione della sicurezza fisica IT.

### CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- esistenza di *policy* di Gruppo che regolamentano le attività connesse all'accesso a *laptop*, *computer* aziendali e sistemi informativi;
- esistenza di *policy* di Gruppo che regolamentano il corretto utilizzo degli *asset* e degli strumenti informatici della Società, e che definiscono le misure di protezione fisica dei locali "critici" per la sicurezza informatica;
- esistenza di specifiche *policy* di Gruppo per la sicurezza della navigazione in *internet*;
- esistenza di specifiche *policy* di Gruppo per la gestione delle attività connesse al *software development and maintenance*;
- formale individuazione delle funzioni aziendali preposte alla gestione della sicurezza ed integrità dei dati e delle informazioni, nonché alla gestione delle infrastrutture di rete e dei sistemi;
- nomina formale di amministratore di sistema;
- tracciabilità delle richieste di rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informatici della Società;
- formale approvazione delle richieste di rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informatici, nel rispetto delle deleghe vigenti;
- limitazione degli accessi ai sistemi della Società tramite l'assegnazione *ad personam* di *username* e *password*;
- previsione di specifiche regole comportamentali per la gestione e la custodia delle *password*, in modo tale da assicurarne l'efficacia, la segretezza ed evitarne la comunicazione a terzi;

- formale attribuzione e revoca delle *password*, tenendo conto delle mansioni aziendali per la quale viene richiesta/concessa;
- revisione periodica degli accessi ai sistemi della Società e rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
- esistenza di sistemi di protezione per la trasmissione dei dati da e per l'esterno (*firewall*);
- utilizzo di *log* di sistema al fine di garantire la tracciabilità sull'utilizzo dei sistemi informatici della Società;
- analisi dei *log* di sistema e produzione di un apposito *report* al fine di individuare e verificare tempestivamente eventuali accessi non autorizzati;
- presenza di sistemi *antivirus* sui pc in dotazione al personale;
- *server* e PC aziendali aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità e protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- tracciabilità delle richieste di sviluppo e modifica dei *software*;
- processo di verifica e approvazione delle eventuali modifiche apportate ai sistemi;
- segregazione degli ambienti di sviluppo, test e produzione;
- accesso ai locali "critici" per la sicurezza informatica ristretto al personale, interno o esterno, autorizzato;
- tracciabilità degli accessi ai locali "critici" per la sicurezza informatica;
- applicazione delle procedure standard aziendali per la gestione degli acquisti in ambito IT;
- coinvolgimento della funzione IT anche in fase di qualifica e acquisizione di nuovi fornitori di servizi in ambito informatico;
- previsione, nei contratti con i fornitori in ambito IT, di specifiche clausole ex D.Lgs. 231/01;
- erogazione di sessioni di formazione / informazione al momento dell'assunzione e periodicamente, a tutti i dipendenti, in merito alle *policy* aziendali per l'utilizzo degli strumenti informatici della Società;
- esistenza di una *team* dedicato alla gestione degli incidenti (*Incident Management Team*);
- esistenza di specifiche regole per la gestione degli incidenti e definizione del *business continuity plan*.

#### AREA A RISCHIO N. 34: GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'INFORMAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

##### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**

- *Corruzione* (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
- *Induzione a dare o promettere beni o altre utilità* (art. 319-quater cod. pen.)
- *Istigazione alla corruzione* (art. 319 bis, cod. pen.);
- .).

##### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe donare o promettere somme di denaro o altre utilità non dovute al medico-cliente (anche su induzione di quest'ultimo), al fine di ottenere un indebito vantaggio come ad es. la prescrizione di farmaci della Società.
- Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute ad una persona terza che vanta rapporti con il medico-cliente al fine di ottenere indebiti vantaggi

## **Funzioni della società coinvolte**

- ISF
- Servizio Scientifico
- Business Unit
- Regulatory Affairs
- Marketing
- Direzione Medica

## **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Pianificazione delle visite agli operatori sanitari condotte dagli informatori scientifici;
- b) Gestione delle visite agli operatori sanitari condotte dagli informatori scientifici.

## **CONTROLLI ESISTENTI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, diretti ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto dei seguenti controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei relativi rischi reato:

- formale individuazione di un responsabile del servizio scientifico;
- comunicazione all'AIFA del nominativo del responsabile del servizio scientifico individuato dalla società;
- chiara identificazione della struttura del servizio scientifico e comunicazione della stessa a tutte le funzioni aziendali;
- indipendenza del servizio scientifico rispetto al servizio di marketing;
- tracciabilità ed evidenza di tutta la documentazione condivisa con gli operatori sanitari durante le attività di informazione scientifica;
- formale rendicontazione, da parte degli ISF, degli incontri avuti con gli operatori sanitari durante le attività di informazione scientifica;
- coinvolgimento costante del servizio scientifico nelle attività di formazione svolte dagli ISF (fabbisogni formativi, pianificazione formazione, verifica efficacia formazione ecc.).

## **A.2.2. AREE A RISCHIO GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE IN OUTSOURCING**

Merck & Co. Inc., a livello globale, ha progressivamente esternalizzato alcune attività amministrative a *Shared Business Service* (SBS), Centri di Eccellenza (COE) o Information Steward Organization (ISO), Business Service Center (BSC) di società del Gruppo, o ad altre società fornitrici.

La scelta di esternalizzare alcune attività a fornitori Globali o a centri di servizio del Gruppo Merck & Co. è stata effettuata centralmente da Casa madre, al fine, da un lato, di razionalizzare e ottimizzare le attività delle società del Gruppo nei diversi paesi, dall'altro di riuscire a garantire ulteriori livelli di controllo sulla gestione delle attività stesse.

Si riporta di seguito l'elenco delle aree a rischio reato, o porzioni di esse, e delle relative attività "sensibili" esternalizzate in tutto, o in parte, ad altre società, anche facenti parte del Gruppo.

### **AREA A RISCHIO N. 10: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TRACCIABILITÀ DEL FARMACO**

#### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Trasmissione di dati e comunicazioni periodiche al Ministero della Salute ai fini della tracciabilità dei farmaci;
- b) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in fase di distruzione dei farmaci.

### **AREA A RISCHIO N. 12: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

#### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Predisposizione e trasmissione della documentazione connessa agli adempimenti previdenziali e assistenziali.

### **AREA A RISCHIO N. 14: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

#### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- c) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.);
- d) Elaborazione e pagamento degli stipendi.

### **AREA A RISCHIO N. 21: GESTIONE DEI CAMPIONI GRATUITI**

#### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

- a) Distribuzione dei campioni gratuiti ai medici.

### AREA A RISCHIO N. 23: GESTIONE DEL MAGAZZINO

#### ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Movimentazione dei beni.

### AREA A RISCHIO N. 26: GESTIONE DELLA CONTABILITA' E RECUPERO CREDITI

#### ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento a:
  - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
  - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;
  - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale; costi per acquisto di beni e servizi; etc.).
- b) Recupero crediti.

### AREA A RISCHIO N. 27: GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

#### ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Rimborsi e anticipi per missioni /trasferte e gestione delle spese di rappresentanza.

### AREA A RISCHIO N. 28: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

#### ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

### AREA A RISCHIO N. 29: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO CIVILISTICO

#### ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico.

### AREA A RISCHIO N. 31: GESTIONE DELLA TESORERIA

#### ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Gestione delle attività di incasso e pagamento.

## AREA A RISCHIO N. 33: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

### ATTIVITÀ SENSIBILI

- e) Gestione della sicurezza logica degli applicativi informatici utilizzati;
- f) Gestione della sicurezza fisica IT.

### **Controlli applicabili a tutte le aree “a rischio” esternalizzate**

Con particolare riferimento ai processi, o parti di processo, esternalizzati da MSD Italia S.r.l. ai *Shared Business Service* (SBS) del Gruppo Merck o ad altre società fornitrici, la Società ha ogni più ampia facoltà di monitorare lo svolgimento dei servizi e di chiedere delucidazioni e riscontri sull'effettivo operato di centri di servizio esterni (facenti parte del Gruppo o meno) che sono obbligati al rispetto dei principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché al rispetto dei principi internazionali ed intercompany in tema anticorruzione, trasparenza e di corretta gestione delle attività aziendali.

La Società, nel rispetto di tale politica, nei rapporti con i fornitori e le altre società del Gruppo locali, ha stipulato contratti di *outsourcing* per la regolamentazione dei relativi rapporti.

In particolare, i contratti prevedono:

- le specifiche attività oggetto della cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- che il fornitore /società del Gruppo informi tempestivamente MSD di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
- che il fornitore / Società del Gruppo provveda adeguatamente alla fornitura delle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni di MSD;
- che il fornitore / Società del Gruppo garantisca la riservatezza dei dati relativi a MSD e di quelli sensibili rispetto alla normativa vigente in materia;
- che MSD abbia diritto di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore / Società del Gruppo;
- che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso di MSD;
- che MSD possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso.

Inoltre, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, è previsto che le parti si impegnino al rispetto rigoroso dei propri Modelli (qualora adottati anche dagli *outsourcers*), con particolare riguardo alle aree di rischio che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di *outsourcing*, e si impegnino, altresì, a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione.

Più in generale, le parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto.

Con riferimento a tali rapporti contrattuali, la Società e gli *outsourcers* hanno identificato i relativi “Gestori del Contratto”. Essi sono responsabili della corretta esecuzione contrattuale e rappresentano il riferimento dei contratti stipulati all'interno delle società e verso i terzi.



## **PARTE SPECIALE B**

### **REATI AMBIENTALI**

## **INDICE**

|               |                                                                                 |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>F.1.</b>   | <b>I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL'ARTICOLO 25 UNDECIES DEL DECRETO</b>       | <b>3</b>  |
| <b>F.2.</b>   | <b>REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO.</b>                                        | <b>9</b>  |
| <b>F.3.</b>   | <b>IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO</b>                                     | <b>10</b> |
| <b>F.3.1.</b> | <b>AREE A RISCHIO GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DALLA SOCIETÀ</b>           | <b>10</b> |
| <b>F.3.2.</b> | <b>AREE A RISCHIO GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE IN OUTSOURCING.</b>         | <b>11</b> |
| <b>F.4.</b>   | <b>IL RUOLO ED I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA AMBIENTALE.</b> | <b>13</b> |



## F.1. I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL'ARTICOLO 25 UNDECIES DEL DECRETO

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011 (di seguito, per brevità, i "Reati Ambientali"). Quest'ultimo testo normativo ha recepito la Direttiva 2008/99/CE "sulla *tutela penale dell'ambiente*", nonché la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa "all'*inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*", ed ha pertanto esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente di seguito elencati:

- Reati introdotti nel codice penale dallo stesso D. Lgs. n. 121/2011:
  - 452-bis, quater, quinquies, sexies, octies;
  - 727-bis;
  - 733-bis;
- Reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*, di seguito anche "Codice dell'Ambiente"), agli articoli: 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
  - 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo);
  - 257, commi 1 e 2;
  - 258, comma 4 (secondo periodo);
  - 259, comma 1;
  - 260, commi 1 e 2;
  - 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8;
  - 279, comma 5;
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, armata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modi azioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*), agli articoli:
  - 1, commi 1 e 2;
  - 2, commi 1 e 2;
  - 3 bis, comma 1;
  - 6, comma 4;nonché ai reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma l', della stessa Legge n. 150/1992;
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (*Misure a tutela dell'ozono Stratosferico e dell'ambiente*), all'articolo 3, comma 6;
- Reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (*Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), agli articoli:
  - 9, commi 1 e 2;

8, commi 1 e 2.

<sup>1</sup> Si tratta, in particolare dei reati di falsità in atti di cui agli articoli dal 476 al 492 - bis, c.p.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, oltre a una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

#### Reati previsti dal Codice Penale

##### Inquinamento Ambientale (art. 452-bis .p.)

*“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”*

Il reato di cui all'articolo 452-bis, c.p. potrebbe astrattamente configurarsi laddove, nell'interesse o a vantaggio della società, un soggetto apicale o sottoposto cagioni abusivamente una compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente.

Si tratta di un reato punibile sia a titolo di dolo che di colpa (in questo caso la pena è ridotta. Cfr. Art. 452-quinquies c.p.). Ai fini della ravvisabilità del dolo, pur non essendo necessaria l'esistenza del fine di provocare un inquinamento ambientale, occorre tuttavia la coscienza e la volontà di compromettere o deteriorare in modo significativo e misurabile l'ambiente. Costituisce circostanza aggravante il caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli (paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonici o archeologici) o in danno di specie animali o vegetali protette.

Seppure la possibilità di una compromissione o di un deterioramento ambientale significativi sia ritenuta remota, non si ritiene tuttavia di poter escludere il rischio di un potenziale inquinamento ambientale correlato alle attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, raccolta a gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, nonché selezione e gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

##### Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p.)

*“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”*

Il reato di cui all'articolo 452-quater del codice penale può in concreto configurarsi laddove nell'interesse, o a vantaggio, della società, un soggetto apicale o sottoposto, di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale, abusivamente cagioni:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione, o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante se la condotta di cui al primo comma cagioni un disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero un disastro in danno di specie animali o vegetali protette.

Seppure, in funzione dell'attività condotta, appare remota la possibilità di un disastro ambientale, tale fattispecie di reato risulta astrattamente applicabile alla Società se inteso in termini di offesa alla pubblica incolumità, a seguito di eventuali situazioni di emergenza (es.: incendio) o, in alternativa, ad una inadeguata gestione dei rifiuti.

#### Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”*

Il reato di cui all'articolo 452-quinquies, c.p. potrebbe astrattamente configurarsi laddove, nell'interesse o a vantaggio della società, un soggetto apicale o sottoposto, commetta per colpa talune delle condotte integranti le fattispecie di cui agli artt. 452-bis (inquinamento ambientale) e 452-quater (disastro ambientale) c.p.

#### Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

*“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”*

Il reato di cui all'articolo 452-octies, c.p. potrebbe astrattamente configurarsi laddove l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

#### Reati previsti dal T.U.A. (Testo Unico Ambientale)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo), TUA)

*“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua*

*una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito (1) :*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.*

*5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)*

*6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 7, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000"*

Il reato di cui all'articolo 256 del D.Lgs.152/2006 potrebbe astrattamente configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale:

- 1) effettui attività di raccolta, trasporto (non si considera tale l'attività di spostamento di rifiuti all'interno di un'area privata), recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal Testo Unico dell'Ambiente (comma 1);
- 2) gestisca o realizzi discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi (comma 3, primo periodo) e/o di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo). Perché si configuri la fattispecie in esame e, dunque, si possa definire costituita una discarica, è necessaria la condotta ripetuta di accumulo dei rifiuti (anche in una zona interna al luogo di produzione degli stessi) e il degrado dell'area, che si considera sussistente nel caso in cui sia rilevante la quantità di rifiuti depositata;
- 3) effettui miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di impresa (comma 5)
- 4) effettui il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (comma 6, primo periodo).

In relazione alle fattispecie di reato sopra indicate, può assumere rilievo il processo di qualificazione di sottoprodotti/rifiuti, con conseguente applicazione di disciplina non appropriata alla tipologia di prodotto.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, TUA)

*"(omissis)*

*Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (omissis)".*

Il reato di cui all'articolo 258 del D.Lgs.152/2006 potrebbe astrattamente configurarsi laddove, nell'interesse o a vantaggio della società, un soggetto apicale o sottoposto, di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale:

- 1) predisponga un certificato di analisi dei rifiuti, fornisca indicazioni false o

- incomplete sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi (comma 4, secondo periodo, prima parte);
- 2) nel trasporto dei rifiuti, faccia uso di un certificato di analisi falso (comma 4, secondo periodo, seconda parte).

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2), TUA)

*" 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,*

*2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni."*

Il reato di cui all'articolo 260 del D.Lgs.152/2006 potrebbe astrattamente configurarsi laddove, nell'interesse o a vantaggio della società, un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale:

- 1) realizzi una pluralità (almeno due) di operazioni tra le seguenti: (i) la cessione, (ii) la ricezione, (iii) il trasporto, (iv) l'esportazione, (v) l'importazione e (vi) comunque la gestione di rifiuti;
- 2) inserisca tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata che operi con continuità;
- 3) allestisca mezzi; tale requisito evoca l'idea di un'attività svolta in forma imprenditoriale;
- 4) svolga operazioni con carattere abusivo; le operazioni, già individualmente considerate, devono integrare una violazione delle prescrizioni dettate in materia di gestione dei rifiuti. Si intendono abusive non solo quelle attività poste in essere in totale difetto di un'autorizzazione, ma anche quelle realizzate sulla base di autorizzazioni scadute oppure relative a tipologie di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, nonché quelle attività poste in essere in totale difformità da quanto previsto nell'autorizzazione;
- 5) determini un ingente traffico di rifiuti. A tale proposito, occorre precisare che la nozione di ingente quantità di rifiuti deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni, che singolarmente considerate potrebbero gestire anche quantità di modesta entità;
- 6) realizzi il fatto con lo scopo precipuo del conseguimento di un ingiusto profitto.

Il comma 2 dell'articolo 260, Codice dell'Ambiente, prevede una fattispecie aggravata del reato sanzionato nel primo comma dello stesso articolo 260, nell'ipotesi in cui l'attività di gestione dei rifiuti abbia come oggetto rifiuti ad alta radioattività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (art. 260-bis, commi 6,7 (secondo e terzo periodo) e 8, TUA)

*“(omissis)*

*6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti*

*7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false*

*indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati "omissis".*

Il reato di cui all'articolo 260-bis del D. Lgs. 152/2006, può astrattamente configurarsi laddove, nell'interesse o a vantaggio della società, un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale:

- 1) nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fornisca informazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (comma 6, prima parte);
- 2) inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6, seconda parte).

I successivi commi descrivono fattispecie proprie dei trasportatori (i quali soltanto possono essere autori della condotta sanzionata). In ogni caso, l'ente potrebbe essere sanzionato per concorso nel reato dei propri apicali o sottoposti, e sempre che sussista un interesse o vantaggio. In particolare, questi ultimi potrebbero concorrere con la condotta del trasportatore che:

- 1) ometta di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda "SISTRI - Area Movimentazione" e, ove prescritto dalla normativa vigente, con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati (comma 7, secondo periodo);
- 2) faccia uso durante il trasporto di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo);
- 3) utilizzi, durante il trasporto di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi (nel caso di rifiuti pericolosi la condotta viene sanzionata con l'aggravante), una copia cartacea della scheda di movimentazione dei rifiuti fraudolentemente alterata (comma 8).

## **F.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 121/2011.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare rigorosamente le normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle autorità competenti in materia ambientale;
- evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- astenersi dalla stipula o mantenimento di rapporti contrattuali (ad esempio di locazione, comodato ecc.) con soggetti che si sappia, o si abbia ragione di ritenere, possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- astenersi dal porre in essere attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni agli enti preposti;
- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le

attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti;

- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- instaurare rapporti con ditte esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali, o di correttezza, o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, in nome e per conto di MSD;
- costituire un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

In particolare, i fornitori di servizi ambientali devono:

- garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società;
- operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse alla Società;
- recepire le informazioni fornite dalla Società in merito alle politiche ambientali adottate, cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente;  
- comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

### **F.3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Nell'ambito delle attività di *risk assessment*, sono state individuate le aree considerate come a rischio reato, ovvero i processi aziendali, rispetto ai quali è stato ritenuto potenzialmente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali.

L'area considerata come a rischio reato, in relazione ai reati ambientali, è:

- 1) Gestione dei rifiuti.

In particolare, per la suddetta area a rischio reato, gestita interamente o parzialmente dalla Società, sono state individuate le attività c.d. "sensibili", nonché i presidi di controllo esistenti.

#### **F.3.1. AREE A RISCHIO GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DALLA SOCIETÀ**

AREA A RISCHIO 1

GESTIONE DEI RIFIUTI

ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- b) Attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti;
- c) Selezione e gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

#### CONTROLLI SPECIFICI

Per le operazioni relative alle attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti e per le attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, i protocolli prevedono che:

- siano svolti specifici controlli nelle attività di identificazione, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione, registrazione ed assegnazione del Codice CER al rifiuto;
- sia assicurata la corretta gestione delle stesse aree di deposito temporaneo dei rifiuti, prevedendo:
  - la segregazione delle stesse aree di deposito, al fine di impedire l'accesso incontrollato ed una potenziale commissione di reati correlati alla miscelazione di rifiuti;
  - l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti;
  - la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
  - l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- il Responsabile interno per l'attuazione delle operazioni connesse alla gestione dei rifiuti verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere;
- siano definiti e assegnati ruoli e responsabilità al personale aziendale deputato alla gestione ed al controllo delle attività che, anche solo potenzialmente, possono avere un impatto ambientale;
- sia definito a livello Corporate e locale, un budget, piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici, al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia ambientale;
- sia istituito un programma continuativo di informazione dei lavoratori, finalizzato ad educare ed addestrare il personale aziendale coinvolto, affinché possa acquisire particolare consapevolezza, capacità e competenze in materia ambientale;
- siano definite regole di comunicazione interna, volte ad assicurare che i diversi livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione ricevano le informazioni ambientali di competenza, o di interesse, e le trasmettano a loro volta a chi di competenza o di interesse;
- la documentazione sia conservata in un apposito archivio, anche informatico, con modalità tali da impedirne la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- siano svolte verifiche periodiche con riferimento alle tematiche ambientali.

Per le operazioni relative all'espletamento e gestione degli adempimenti in materia ambientale, con riferimento all'attività sensibile di qualifica e selezione dei fornitori, si rimanda ai presidi di controllo specifici previsti nella *Parte Speciale A - Reali contro la Pubblica Amministrazione*.

#### **F.3.2. AREE A RISCHIO GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE IN OUTSOURCING**



## AREA A RISCHIO 1

### GESTIONE DEI RIFIUTI

#### ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- b) Attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti.

#### CONTROLLI SPECIFICI APPLICABILI A TUTTE LE AREE A RISCHIO, O PORZIONI DI ESSE, ESTERNALIZZATE

- Formalizzazione di contratti di outsourcing nell'ambito dei quali è previsto:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto della cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare ed il relativo livello di servizio atteso (*service level agreement*);
  - che il fornitore/società del Gruppo (in seguito anche solo "fornitore") informi tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - che il fornitore provveda adeguatamente alla fornitura delle attività esternalizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni della Società;
  - che il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili rispetto alla normativa vigente in materia;
  - che la Società abbia diritto di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;
  - che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso della Società;
  - che la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
  - la presenza di clausole specifiche in base alle quali la società mandataria si impegna a rispettare i presidi di controllo previsti nel proprio Modello, nonché i principi ispiratori del Modello di MSD Italia S.r.l.;
  - la presenza di clausole specifiche in base alle quali le società si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei propri Modelli (ove adottati), con particolare riguardo alle aree dei Modelli che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di outsourcing; con tali clausole, si impegnano altresì a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione e più in generale, ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto;
  - l'applicazione di sanzioni (ivi inclusa l'eventuale risoluzione del contratto) in caso di violazioni alle suddette prescrizioni;
- Identificazione da parte della Società e dell'outsourcer del relativo "Gestore del Contratto".

#### **F.4. IL RUOLO ED I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA AMBIENTALE**

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Ambientali, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati ambientali;
- b) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- c) monitorare l'adozione e effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati ambientali;
- d) condurre incontri periodici con i referenti della gestione delle tematiche ambientali, al fine di essere informato delle attività sensibili poste in essere, delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni e mantenere evidenza scritta di tali incontri;
- e) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- f) esaminare i risultati degli Audit Interni condotti, valutando le eventuali non conformità in contrasto col presente modello e le relative azioni correttive intraprese dalla Società a fronte delle stesse.

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra elencati, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV, la comunicazione delle modifiche e/o aggiornamento della documentazione ambientale, ed in particolare:

- i protocolli, le procedure e le istruzioni operative poste a presidio di funzioni connesse all'ambiente;
- modifiche/rinnovi alle autorizzazioni in essere;
- report degli audit interni condotti;
- ogni altro documento rilevante ai fini della gestione degli aspetti ambientali.



## **PARTE SPECIALE C**

**REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE  
DELLE NORME  
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA  
TUTELA DELL'IGIENE E DELLA  
SALUTE SUL LAVORO**

## **INDICE**

|             |                                                                                                          |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>C.1.</b> | <b>I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL'ARTICOLO 25 SEPTIES<br/>DEL DECRETO</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>C.2.</b> | <b>IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO.</b>                                                             | <b>4</b>  |
| <b>C.3.</b> | <b>RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA<br/>SUL LAVORO.</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>C.4.</b> | <b>REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO.</b>                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>C.5.</b> | <b>PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI</b>                                                                    | <b>8</b>  |
| <b>C.6.</b> | <b>IL RUOLO ED I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN<br/>MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO</b> | <b>11</b> |

## C.1. I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL'ARTICOLO 25 SEPTIES DEL DECRETO

La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25 septies del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, i "Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro") introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, i reati per i quali la Società è chiamata a rispondere in forza di quanto disposto dal Decreto sono:

### Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato è cagionato provocando colposamente la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

### Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

Il reato si perfeziona quando si cagiona colposamente ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è

(i) grave:

- *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

(ii) gravissima:

- *se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *se dal fatto deriva la perdita di un senso ovvero di un arto o dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella; o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.*

Il D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa e recita:

*"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi all'attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, con le funzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

*Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*

*Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

*Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."*

## **C.2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Con precipuo riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le Linee Guida emanate da Confindustria evidenziano che tali reati potrebbero astrattamente interessare la totalità delle componenti/aree aziendali e che pertanto non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività.

Pertanto, in relazione al possibile verificarsi di eventi infortunistici di rilevanza penale per MSD Italia S.r.l., sono stati individuati come aspetti a rischio, ossia nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 septies del Decreto, la gestione e l'espletamento degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/ 2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi, le Linee Guida rilevano altresì, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 123/ 2007, che l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, la Società ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatto, dal Datore di Lavoro, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

### C.3.RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Art. 17 del D.Lgs. 81/08 prevede che sono indelegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 81/08;
- la designazione del Responsabile di prevenzione e protezione dai rischi.

Attraverso lo strumento della delega di funzioni, previsto dall'art. 16 del D.lgs. 81/01, il Datore di lavoro ha facoltà di delegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze.

In base al disposto dell'articolo 31 D.Lgs. 81/01, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08.

MSD si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, composta dai soggetti riportati di seguito (nel prosieguo anche denominati "Destinatari"):

Il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/01, ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori, ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nell'ambito di MSD, il soggetto titolare del rapporto di lavoro è stato identificato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel ruolo del "HR Director", al quale sono stati conferiti, con delibera del CdA, tutti i poteri e le deleghe rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I Dirigenti, ossia i soggetti che, in funzione delle responsabilità assegnate e dei poteri, gerarchici e funzionali, attuano le direttive del Datore di Lavoro e organizzando l'attività lavorativa, vigilando sulla stessa.

I Preposti che, in ragione delle responsabilità assegnate e dei poteri, sovrintendono all'attività dei lavoratori e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito "RSPP"), designato formalmente da parte del Datore di Lavoro, in ossequio alla normativa vigente, in possesso delle capacità e dei requisiti tecnico - professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

Addetti alle emergenze e al primo Soccorso ruoli formalmente in capo a Soggetti adeguatamente formati e ai quali sono assegnati i compiti di gestione della prevenzione incendi, emergenze e primo soccorso. Le squadre di addetti alle emergenze e al primo soccorso sono nominati in numero adeguato alla struttura e alle attività svolte.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, designato dai lavoratori, che svolge le funzioni di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente.

Medico Competente, formalmente nominato dal Datore di Lavoro, con il quale collabora ai fini della valutazione dei rischi, della sorveglianza sanitaria e per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in linea con le norme prevenzionistiche vigenti.

Lavoratori, così come definiti dal D.Lgs. 81/08, art. 1, co. 2, lett a), ossia come persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito

dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato.

Terzi Destinatari, ossia tutti quei soggetti, che seppure esterni alla Società, svolgono un'attività che può avere impatto sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

La Società ha altresì definito, sulla base della struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, i compiti e le responsabilità per ciascuno dei soggetti sopra indicati.

## **C.4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di MSD, siano coinvolti nell'attività di gestione della sicurezza sul lavoro del personale della Società e di coloro che abbiano accesso ai relativi ambienti di lavoro.

Come sancito anche nel Codice Etico aziendale, MSD promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede, uffici e nei relativi ambienti di lavoro richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR").

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro e Dirigenti) e alle Direzioni e Funzioni aziendali, a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione-RSPP, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute, e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali;
- nell'ambito dei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, di



osservare tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.);

- a tutti i destinatari di utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- a tutti i destinatari di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza, le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- a tutti i destinatari di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa prevenzionistica vigente;
- a tutti i destinatari della presente sezione di contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Inoltre è fatto divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato da MSD, di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione, o comunque compromettere, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di propria competenza, specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di formazione e informazione del personale;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

## **C.5. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI**

Per le operazioni relative all'espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 i presidi di controllo specifici prevedono:

- la definizione di un budget, di piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici, al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- la definizione di procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Tali responsabilità sono tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti dalle norme (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- la definizione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, di meccanismi volti a garantire:
  - la valutazione e il controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  - l'indicazione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
  - il processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
  - la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. Il DVR contiene:
    - a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei

dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;

- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere preposti unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del Datore di Lavoro, del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- g) tutti i dati e le informazioni ulteriori prescritte dalla normativa prevenzionistica vigente;

Il DVR è custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente, e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;

- la definizione di una reportistica periodica (almeno annuale), al Consiglio di Amministrazione, in merito all'andamento degli infortuni sul lavoro e dei c.d. "near miss";
- l'adozione di adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, nonché per i casi di pericolo grave e immediato, che prevedono:
  - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
  - la predisposizione e il tempestivo aggiornamento, qualora necessario, in relazione a variazioni di rischio, del DVR di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998;
  - la definizione e adozione di adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni di rischio, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento del Piano di gestione delle emergenze, contenente istruzioni e procedure in caso di emergenza dettate con specifico riguardo al sito.
- l'individuazione dei requisiti e delle competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- lo svolgimento di riunioni periodiche con il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente, la dirigenza, i lavoratori e i loro rappresentanti volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni sono adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, inviato all'OdV;
- l'organizzazione di necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- la consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la pianificazione di un'attività di informazione e formazione specifica per i neoassunti, connessa alle mansioni che verranno svolte e ai rischi correlati;
- la predisposizione annuale del programma di formazione generale, tenendo in

considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;

- la predisposizione di apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, incluso per ciò che attiene la necessaria informazione dell'OdV;
- l'implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, al fine di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, assicurando la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, ovvero degli interventi necessari al suo aggiornamento;
- il monitoraggio e la documentabilità circa il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
- la formalizzazione e relativa pubblicizzazione del divieto per i Lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- l'implementazione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito a eventuali ispezioni effettuate presso MSD da autorità di controllo competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, verbali contenenti prescrizioni e infortuni con prognosi superiore a quaranta giorni.

Resta inteso che, la violazione delle regole comportamentali e dei protocolli di controllo specifici, legittima MSD all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello.

## **C.6. IL RUOLO ED I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO**

In relazione agli aspetti connessi alla salute e della sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza, pur non rivestendo un ruolo di carattere operativo, svolge i seguenti compiti:

- vigila sull'adeguatezza e rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esamina le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni non riscontrate in modo tempestivo dai soggetti competenti, con riferimento a eventuali carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo;
- monitora la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- propone al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti,

gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure vigenti, necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società, nonché in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'Organismo di Vigilanza, a cui è inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare, il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi, comunica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.



## **PARTE SPECIALE D**

# **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

AGGIORNATO AL 26/05/2023

## **INDICE**

|                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREMESSA .....</b>                                                                                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>C.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>C.2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....</b>                                                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>C.3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....</b>                                                                                                              | <b>6</b>  |
| <b>C.4. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>C.5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....</b>                                                                                                        | <b>9</b>  |
| <b>C.6. REATI SOCIETARI .....</b>                                                                                                                                 | <b>9</b>  |
| <b>C.7. REATI DI CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI.....</b>                                                                                   | <b>10</b> |
| <b>C.8. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....</b>                                                                       | <b>11</b> |
| <b>C.9. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....</b>                           | <b>12</b> |
| <b>C.10. REATI COLPOSI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....</b>                     | <b>13</b> |
| <b>C.11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .</b>                                                                                              | <b>14</b> |
| <b>C.12. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....</b>                                                                     | <b>15</b> |
| <b>C.13. REATI TRANSNAZIONALI.....</b>                                                                                                                            | <b>16</b> |
| <b>C.14. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE .....</b>                                                                                                      | <b>17</b> |

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>C.15. REATI AMBIENTALI .....</b>                                                      | <b>17</b> |
| <b>C.16. REATI TRIBUTARI.....</b>                                                        | <b>18</b> |
| <b>C.17. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL<br/>CONTANTE .....</b> | <b>20</b> |



## **PREMESSA**

Di seguito sono elencate le norme di comportamento che tutti i destinatari del presente documento devono osservare nello svolgimento delle attività di propria competenza.

### **C.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Al fine di prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio reato, oltre a quanto indicato nel Codice Etico di Gruppo, sono tenuti al rispetto delle regole generali di comportamento e principi di condotta di seguito riportati.

È fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto di MSD Italia S.r.l. per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze e alle funzioni assegnate;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi (es.: provvedimenti favorevoli) per la Società e/o per sé;
- offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione chiamati a decidere su fatti rilevanti per la Società, ovvero che concorrano in dette decisioni;
- produrre informazioni e documentazione nelle attività di contatto con la Pubblica Amministrazione non rispondenti ai principi di veridicità, completezza e correttezza;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in errori di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata dalla Società, nell'ambito dei rapporti che essa intrattiene con la pubblica autorità;
- omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
- presentare ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione dichiarazioni, dati o documenti non veritieri, in occasione della partecipazione a gare pubbliche per la fornitura dei prodotti offerti dalla Società;
- favorire, nei processi di assunzione e/o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti, dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione;

- nell'ambito degli accordi con altre società, tenere comportamenti non conformi ai principi di leale concorrenza e, in caso di coinvolgimento dell'Autorità Antitrust, fornire ad essa informazioni non veritiere.

Con specifico riferimento ai rapporti con gli operatori delle strutture sanitarie, ai Destinatari è fatto inoltre divieto di:

- riconoscere compensi agli opinion leader che non trovino adeguato riscontro nel rapporto contrattuale con essi vigente (es.: per servizi di relatore o moderatore, per servizi di addestramento e formazione), ovvero che non riflettano il valore di mercato del servizio stesso;
- promuovere manifestazioni (quali, ad es.: convegni, congressi e riunioni scientifiche, corsi di aggiornamento), i) il cui oggetto esuli dai temi della ricerca, dello sviluppo e dell'informazione scientifica; ii) che abbiano anche finalità di carattere turistico; iii) che rappresentino, per le modalità di svolgimento, un indebito trattamento di favore nei confronti degli operatori sanitari;
- invitare a manifestazioni scientifiche operatori sanitari la cui specializzazione non abbia attinenza con la tematica oggetto dell'iniziativa;
- riconoscere incentivi economici all'operatore sanitario, finalizzati a compensare il tempo sottratto alla relativa attività professionale per la partecipazione a manifestazioni congressuali, in qualità di mero partecipante;
- venir meno, nei rapporti con la classe medica, ai principi di onestà, trasparenza e correttezza;
- offrire materiale didattico, scientifico, promozionale di valore non trascurabile e, comunque, finalizzato ad influenzare la libera determinazione degli operatori sanitari;
- erogare donazioni aventi ad oggetto strumentazione inerente la professione medica, a favore di enti diversi dagli istituti universitari, ospedali e case di cura, ovvero in favore di detti ultimi enti, ma in violazione delle relative procedure amministrative.

Inoltre, è fatto divieto a tutti i destinatari del presente Modello, di:

- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- influire in qualsiasi modo sulla volontà di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità Giudiziaria determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- adempiere in modo non puntuale alle prestazioni definite nei contratti destinati a fornire alla Pubblica Amministrazione cose o servizi ritenuti necessari.

## C.2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Al fine di prevenire la commissione dei reati informatici, i Destinatari, che nell'ambito della propria attività siano incaricati della gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni e dei *client*, che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale, sono tenuti al rispetto, oltre che dei principi previsti dal Codice Etico, delle regole generali di comportamento e principi di condotta di seguito riportati:

- obbligo di attenersi rigorosamente alle *policy* aziendali in materia di gestione degli *asset* aziendali e, in particolare, della rete informatica della Società o di proprietà altrui, facendone un uso appropriato rispetto alle proprie mansioni lavorative;
- obbligo di astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e di terzi;
- obbligo di astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale della Società o altrui (si tratti di soggetti pubblici o di soggetti privati);
- divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- divieto di detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico, o al sistema telematico altrui, al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- divieto di alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria.

## C.3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

I delitti di cui all'art. 24-ter del D.lgs.231/01 non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in concreto dalla Società. Va inoltre evidenziato che:

- tali delitti hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera) o fortemente collegati a reati associativi (scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso), che puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;
- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei c.d. reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ex D.lgs. 231/2001 – “tramite” un'associazione per delinquere.

Sebbene, però, tali reati risultino essere, come detto sin qui, non riconducibili a specifiche attività concretamente svolte dalla Società – e, quindi, alle relative procedure operative – gli stessi possono essere astrattamente commessi tanto da soggetti apicali che da subordinati. Con riferimento a tale aspetto, assume rilevanza il sistema di prevenzione già in essere nella Società.

Pertanto, si è ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva i presidi di *corporate governance* già in essere, nonché i principi presenti nel Codice Etico di Gruppo, che costituiscono lo strumento più adeguato per reati come l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., per l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, in modo da scongiurare il rischio di intrattenere rapporti e/o finanziare soggetti legati alla criminalità organizzata;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e delle controparti contrattuali, attraverso l'esecuzione preventiva di verifiche, controlli ed accertamenti;
- rispettare rigorosamente le procedure esistenti per la selezione e qualifica dei fornitori, tenendo in dovuta considerazione i requisiti di reputazione, onorabilità e affidabilità sul mercato degli stessi;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- improntare eventuali rapporti con esponenti del mondo politico, e con i soggetti che risultano a questi vicini o collegati, ai principi di legalità, trasparenza, onestà e correttezza;
- non impedire od ostacolare la libera determinazione nell'esercizio del voto, tendendo di procurare voti ad alcuni soggetti politici, in occasione delle consultazioni elettorali.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- instaurare rapporti commerciali con soggetti non precedentemente qualificati;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle procedure operative vigenti;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa;
- gestire l'erogazione di contributi, diretti o indiretti, a partiti, sindacati ed esponenti della politica, o contributi per eventi con finalità politica;
- intrattenere rapporti con soggetti appartenenti al mondo politico, in rappresentanza o per conto di MSD Italia S.r.l., per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze e alle funzioni assegnate;
- intrattenere rapporti con soggetti appartenenti al mondo politico, o a questi vicini o collegati, per procacciare voti con metodi mafiosi, o ricorrendo al vincolo dell'associazione mafiosa, ottenendo in cambio l'erogazione, o solo la promessa, di denaro o altra utilità;

assumere personale, pagare premi, distribuire omaggi, doni o altre liberalità, al solo fine di procacciare voti per esponenti della politica in competizione elettorale, con l'obiettivo di ottenere in cambio favori, compensi o altri vantaggi (es. provvedimenti favorevoli) per la Società e/o per sé.

#### **C.4. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Tenuto conto del settore di operatività della Società, dei presidi di controllo in essere e della *governance* aziendale, si sottolinea che la Società dispone di:

- una tesoreria centralizzata a livello europeo;
- un sistema di *cash pooling*;
- un sistema di deleghe e procure molto rigido, basato sull'utilizzo della doppia firma;
- sistemi che garantiscono la tracciabilità e verificabilità delle operazioni.

Per ciò che concerne, gli art. 473 (*“Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”*) e 474 c.p. (*“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”*), la Società impronta la propria condotta ai principi di legalità e trasparenza in ogni ambito della propria attività, condannando ogni possibile forma di frode, contraffazione o usurpazione di titoli di proprietà industriale e richiamando tutti coloro che operano nell'interesse della Società al rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti e segni di autenticazione, di certificazione o di riconoscimento.

I diritti di proprietà industriale sui beni oggetto di privativa (a titolo esemplificativo: brevetti, marchi, segni distintivi, ecc.) appartengono alla Società, che conserva il diritto di utilizzarli nei modi e nei tempi che considererà opportuni, in conformità alla normativa vigente.

La Società si impegna a proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale e a non utilizzare beni ed utilità protetti da diritti altrui.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- contraffare, alterare o utilizzare marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni di proprietà di terzi;
- introdurre nello Stato e/o mettere in commercio prodotti con segni falsi o mendaci.

## C.5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Tenuto conto delle norme etiche contenute nel Codice Etico di Gruppo in materia di concorrenza e rispetto della normativa antitrust, si ritiene non applicabile il rischio di commissione dei reati previsti dagli artt. art. 516 e 517 quater c.p.<sup>1</sup>

Per ciò che concerne, invece, gli art. 514 (*"Frodi contro le industrie nazionali"*), 515 (*"Frode nell'esercizio del commercio"*), 517 (*"Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"*) e 517 ter (*"Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"*) c.p., la Società impronta le proprie attività e operazioni al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità delle operazioni.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in essere, previsti ai fini della prevenzione dei reati di contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- instaurare rapporti commerciali con fornitori non qualificati e in assenza di comprovata esperienza, professionalità e attendibilità;  
acquistare prodotti senza aver precedentemente acquisito ragionevole certezza in merito alla loro autenticità, nonché adeguate informazioni circa la loro provenienza, qualità e regolare fabbricazione.

## C.6. REATI SOCIETARI

Al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio reato, oltre a quanto indicato nel Codice Etico di Gruppo, sono tenuti al rispetto delle regole generali di comportamento e principi di condotta di seguito riportati.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e alle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al Socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di MSD Italia S.r.l.;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e dei suoi organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

---

<sup>1</sup> Art. 516 c.p. (*"Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"*); art. 517 quater c.p. (*"Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"*).

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote proprie;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio e del Collegio Sindacale.

## **C.7. REATI DI CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI**

Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio reato, oltre a quanto indicato nel Codice Etico di Gruppo, sono tenuti al rispetto delle regole generali di comportamento e principi di condotta di seguito riportati.

È fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che non siano improntati all'onestà e al rispetto dell'etica professionale;
- effettuare elargizioni in denaro ad esponenti (apicali o sottoposti) di altre società private, volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali, ecc.) in favore di esponenti di altre società private / aziende sanitarie private che possano indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- riconoscere compensi o altri vantaggi di qualsivoglia natura in favore di collaboratori esterni, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- effettuare elargizioni in denaro o riconoscere altre utilità in favore di propri fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi, o che possano indurre ad assicurare un vantaggio alla Società;
- instaurare rapporti con terze parti nell'ipotesi in cui possano crearsi situazioni di conflitto di interessi;

- effettuare prestazioni in favore di terzi, non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- derogare ai principi e alle procedure operative adottate nella stipulazione di contratti con terze parti;
- prevedere, e/o porre in essere, deroghe alle condizioni contrattuali economiche e giuridiche standard che non trovino adeguato riscontro nelle condizioni normali di mercato;
- effettuare pagamenti, o donazioni, su conti cifrati o numerati o in denaro contante, e in ogni caso a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- eseguire operazioni di pagamento in assenza di un'autorizzazione formale da parte delle figure professionali aziendali dotate dei necessari poteri.

## **C.8. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella Parte Speciale A del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quater del Decreto;
- astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, Funzioni Aziendali allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico;
- astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
  - questo persegua finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
  - il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
  - le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari;
- astenersi dall'effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;



- astenersi dal riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- astenersi dall'erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nella Lista ONU e/o in tutte le Liste di riferimento in tema di prevenzione al terrorismo di qualsiasi matrice.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 25-quater del D.Lgs. n. 231 del 2001, la Società adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e di eventuali partner commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo.
- adottare adeguati programmi di formazione del Personale.

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale sopra indicate con specifico riferimento ai Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico, la Società ha adottato e attuato Procedure che prevedono la verifica di affidabilità delle controparti e a tracciabilità dei flussi finanziari.

## **C.9. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORIZICLAGGIO**

Al fine di prevenire la commissione dei reati in esame, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio reato, oltre a quanto indicato nel Codice Etico di Gruppo, sono tenuti al rispetto delle regole generali di comportamento e principi di condotta di seguito riportati.

È fatto divieto di:

- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle, acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- compiere operazioni individuate come sospette;

- acquistare e/o ricevere beni da terze parti di dubbia affidabilità, integrità e reputazione;
- gestire flussi in entrata e in uscita in denaro contante, salvo che per tipologia minima di spesa espressamente autorizzata;
- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla vigente normativa;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a quello previsto dalla vigente normativa, che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia, o di enti aventi sede legale in Italia;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste *"tax heaven"* e in favore di società *off-shore*.

#### **C.10. REATI COLPOSI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies del D. lgs. 231/2001.

In via generale, ai soggetti preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di propria competenza, specificamente individuate - è richiesto di:

- rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- attuare le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attuare modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- svolgere correttamente le riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- svolgere le attività di sorveglianza sanitaria;
- svolgere le attività di formazione e informazione del personale;
- svolgere le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;

- acquisire le documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- attuare idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- svolgere le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, è fatto divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato da MSD, di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione, o comunque compromettere, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

## **C.11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 novies del D. lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- assicurare il rispetto delle normative interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- utilizzare opere di carattere scientifico protette dal diritto d'autore, esclusivamente sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il legittimo titolare per il relativo sfruttamento e, in ogni caso, nei limiti di detti accordi;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (es. scientifiche o di software), nell'ambito della gestione del sistema informatico aziendale;

- osservare le regole prescritte dalle procedure aziendali relative alla produzione del materiale promozionale e pubblicitario;
- garantire la tracciabilità del processo di produzione e approvazione del materiale promozionale e pubblicitario.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore, o delle banche dati sulla memoria fissa del computer;
- installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- scaricare dal web e installare programmi o applicazioni coperti dal diritto d'autore.

## **C.12. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25 duodecies del D. lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare le procedure interne in materia di selezione ed assunzione del personale dipendente;
- rispettare le procedure interne in materia di qualifica e monitoraggio dei fornitori utilizzati;
- verificare, al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società;
- assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.), si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato della Società.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- considerare prevalente la gestione economica delle attività rispetto alla tutela dei lavoratori ed alle normative vigenti in materia;

- omettere carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati.

### **C.13. REATI TRANSNAZIONALI**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività, che potrebbero comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dalla Legge 146/2006.

Legge n. 146, del 16 marzo 2006, ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato transnazionale richiamate dall'art. 10 della L. 146/2006<sup>2</sup>;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- improntare tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società, incluse quelle attinenti i rapporti infragruppo con società estere, al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità delle operazioni;
- rispettare la normativa vigente, nonché le procedure e i protocolli aziendali in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;
- rispettare la normativa e le policy di Gruppo in materia di transfer pricing, con riferimento alla documentazione da predisporre e alla corretta valorizzazione delle transazioni intercompany;
- astenersi dal condizionare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, la libera determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- garantire la piena collaborazione con l'Autorità, consentendo il regolare svolgimento di eventuali indagini e processi, e astenersi dal fornire supporto a soggetti sui quali grava un sospetto di reato;
- verificare, anche nelle transazioni finanziarie che determinano trasferimenti tra più paesi, la previa conoscenza del beneficiario, in modo da scongiurare il rischio di intrattenere rapporti e/o finanziare soggetti legati alla criminalità organizzata;

---

<sup>2</sup> Al riguardo, per l'elenco specifico dei reati previsti, si rimanda alla Parte Generale del Modello.

- prima di intrattenere rapporti commerciali o di partnership con altre società, anche se residenti in altri paesi, verificare l'attendibilità commerciale e professionale, attraverso l'esecuzione preventiva di verifiche, controlli ed accertamenti, tenendo in dovuta considerazione i requisiti di reputazione, onorabilità e affidabilità delle stesse.

#### **C.14. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro la personalità individuale, in particolar modo l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice di comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato considerate;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie del Delitto contro la personalità individuale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

In particolare, i Destinatari devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito indicati:

- non instaurare alcun rapporto di lavoro, anche attraverso l'attività di intermediazione, in cui sussistano condizioni di sfruttamento dei lavoratori;
- evitare di esporre il lavoratore a situazioni di pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- verificare in via preventiva le informazioni disponibili su ogni possibile fornitore (incluse le informazioni economiche e relative alla reputazione) ed evitare di intraprendere o intrattenere relazioni d'affari con fornitori dei quali sia conosciuto o sospettato il coinvolgimento in attività illecite.

#### **C.15. REATI AMBIENTALI**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare rigorosamente le normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle autorità competenti in materia ambientale;
- evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;

- astenersi dalla stipula o mantenimento di rapporti contrattuali (ad esempio di locazione, comodato ecc.) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di ritenere possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- astenersi dal porre in essere attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni agli enti preposti;
- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti;
- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di instaurare rapporti con ditte esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, in nome e per conto di MSD Italia.

In particolare, i fornitori di servizi devono:

- garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società;
- operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali;
- recepire le informazioni fornite dalla Società in merito alle politiche ambientali adottate, cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente;
- comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

## **C.16. REATI TRIBUTARI**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinquiesdecies del D. lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- redigere, fornire o trasmettere all'Amministrazione finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:
  - contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
  - indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
  - emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
  - alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
  - occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire all'Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
  - indicare nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
  - omettere di presentare, essendovi obbligata la Società, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero la dichiarazione di sostituto d'imposta, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
  - utilizzare indebitamente in compensazione crediti non spettanti ovvero crediti inesistenti al fine di non versare le somme dovute, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di



riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;

- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri Organi Sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri Organi di controllo mediante l'occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti.

### **C.17. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE**

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dall'art. 25-*octies* 1, ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività, che potrebbero comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal suddetto articolo, è fatto espressamente divieto di:

- utilizzare indebitamente carte di credito e di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Nello specifico, per strumenti di pagamento devono intendersi (i) un dispositivo, (ii) un oggetto o (iii) un record protetto, immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta avente corso legale che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali (ad es., home banking, criptovalute, ecc.);
- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento o i documenti summenzionati;
- possedere, cedere o acquisire gli strumenti di pagamento o documenti summenzionati di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- commettere qualsiasi delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

| Ref. | Area del Modello                                                                                                                                     | Categoria di reato                                   | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                                                                                                                                                                                        | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati                                                      | Funzioni della Società coinvolte                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                     |
| 1    | GESTIONE DELL'ACCESSO AL MERCATO<br>(Market Access)                                                                                                  | Reati contro la PA                                   | Frode informatica (art. 640 ter)<br>Truffa (art. 640, comma 2 c.p.)<br>Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 c.p.)<br>Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)<br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                           | X               |        | 1.1       | Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti appartenenti agli Organi Istituzionali (es.: Ministero della Salute e Regioni) e ai vertici delle aziende sanitarie deputati alla regolamentazione e gestione dei settori di interesse della Società | Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico) al Pubblico Ufficiale, o all'Incaricato di Pubblico Servizio, anche in conseguenza di induzione indebita, al fine di ottenere autorizzazioni e permessi o ottenere agevolazioni nel processo di commercializzazione dei prodotti nonché l'inserimento del farmaco all'interno dei prontuari;<br><br>Attività di mediazione illecita per conto di un'altra casa farmaceutica, con cui esiste ad esempio un accordo di co-marketing, sfruttando relazioni esistenti o asserite con esponenti della Pubblica Amministrazione (come ad es. AIFA), al fine di ottenere vantaggi per la Società nell'ambito delle attività di market access;                                                                                                                                         | AIFA<br>Ministero della Salute<br>Regioni<br>Enti e organismi di livello nazionale o locale<br>Aziende del SSN       | Market Access & Commercial Strategy & Ops                                                           |
|      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 1.2       | Predisposizione e inoltro all'AIFA della documentazione necessaria per la negoziazione del prezzo dei farmaci e l'attribuzione della fascia di appartenenza                                                                                             | Corresponsione di somme di denaro o altra utilità agli esponenti dell'AIFA con i quali vengono negoziati i prezzi, al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi o l'inserimento dei prodotti nel prontuario;<br><br>Alterazione del sistema informatico con il quale vengono trasmessi i dati e le informazioni all'AIFA, o alterazione dei dati e delle informazioni medesime;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 1.3       | Partecipazione alle sedute di negoziazione del prezzo dei farmaci                                                                                                                                                                                       | Artifici e raggiri consistenti nella trasmissione di dati, informazioni e documenti alterati, o non corrispondenti al vero, all'AIFA, al fine di indurre i funzionari in errore, ed ottenere prezzi più vantaggiosi, la rimborsabilità del farmaco dal SSN o l'inserimento dei prodotti nei prontuari.<br><br>Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con referenti dell'AIFA o delle commissioni che si occupano di negoziazione del prezzo dei farmaci e l'attribuzione della fascia di appartenenza, come prezzo della mediazione illecita di quest'ultimo con la PA stessa, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio, l'inserimento del farmaco all'interno della fascia più conveniente.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 1.4       | Presentazione di domande di inserimento dei prodotti nei prontuari                                                                                                                                                                                      | Attività di mediazione illecita per conto di un'altra casa farmaceutica, con cui esiste ad esempio un accordo di co-marketing, sfruttando relazioni esistenti o asserite con esponenti della Pubblica Amministrazione (come ad es. AIFA), al fine di ottenere vantaggi per la Società, quale prezzo della propria mediazione illecita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                     |
| 2    | GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI AD USO UMANO                                                         | Reati contro la PA                                   | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 c.p.)<br>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)<br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)<br>Truffa (art. 640, comma 2 c.p.)<br>Frode informatica (art. 640 ter)                           | X               |        | 2.1       | Attività di informazione scientifica e presentazione di farmaci a medici specialisti, di medicina generale e farmacisti                                                                                                                                 | Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute, al MMG o allo specialista, al fine di indurre la prescrizione impropria dei prodotti della Società.<br><br>Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario", quale ad esempio un medico o altro operatore sanitario, che vanta o asserisce relazioni con referenti della PA con poteri decisionali, esponenti di più alto livello o politici, come prezzo della mediazione illecita di quest'ultimo con la PA stessa, al fine di perseguire un interesse della Società, tra cui, a titolo esemplificativo, l'agevolazione nell'immissione in commercio, nell'inserimento dei prontuari regionali o nella commercializzazione in generale dei prodotti.                                                                                                                                                                                                                                | Medici Specialisti<br>Medici generali<br>Farmacisti<br>AIFA<br>Ministero della Salute                                | ISF<br>Servizio Scientifico<br>Business Unit<br>Regulatory Affairs<br>Marketing<br>Direzione Medica |
|      |                                                                                                                                                      |                                                      | Truffa (art. 640, comma 2 c.p.)<br>Frode informatica (art. 640 ter)                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | 2.2       | Gestione del materiale di informazione medico-scientifica e pubblicitario da sottoporre all'approvazione dell'AIFA/Ministero della Salute                                                                                                               | Artifici e raggiri consistenti nella trasmissione di dati, informazioni e documenti alterati, o non corrispondenti al vero, all'AIFA o al Ministero della Salute, al fine di indurre i funzionari in errore, ed ottenere l'approvazione del materiale informativo, promozionale o pubblicitario anche in assenza dei requisiti necessari.<br><br>Alterazione del sistema informatico o telematico della PA, alla quale sono trasmessi dati o informazioni, o alterazione dei dati e delle informazioni medesime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                      | Violazione del diritto d'autore                      | Legge 633/1941                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                         | Realizzazione di brochure e/o materiale informativo attraverso l'usurpazione di titoli di proprietà intellettuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                  |                                                                                                     |
| 3    | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI (AIC), ALLE CONNESSE VARIAZIONI O RINNOVI E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VACCINI    | Reati contro la PA                                   | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br>Truffa (art. 640, comma 2 c.p.)<br>Frode informatica (art. 640 ter)<br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                   | X               |        | 3.1       | Ricevimento della documentazione necessaria alla registrazione dei prodotti (ottenimento e mantenimenti)                                                                                                                                                | Corresponsione di somme di denaro o altra utilità ai rappresentanti dell'AIFA a fini corruttivi, per ottenere l'AIC , o una sua modifica/rinnovo, ad esempio, con accelerazione della procedura di autorizzazione.<br><br>Artifici o raggiri volti a simulare la presenza di determinate caratteristiche del prodotto in assenza delle quali l'AIC non verrebbe rilasciata.<br><br>Alterazione del sistema informatico con il quale vengono trasmessi i dati e le informazioni all'AIFA, o alterazione dei dati e delle informazioni medesime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AIFA<br>Ministero della Salute<br>Istituto Superiore della Sanità<br>Altri Enti/Organi di livello Nazionale o locale | Regulatory Affairs                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 3.2       | Gestione delle richieste per l'ottenimento/modifica/rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)                                                                                                                                       | Artifici e raggiri consistenti nella trasmissione di dati, informazioni e documenti alterati, o non corrispondenti al vero, all'AIFA, al fine di indurre i funzionari in errore, ed ottenere, l'autorizzazione all'immissione in commercio.<br><br>Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con referenti dell'AIFA, come prezzo della mediazione illecita di quest'ultimo con la PA stessa, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio, l'ottenimento dell'AIC , o una sua modifica/rinnovo ,con accelerazione della procedura di autorizzazione.<br><br>Attività di mediazione illecita per conto di un'altra casa farmaceutica, con cui esiste ad esempio un accordo di co-marketing, sfruttando relazioni esistenti o asserite con esponenti della Pubblica Amministrazione (come ad es. AIFA), al fine di ottenere vantaggi per la Società, quale prezzo della propria mediazione. |                                                                                                                      |                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 3.3       | Gestione dei rapporti istituzionali, a livello nazionale e regionale, per il monitoraggio delle politiche relative alle vaccinazioni                                                                                                                    | Corresponsione di somme di denaro o altra utilità agli esponenti delle Istituzioni Pubbliche (es: Istituto Superiore della Sanità; Ministero della Salute; Assessorati regionali), al fine di ottenere la definizione, a livello nazionale e regionale, di Piani di vaccinazione particolarmente vantaggiosi per la Società.<br><br>Corresponsione di somme di denaro o altra utilità agli esponenti della Regione (es. Responsabili della gestione delle gare vaccinali), al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara regionale per l'acquisto dei vaccini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 3.4       | Gestione dei rapporti a livello regionale e attività di informazione connesse alle campagne vaccinali                                                                                                                                                   | Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con esponenti delle Istituzioni Pubbliche (es: Istituto Superiore della Sanità; Ministero della Salute; Assessorati regionali; responsabili della gestione delle gare vaccinali), come prezzo della mediazione illecita di quest'ultimo con la PA, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio, la definizione, a livello nazionale e regionale, di Piani di vaccinazione particolarmente vantaggiosi per la Società, o l'aggiudicazione di una gara regionale per l'acquisto dei vaccini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                     |
| 4    | GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE A GARE/ PROCEDURE NEGOZiate/ PRIVATIVE CON AZIENDE SANITARIE E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI | Reati contro la PA                                   | Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)<br>Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 c.p.)<br>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)<br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)<br>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) | X               |        | 4.1       | Predisposizione della documentazione di gara e/o della documentazione dell'offerta, sottoposizione all'azienda sanitaria interessata, o alla centrale di acquisto, e stipula dei contratti                                                              | Alterazione dei dati contenuti nella documentazione relativa alla gara/offerta , al fine di indurre i funzionari pubblici in errore ed ottenerne l'aggiudicazione in assenza dei requisiti necessari.<br><br>Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al funzionario pubblico; conferimento di incarico di consulenza), in occasione della partecipazione alla seduta di gara o in incontri per illustrare i contenuti dell'offerta, al Pubblico Ufficiale, o all'Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di ottenere, ad esempio:<br>- l'affidamento diretto dell'incarico, o mediante procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dal codice degli appalti;<br>- l'assegnazione dell'incarico mediante cottimo fiduciario o procedura di gara, in assenza o insufficienza dei requisiti tecnici ed economici richiesti per essere ammessi e/o ottenere l'aggiudicazione.                                    | ASL<br>Ospedali<br>Centrali di acquisto regionali                                                                    | Supply Chain & Tenders<br><br>Procuratori/ delegati di MSD                                          |
|      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 4.2       | Partecipazione alle sedute di gara e/o agli incontri per illustrare la documentazione dell'offerta                                                                                                                                                      | Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con esponenti della stazione appaltante pubblica, come prezzo della sua mediazione illecita con questi ultimi, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio, l'aggiudicazione della gara in assenza dei requisiti necessari.<br><br>La Società potrebbe commettere frode nella conduzione di un contratto con la Pubblica Amministrazione ovvero nell'adempimento di tutti gli obblighi correlati, non adempiendo alla propria prestazione o fornendo prestazioni diverse o di qualità inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                      | Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                                                            | X               |        | 4.1       | Predisposizione della documentazione di gara e/o della documentazione dell'offerta, sottoposizione all'azienda sanitaria interessata, o alla centrale di acquisto, e stipula dei contratti                                                              | Dazione, offerta o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita qualsiasi altra funzione direttiva o chi sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti - di seguito, congiuntamente, "Soggetti Rilevanti") di un competitor, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, si adoperi perché la propria azienda presenti un'offerta anomala; o ancora, cagioni l'esclusione dalla gara delle propria azienda, avvantaggiando indebitamente la Società.<br>La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.                                                              | N/A                                                                                                                  |                                                                                                     |

| Ref. | Area del Modello                                                                                                                                                        | Categoria di reato                                                          | Normativa di riferimento                                                                                                                    | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                         | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati | Funzioni della Società coinvolte   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                             | A rischio reato | Strum. |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5    | GESTIONE DELLE VENDITE AL CANALE INTERMEDIO                                                                                                                             | Reati contro la PA                                                          | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)                                         | X               |        | 5.1       | Definizione delle vendite dei prodotti commerciali                       | La Società, al fine di conseguire un indebito vantaggio, potrebbe porre in essere delle condotte improprie nei confronti di fornitori al fine di remunerare indirettamente un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Farmacie<br>Cooperative di farmacie                             | Commercial Strategy<br>Finance     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                          |                 |        | 5.2       | Qualifica e creazione dell'anagrafica cliente                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    | Dazione o promessa di denaro, o altra utilità, ad un soggetto "intermediario" (es.: il referente del grossista farmaceutico) che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi, al fine di perseguire un interesse della Società. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                             |                 |        | 5.3       | Gestione e monitoraggio degli ordini e delle vendite                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         | Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati                        | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)                                                                                                     | X               |        | 5.1       | Definizione delle vendite e dei prodotti commerciali                     | Dazione, offerta o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti di un ente privato (es.: grossista) affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, si adoperi per emettere ordini di acquisto o stipulare contratti a condizioni vantaggiose per la Società. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                |                 |        | 5.2       | Qualifica e creazione dell'anagrafica cliente                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                             |                 |        | 5.4       | Gestione e monitoraggio degli ordini e delle vendite                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio                                 | Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                     | X               |        | 5.1       | Definizione delle vendite dei prodotti commerciali                       | Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto / contravvenzione, nell'ambito della gestione delle transazioni di vendita, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)                                                                                                             |                 |        | 5.2       | Qualifica e creazione dell'anagrafica cliente                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)                                                               |                 |        | 5.4       | Gestione e monitoraggio degli ordini e delle vendite                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         | Reati Tributari                                                             | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)                                                                  | X               |        | 5.1       | Definizione delle vendite dei prodotti commerciali                       | La società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)                              |                 |        | 5.2       | Qualifica e creazione dell'anagrafica cliente                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)                                                                 |                 |        | 5.4       | Gestione e monitoraggio degli ordini e delle vendite                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6    | GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE / SPONSORIZZAZIONE / ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, RIUNIONI SCIENTIFICHE, CONGRESSI, CONVEGNI E INVESTIGATOR MEETINGS | Reati contro la PA                                                          |                                                                                                                                             | X               | X      | 6.1       | Partecipazione, organizzazione e sponsorizzazione di eventi congressuali | Sponsorizzazione di un evento, anche in conseguenza di induzione indebita da parte del Pubblico Ufficiale, o dell'Incaricato di Pubblico Servizio, quale controprestazione di possibili decisioni, provvedimenti o comunque attività vantaggiose per la Società, quale potrebbe essere la prescrizione di farmaci o l'aggiudicazione di forniture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Società Scientifiche<br>ASL<br>Ospedali<br>MMG<br>Specialisti   | Business Unit<br>Congress & Events |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)                                         |                 |        | X         | X                                                                        | 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                    | Organizzazione di investigator meetings                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Organizzazione di investigator meetings e gestione dei relativi inviti, al fine, ad esempio, di indurre gli investigatori coinvolti nelle attività di sperimentazione ad influenzare / alterare l'esito degli studi in favore della Società, attraverso l'alterazione / manipolazione dei dati. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                          |                 |        |           |                                                                          | 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                    | Organizzazione e gestione logistica degli eventi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conferimento di incarichi fittizi, o per importi sovrastimati, ad agenzie organizzative, per l'organizzazione di eventi/riunioni scientifiche/ convegni/congressi, al fine di creare e rendere disponibili fondi a scopo corruttivo.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         | Corruzione tra privati                                                      |                                                                                                                                             | X               |        | 6.3       | Organizzazione e gestione logistica degli eventi                         | Conferimento di incarichi fittizi, o per importi sovrastimati, ad un "intermediario" (agenzia organizzativa) che vanta o asserisce relazioni con esponenti della PA, come prezzo della mediazione illecita di quest'ultimo con la PA stessa, al fine di perseguire un interesse della Società, tra cui, a titolo esemplificativo, la prescrizione di farmaci o l'aggiudicazione di forniture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)                                                                                                     |                 |        |           |                                                                          | Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti dell'agenzia organizzativa che gestisce l'evento affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, produca una reportistica non veritiera al fine di non fare emergere una gestione impropria delle spese legate ad un evento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                |                 |        |           |                                                                          | La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         | Violazioni sul diritto d'autore                                             | Legge 633/1941                                                                                                                              | X               |        | 6.1       | Partecipazione, organizzazione e sponsorizzazione di eventi congressuali | Utilizzo di immagini e testi nell'ambito dell'evento in violazione della normativa sul diritto d'autore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Reati contro la personalità individuale                                                                                                     |                 |        |           |                                                                          | Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p., 110 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Partecipazione, organizzazione e sponsorizzazione di eventi congressuali | Sfruttamento di attività di prostituzione, anche a danni di minori, nell'ambito dell'organizzazione o sponsorizzazione di eventi o investigator meeting. | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                             |                 |        |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Organizzazione e gestione logistica degli eventi                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio                                 | Ricettazione (art. 648 c.p.)                                                                                                                | X               |        | 6.1       | Partecipazione, organizzazione e sponsorizzazione di eventi congressuali | Utilizzo di beni, denaro o altra utilità di provenienza illecita quale oggetto della donazione o di altra liberalità, o per la copertura delle spese di sponsorizzazione/ organizzazione di eventi, congressi, investigator meetings anche al possibile fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, o di impiegare le stesse in attività economiche o finanziarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)                                                                                                             |                 |        |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Organizzazione di investigator meetings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)                                                               |                 |        |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                        | 6.3                                                                                                                                                      | Organizzazione e gestione logistica degli eventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                                                                                                                                         | Reati Tributari                                                             | Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                     |                 | X      | 6.1       | Partecipazione, organizzazione e sponsorizzazione di eventi congressuali | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti). | N/A                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000) |                 |        |           |                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                    | 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Organizzazione di investigator meetings                                                                                                                                                                                                                                                         | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)                                                                  |                 |        |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                         |                                                                             | Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)                                                                                             |                 |        |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.3                                                                      | Organizzazione e gestione logistica degli eventi                                                                                                         | La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. |
|      |                                                                                                                                                                         | Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000) |                                                                                                                                             |                 |        |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ref. | Area del Modello                                                                                                                | Categoria di reato                                   | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                                                                                                                                 | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati | Funzioni della Società coinvolte                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7    | GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL CO - MARKETING E CO - PROMOTION, OUT-LICENSING E THIRD PARTY PROMOTION (BUSINESS PARTNERS) | Reati contro la PA                                   | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br><br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                     | X               | X      | 7.1       | Individuazione della controparte da coinvolgere nell'attività promozionale                                                                                                                       | Corresponsione di somme di denaro o altra utilità, anche tramite i Business Partner, agli esponenti della Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un vantaggio per la Società.<br>Riconoscimento, ai business partner, di compensi maggiorati rispetto al dovuto, ai fini della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi.<br><br>Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario" (es.: Business Partner), che vanta o asserisce relazioni con referenti della Pubblica Amministrazione, come prezzo della sua mediazione illecita con la Pubblica Amministrazione stessa, al fine di perseguire un interesse della Società<br><br>Sfruttamento di relazioni esistenti, o asserite, con i Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio per ottenere denaro o altra utilità per la Società, in cambio della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale /Incaricato di Pubblico Servizio. | Farmacisti<br>ASL<br>Ospedali<br>Centrali di acquisto regionali | E2E Strategic Unit<br>Business Development<br>Finance<br>Regulatory Affairs<br>Medical Affairs<br>Market Access & Commercial Strategy & Ops<br>Marketing<br>Legal & Compliance<br>SVP Managing Director<br>Procuratori/delegati di MSD |
|      |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 7.2       | Sottoscrizione degli accordi di co-marketing e co-promotion, out-licensing e third party promotion e gestione delle relative attività                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 7.3       | Rendicontazione delle attività di co-marketing e co-promotion, out-licensing e third party promotion                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                 | Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br><br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X               |        | 7.1       | Individuazione della controparte da coinvolgere nell'attività promozionale                                                                                                                       | Dazione, offerta o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a <i>Soggetti Rilevanti</i> di una casa farmaceutica con la quale la Società ha stipulato accordi, ad esempio di co-marketing o co-promotion, al fine di ottenere il riconoscimento di ricavi non effettivamente dovuti.<br>La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 7.2       | Sottoscrizione degli accordi di co-marketing e co-promotion, out-licensing e third party promotion e gestione delle relative attività                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 7.3       | Rendicontazione delle attività di co-marketing e co-promotion, out-licensing e third party promotion                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                 | Industria e commercio                                | Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)<br><br>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)<br><br>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)<br><br>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)<br><br>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)<br><br>Commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter) | X               |        | 7.1       | Individuazione della controparte da coinvolgere nell'attività promozionale                                                                                                                       | Compimento di atti di illecita concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio dell'attività di distribuzione e promozione.<br>Messa in vendita o in circolazione, su mercati nazionali o esteri, d farmaci con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 7.2       | Sottoscrizione degli accordi di co-marketing e co-promotion, out-licensing e third party promotion e gestione delle relative attività                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 7.3       | Rendicontazione delle attività di co-marketing e co-promotion, out-licensing e third party promotion                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                 | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio          | Riciclaggio (art. 648 - bis c.p.)<br><br>Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X               |        | 7.1       | Individuazione della controparte da coinvolgere nell'attività promozionale                                                                                                                       | Messa in atto di operazioni di trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito della gestione delle attività svolte con partner commerciali (es.: co-marketing; co-promotion), e nel riconoscimento dei compensi a questi dovuti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 7.2       | Sottoscrizione degli accordi di co-marketing e co-promotion, out-licensing e third party promotion e gestione delle relative attività                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 7.3       | Rendicontazione delle attività di co-marketing e co-promotion, out-licensing e third party promotion                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                 | Reati Tributari                                      | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)<br><br>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)                                                                                                                                               |                 | X      | 7.2       | Sottoscrizione degli accordi di co-marketing, co-promotion, out-licensing e third party promotion e gestione delle relative attività                                                             | La società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.).<br><br>La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 7.3       | Rendicontazione delle attività di co-marketing e co-promotion, out-licensing e third party promotion                                                                                             | La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8    | GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA FARMACOVIGILANZA                                                                         | Reati contro la PA                                   | Corruzione, istigazione alla corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br><br>Truffa (art. 640, comma 2 c.p.)<br><br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                                              | X               |        | 8.1       | Gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione per gli adempimenti informativi relativi alla tollerabilità dei prodotti farmaceutici e/o segnalazioni di reazioni avverse | Dazione di denaro o altre utilità a clienti soggetti pubblici, quali medici, professori universitari ecc., al fine di evitare, ad esempio, che siano effettuate segnalazioni di reazioni avverse con conseguenti effetti pregiudizievoli nella commercializzazione dei farmaci.<br><br>Dazione di denaro o altre utilità a funzionari della P.A. al fine di ottenere vantaggi nella gestione degli adempimenti previsti per legge in relazione alla tollerabilità dei prodotti farmaceutici ed alla segnalazione delle reazioni avverse.<br><br>artifici e raggiunti nei confronti della P.A. negli adempimenti informativi relativi alla tollerabilità ed alla segnalazione delle reazioni avverse, al fine di impedire effetti pregiudizievoli nella commercializzazione del farmaco.                                                                                                                                                                                | Operatori Sanitari                                              | Drug Safety Italy<br>Pharmacovigilance                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X               |        | 8.2       | Gestione delle segnalazioni nei confronti dell'Autorità regolatoria competente                                                                                                                   | Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con referenti della PA, come prezzo della sua mediazione illecita con la PA stessa, al fine di perseguire un interesse della Società come ad esempio evitare che vengano effettuate segnalazioni di reazioni avverse con conseguenti effetti pregiudizievoli nella commercializzazione dei farmaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ministero della Salute, AIFA                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Ref. | Area del Modello                                                    | Categoria di reato                          | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                                                                                     | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati                         | Funzioni della Società coinvolte |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                  |
| 9    | GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONNESSE ALLA TRACCIABILITA' DEL FARMACO    | Reati contro la PA                          | Truffa in danno dello Stato (art. 640, 2 comma c.p.)<br>Frode informatica (art. 640 ter c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                          | X               |        | 9.1       | Trasmissione di dati e comunicazioni periodiche al Ministero della Salute ai fini della tracciabilità dei farmaci                                    | Alterazione dei dati trasmessi, relativi alla tracciatura dei movimenti dei bollini/confezioni dei farmaci.<br><br>Alterazione del sistema informatico con il quale vengono trasmessi i dati e le informazioni alla Banca dati del Ministero della Salute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ministero della Salute                                                                  | Distribution & Logistics         |
|      |                                                                     |                                             | Corruzione (artt. 318 ss.c.p.)<br><br>Truffa (art. 640, 2 comma c.p.)<br><br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 9.2       | Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in fase di distruzione dei farmaci                                                             | Corresponsione di somme non dovute, o di altra utilità, al Pubblico Ufficiale al fine di evitare lo smaltimento di farmaci scaduti o comunque non esitabili.<br><br>artifici o raggiri nei confronti del Pubblico Ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio, e più in generale del SSN, volti ad evitare lo smaltimento / distruzione di farmaci scaduti o comunque non esitabili.<br><br>Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con referenti della PA, come prezzo della sua mediazione illecita con la PA stessa, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio il mancato smaltimento di farmaci scaduti o comunque non esitabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NAS<br>Guardia di Finanza                                                               |                                  |
| 10.A | GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AGLI STUDI CLINICI INTERNAZIONALI | Reati contro la PA                          | Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)<br><br>Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br><br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                             | X               |        | 10.a.1    | Predisposizione della documentazione richiesta per l'approvazione dello studio e sottoposizione della stessa ai Comitati Etici / Autorità competenti | artifici o raggiri nei confronti del Pubblico Ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio, o di enti pubblici o dello Stato, volti ad alterare in maniera più favorevole alla società il contenuto del protocollo sperimentale o della documentazione richiesta per l'approvazione dello studio, con lo scopo ultimo di ottenere l'approvazione, o in tempi più rapidi, o in assenza delle condizioni necessarie.<br><br>Corresponsione di denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale che si occupa dell'iter autorizzativo dello studio per il medesimo fine.<br><br>Azione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere l'approvazione dello studio in tempi più rapidi, o in assenza delle condizioni necessarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AIFA<br>Centri clinici<br>Comitati etici<br>Centri sperimentatori<br>Operatori sanitari | Clinical Research<br>GCTO        |
|      |                                                                     |                                             | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br><br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                                                                          | X               |        | 10.a.2    | Individuazione dei centri sperimentatori e gestione dei relativi rapporti                                                                            | Dazione o promessa di denaro o altra utilità:<br>- al referente del Centro Sperimentatore (Pubblico Ufficiale) al fine ad esempio di facilitare la conduzione e l'esito dello studio clinico;<br>- ad un soggetto "intermediario", che vanta o asserisce relazioni con un con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio del Centro Sperimentale, come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere un esito dello studio favorevole per la Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                  |
|      |                                                                     | Corruzione tra privati                      | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br><br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                            | X               |        | 10.a.3    | Gestione dei rapporti con le CRO                                                                                                                     | Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti di società o enti privati (es. CRO) affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, alterino i risultati di uno studio clinico a vantaggio della Società.<br>La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.<br><br>Gestione impropria delle somme destinate allo studio clinico al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati (es.: CRO) ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                     |                                  |
|      |                                                                     | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio | Riciclaggio (art. 648 - bis c.p.);<br>Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | X      | 10.a.3    | Gestione dei rapporti con le CRO                                                                                                                     | Messa in atto di operazioni di trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito della gestione delle attività svolte con le CRO e/o i centri sperimentatori e, nel riconoscimento dei compensi a questi dovuti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                     |                                  |
|      |                                                                     | Reati transnazionali                        | Reati previsti dalla L. 146/2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | X      | 10.a.3    | Gestione dei rapporti con le CRO                                                                                                                     | Accordo tra più soggetti al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n°146/06, rilevanti per la Responsabilità Amministrativa degli Enti, laddove la condotta illecita sia realizzata<br>- in più di uno Stato;<br>- ovvero sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;<br>- ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo, siano avvenute in un altro Stato;<br>- ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                     |                                  |
|      |                                                                     | Reati Tributari                             | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000)<br><br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)<br><br>Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)<br><br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000) |                 | X      | 10.a.2    | Individuazione dei centri sperimentatori e gestione dei relativi rapporti                                                                            | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. | N/A                                                                                     |                                  |
|      |                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 10.a.3    | Gestione dei rapporti con le CRO                                                                                                                     | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.<br><br>La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.                                                                                                          | N/A                                                                                     |                                  |

| Ref. | Area del Modello                                                           | Categoria di reato                          | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                                                                                     | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati                         | Funzioni della Società coinvolte              |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                               |
| 10.B | GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AGLI STUDI CLINICI OSSERVAZIONALI LOCALI | Reati contro la PA                          | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                        | X               |        | 10.b.1    | Predisposizione della documentazione richiesta per l'approvazione dello studio e sottoposizione della stessa ai Comitati Etici / Autorità competenti | Corresponsione di denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale che si occupa dell'iter autorizzativo dello studio per il medesimo fine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AIFA<br>Centri clinici<br>Comitati etici<br>Centri sperimentatori<br>Operatori sanitari | Medical Affairs<br>Medical Services & Quality |
|      |                                                                            |                                             | Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X               |        | 10.b.2    | Individuazione dei centri sperimentatori e gestione dei relativi rapporti                                                                            | Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere l'approvazione dello studio in tempi più rapidi, o in assenza delle condizioni necessarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                               |
|      |                                                                            |                                             | Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X               |        | 10.b.4    | Gestione dello studio                                                                                                                                | artifici o raggiungi nei confronti del Pubblico Ufficiale, dell'Incaricato di Pubblico Servizio, o di enti pubblici o dello Stato, volti ad alterare in maniera più favorevole alla società il contenuto del protocollo sperimentale o della documentazione richiesta per l'approvazione dello studio, con lo scopo ultimo di ottenere l'approvazione, o in tempi più rapidi, o in assenza delle condizioni necessarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                               |
|      |                                                                            | Corruzione tra privati                      | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                    | X               |        | 10.b.3    | Gestione dei rapporti con le CRO                                                                                                                     | Dazione o promessa di denaro o altra utilità:<br>- al referente del Centro Sperimentatore (Pubblico Ufficiale) al fine ad esempio di facilitare la conduzione e l'esito dello studio clinico;<br>- ad un soggetto "intermediario", che vanta o asserisce relazioni con un con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio del Centro Sperimentale, come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere un esito dello studio favorevole per la Società (ad esempio l'alterazione dei risultati dello studio stesso o la pubblicazione dei soli risultati positivi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                                                                     |                                               |
|      |                                                                            | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio | Riciclaggio (art. 648 - bis c.p.)<br>Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                               | X               |        | 10.b.3    | Gestione dei rapporti con le CRO                                                                                                                     | Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a <i>Soggetti Rilevanti</i> di società o enti privati (es.CRO) affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, alterino i risultati di uno studio clinico a vantaggio della Società.<br><br>La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                     |                                               |
|      |                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X               |        | 10.b.4    | Gestione dello studio                                                                                                                                | Gestione impropria delle somme destinate allo studio clinico al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati (es.: CRO) ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                     |                                               |
|      |                                                                            | Reati transnazionali                        | Reati previsti dalla L. 146/2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X               |        | 10.b.3    | Gestione dei rapporti con le CRO                                                                                                                     | Messa in atto di operazioni di trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzioni, nell'ambito della gestione delle attività svolte con le CRO e/o i Centri Sperimentatori e, nel riconoscimento dei compensi a questi dovuti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                     |                                               |
|      |                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 10.b.4    | Gestione dello studio                                                                                                                                | La Società potrebbe impiegare/riciclare/autoriclare denaro proveniente da delitti/contravvenzioni per il pagamento dei contributi previsti da legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                     |                                               |
|      |                                                                            | Reati Tributari                             | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000)<br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)<br>Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)<br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000) |                 | X      | 10.b.2    | Individuazione dei centri sperimentatori e gestione dei relativi rapporti                                                                            | Accordo tra più soggetti al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n°146/06, rilevanti per la Responsabilità Amministrativa degli Enti, laddove la condotta illecita sia realizzata<br>- in più di uno Stato;<br>- ovvero sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;<br>- ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo, siano avvenute in un altro Stato;<br>- ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                     |                                               |
|      |                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | X      | 10.b.3    | Gestione dei rapporti con le CRO                                                                                                                     | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IIVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                     |                                               |
|      |                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | X      | 10.b.3    | Gestione dei rapporti con le CRO                                                                                                                     | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.<br><br>La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. | N/A                                                                                     |                                               |



| Ref. | Area del Modello                                                                       | Categoria di reato                          | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                                                  | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati     | Funzioni della Società coinvolte              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                               |
| 10.C | GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AGLI STUDI CLINICI OSSERVAZIONALI INDIPENDENTI (ISS) | Reati contro la PA                          | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br><br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                                                                           | X               |        | 10.c.1    | Valutazione ed eventuale approvazione dello "Studio clinico indipendente (IIS)"                                   | Dazione o promessa di denaro o altra utilità:<br>- allo Sponsor (Pubblico Ufficiale) al fine di ottenere un vantaggio;<br>- ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con un con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio dello Sponsor, come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere un esito dello studio favorevole per la Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Istituzione Pubblica (oppure una Struttura/Ente ad esse equiparata) | Medical Affairs<br>Medical Services & Quality |
|      |                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 10.c.2    | Gestione del Contratto                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                               |
|      |                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 10.c.3    | Monitoraggio dell'andamento dello Studio Clinico Indipendente anche in merito all'eventuale fornitura del farmaco |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                               |
|      |                                                                                        | Corruzione tra privati                      | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br><br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                             | X               |        | 10.c.1    | Valutazione ed eventuale approvazione dello "Studio clinico indipendente (IIS)"                                   | Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti di società o enti privati (es. Istituto Sanitario Equiparato) affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, alterino i risultati di uno studio clinico a vantaggio della Società.<br>La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.<br><br>Gestione impropria delle somme destinate allo studio clinico al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati (es.: Istituto Sanitario Equiparato) ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                 |                                               |
|      |                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 10.c.2    | Gestione del Contratto                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                               |
|      |                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 10.c.3    | Monitoraggio dell'andamento dello Studio Clinico Indipendente anche in merito all'eventuale fornitura del farmaco |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                               |
|      |                                                                                        | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio | Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | X      | 10.c.2    | Gestione del Contratto                                                                                            | Messa in atto di operazioni di trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito della gestione delle attività svolte con lo Sponsor dello Studio Clinico Indipendente (IIS) e, nel riconoscimento dei compensi a questi dovuti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                                 |                                               |
|      |                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 10.c.3    | Monitoraggio dell'andamento dello Studio Clinico Indipendente anche in merito all'eventuale fornitura del farmaco |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                               |
|      |                                                                                        | Reati transnazionali                        | Reati previsti dalla L. 146/2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | X      | 10.c.2    | Gestione del Contratto                                                                                            | Accordo tra più soggetti al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n°146/06, rilevanti per la Responsabilità Amministrativa degli Enti, laddove la condotta illecita sia realizzata<br>- in più di uno Stato;<br>- ovvero sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;<br>- ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo, siano avvenute in un altro Stato;<br>- ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                                 |                                               |
|      |                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 10.c.3    | Monitoraggio dell'andamento dello Studio Clinico Indipendente anche in merito all'eventuale fornitura del farmaco |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                               |
|      |                                                                                        | Reati Tributari                             | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000)<br><br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)<br><br>Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)<br><br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000) |                 | X      | 10.c.2    | Gestione del Contratto                                                                                            | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.<br><br>La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. | N/A                                                                 |                                               |

| Ref. | Area del Modello                                         | Categoria di reato                          | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipologia Area  |                                                                                                             | Ref. Att.                                                                                                                                                                   | Attività sensibili e strumentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati                             | Funzioni della Società coinvolte                |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      |                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A rischio reato | Strum.                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                 |
| 11   | GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | Reati contro la PA                          | Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X               |                                                                                                             | 11.1                                                                                                                                                                        | Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                       | Alterazione dei dati contenuti nella documentazione, o omissione degli stessi, al fine di indurre i Funzionari Pubblici in errore ed evitare l'applicazione di sanzioni alla Società.<br><br>Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al Funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico), al Pubblico Ufficiale, o Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di far ignorare ritardi, omissioni, anomalie, o altri inadempimenti, da parte della Società.<br><br>Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario", che vanta o asserisce relazioni con un con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio (esempio qualche esponenete dell'ASL o della Direzione Provinciale del Lavoro), come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere un vantaggio per la Società, quale ad esempio far ignorare ritardi, omissioni, o altri inadempimenti, da parte della Società. | INPS<br>INAIL<br>ASL<br>Direzione Provinciale del Lavoro<br>Centri Provinciali dell'Impiego | Finance<br>Tax, Treasury & Payroll All Entities |
|      |                                                          |                                             | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                             | 11.2                                                                                                                                                                        | Predisposizione e trasmissione della documentazione connessa agli adempimenti previdenziali e assistenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                 |
|      |                                                          |                                             | Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                             | 11.3                                                                                                                                                                        | Elaborazione ed invio delle CU e dei 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                 |
|      |                                                          | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio | Riciclaggio (art. 648 - bis c.p.)<br>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.)<br>Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                                                                           | X               | 11.1                                                                                                        | Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento | Presentazione di Modelli di versamento / dichiarativi contenenti informazioni errate / omesse al fine di costituire una "provvista" per la commissione del reato di autoriciclaggio derivante dal pagamento di imposte inferiori rispetto al dovuto.<br><br>La Società potrebbe impiegare/riciclare/autoreciclare denaro proveniente da delitti/contravvenzioni per il pagamento dei contributi previsti da legge | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                 |
|      |                                                          |                                             | 11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Predisposizione e trasmissione della documentazione connessa agli adempimenti previdenziali e assistenziali |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                 |
|      |                                                          |                                             | 11.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Elaborazione ed invio delle CU e dei 770                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                 |
|      |                                                          | Reati Tributari                             | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000) | X               | 11.1                                                                                                        | Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.                                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                 |
|      |                                                          |                                             | 11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Predisposizione e trasmissione della documentazione connessa agli adempimenti previdenziali e assistenziali |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                 |
|      |                                                          |                                             | 11.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Elaborazione ed invio delle CU e dei 770                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                 |



| Ref. | Area del Modello                                                          | Categoria di reato                                                                               | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali     | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Funzioni della Società coinvolte       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A rischio reato | Strum. |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12   | SELEZIONE, ASSUNZIONE, IMPIEGO; INCENTIVAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE | Reati contro la PA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | X      | 12.1      | Selezione e assunzione del personale | Selezione e assunzione di un soggetto legato da vincoli di parentela e/o affinità a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, o comunque vicino e/o segnalato da questo, al fine di ottenere vantaggi per la Società.<br><br>Selezione, assunzione, o promessa di assunzione, di un soggetto legato da vincoli di parentela e/o affinità, o comunque vicino, ad un soggetto "Intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali incaricati di Pubblico Servizio, quale forma di remunerazione per la sua mediazione illecita con gli esponenti della Pubblica Amministrazione stessa, al fine di perseguire un interesse della società.<br><br>Corresponsione al personale di una somma, a titolo di incentivo, da utilizzare per atti corruttivi, e ottenere tramite questi vantaggi per la Società. | Enti Statali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                           |                                                                                                  | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)<br>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)<br>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)<br>Truffa (art. 640, 2 comma, c.p.)<br>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis) |                 |        | X         | 12.2                                 | Gestione del sistema di incentivazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Utilizzo del sistema di incentivazione al fine di indurre comportamenti non corretti, e atti corruttivi, da parte del personale della Società, nei confronti di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.<br><br>Corresponsione di una somma non dovuta, o comunque maggiorata, al personale che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con questi, al fine di perseguire un interesse della Società.<br><br>a Società al momento del contatto con il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, erogare o promettere allo stesso somme di denaro la cui provvista può derivare a titolo meramente indicativo:<br>- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;<br>- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;<br>- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.<br>Le condotte sopra indicate potrebbero essere poste in essere al fine di indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a far ottenere alla Società, in assenza/carenza dei presupposti, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalle Autorità Europee.<br>La Società potrebbe, in via astratta, concorrere, materialmente o moralmente negli artifici e raggiunti posti in essere dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio (attività posta in essere anche in conseguenza della corruzione) al fine del raggiungimento di un profitto ingiusto e tali da integrare una truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico che, a titolo meramente esemplificativo, possa comportare la sopportazione a carico della PA o, in genere, altro Ente avente rilevanza pubblicistica, di un costo non dovuto o, in ogni caso, una diminuzione patrimoniale per la PA o altro Ente avente rilevanza pubblicistica.<br>Utilizzo indebito o, comunque, non conforme da parte della Società delle sovvenzioni o dei finanziamenti o dei contributi concessi dallo Stato o da altro Ente Pubblico o, comunque, dalla Autorità Europee per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.<br>Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute, attività posta in essere anche in concorso morale o materiale con altre persone al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalle Autorità Europee. |
|      |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | X      | 12.3      | Gestione dei finanziamenti pubblici  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                           | Corruzione tra privati                                                                           | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        | X         | 12.1                                 | Selezione e assunzione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Assunzione, o promessa di assunzione, di personale dipendente quale forma di utilità indiretta a favore di <i>Soggetti Rilevanti</i> appartenenti ad altre società, come corrispettivo per un vantaggio indebito procurato alla Società cui appartiene il corruttore. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                    | Human Resources<br>Legal & Compliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        | X         | 12.2                                 | Gestione del sistema di incentivazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riconoscimento indebito, o promessa di riconoscimento, di incentivi ad un dipendente, legato a <i>Soggetti Rilevanti</i> di una struttura sanitaria privata, o altra società privata, al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.<br><br>Utilizzo del sistema di incentivazione, al fine di indurre comportamenti non corretti, e atti corruttivi, da parte del personale della Società, nei confronti di Soggetti Rilevanti di società private.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                           | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        | X         | 12.1                                 | Selezione e assunzione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Selezione e assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o affinità a un soggetto chiamato a testimoniare, al fine di convincerlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        | X         | 12.2                                 | Gestione del sistema di incentivazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maggiorazione del bonus o concessione di promozioni quale utilità nei confronti del personale, al fine di convincerlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                           | Terrorismo                                                                                       | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X               |        |           | 12.1                                 | Selezione e assunzione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Assunzione di soggetti sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche, in quanto già iscritti nelle Black List diramate dalle Pubbliche Autorità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                           | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare                                | Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2 D.lgs. n.109 del 16.7.2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X               |        |           | 12.1                                 | Selezione e assunzione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Assunzione e impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, al fine, ad esempio, di ottenere risparmi sul costo del personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                           | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio                                                      | Riciclaggio (art. 648 - bis)<br>Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X               |        |           | 12.2                                 | Gestione del sistema di incentivazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito del riconoscimento di aumenti retributivi, bonus e/o incentivi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |           | 12.3                                 | Gestione dei finanziamenti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La Società potrebbe restituire un finanziamento pubblico utilizzando fondi di provenienza illecita, riciclando così il denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                           | Reati in materia di strumenti di pagamento                                                       | Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X               |        |           | 12.3                                 | Gestione dei finanziamenti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La Società potrebbe alterare il funzionamento del sistema informatico o telematico utilizzato per la trasmissione dei dati, ovvero intervenire illecitamente su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico o telematico o, comunque, ad esso pertinenti, anche in concorso con altre persone al fine di ottenere un ingiusto vantaggio in danno della PA che, a titolo meramente esemplificativo, possa comportare la sopportazione a carico della PA o, in genere, altro Ente avente rilevanza pubblicistica, di un costo non dovuto o, in ogni caso, una diminuzione patrimoniale per la PA o altro Ente avente rilevanza pubblicistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enti Statali che erogano la formazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                           | Delitti contro la Personalità Individuale                                                        | Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X               |        |           | 12.1                                 | Selezione e assunzione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Assunzione di personale con forme contrattuali difformi da quelle previste dal CCNL di riferimento o, in alternativa, conclusione di accordi con le agenzie interinali / di somministrazione, che pongono i lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno, al fine di ottenere un risparmio di costi.<br>Tali condizioni di sfruttamento possono consistere:<br>- nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;<br>- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;<br>- nelle violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;<br>- nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. | N/A                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ref. | Area del Modello              | Categoria di reato                          | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                             | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati | Funzioni della Società coinvolte                                           |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A rischio reato | Strum. |           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                            |
| 13   | AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | Reati contro la PA                          | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br><br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                             |                 | X      | 14.1      | Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.) | Corresponsione al personale di una retribuzione non dovuta, o comunque maggiorata, da utilizzare per atti corruttivi, e ottenere tramite questi vantaggi per la Società.<br><br>Corresponsione di una retribuzione non dovuta, o comunque maggiorata, al personale che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con questi, al fine di perseguire un interesse della Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                             | Finance<br>Tax, Treasury &<br>Payroll All Entities<br>Payroll All Entities |
|      |                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 14.2      | Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                            |
|      |                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 14.3      | Elaborazione e pagamento degli stipendi                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                            |
|      |                               | Corruzione tra privati                      | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br><br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                                                               |                 | X      | 14.1      | Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.) | Riconoscimento di stipendi maggiorati rispetto al dovuto al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di <i>Soggetti Rilevanti</i> di società o enti privati, ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                             |                                                                            |
|      |                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 14.2      | Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                            |
|      |                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 14.3      | Elaborazione e pagamento degli stipendi                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                            |
|      |                               | Reati Tributari                             | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000) | X               |        | 14.1      | Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.) | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi, potrebbe indicare in una delle dichiarazione relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.<br><br>La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. | N/A                                                             |                                                                            |
|      |                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 14.2      | Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                            |
|      |                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 14.3      | Elaborazione e pagamento degli stipendi                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                            |
|      |                               | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio | Riciclaggio (art. 648 - bis c.p.)<br>Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                              | X               |        | 14.1      | Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.) | Messa in atto di operazioni di trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito della gestione degli stipendi dei dipendenti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                             |                                                                            |
|      |                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 14.2      | Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                            |
|      |                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 14.3      | Elaborazione e pagamento degli stipendi                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                            |
|      |                               | Delitti contro la Personalità Individuale   | Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                    | X               |        | 14.2      | Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari                            | La Società, al fine di ottenere un risparmio di costi, potrebbe:<br>- corrispondere reiteratamente ai dipendenti retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;<br>- alterare i dati di presenza / assenza / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia, per dissimulare reiterate violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                                             |                                                                            |
|      |                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X               |        | 14.3      | Elaborazione e pagamento degli stipendi                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                            |

| Ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Area del Modello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Categoria di reato                                                                               | Normativa di riferimento                                                                                                                                  | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                                                                                                                                                                                                                                  | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Funzioni della Società coinvolte                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                           | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITA', ANCHE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEI PERMESSI E DELLE AUTORIZZAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reati contro la PA                                                                               | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)                                                       | X               |        | 14.1      | Gestione dei rapporti con i funzionari delle Autorità preposte, incaricati di effettuare verifiche, ispezioni e accertamenti                                                                                                                                                                      | Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al Funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico), al Pubblico Ufficiale - anche su sollecitazione di quest'ultimo - al fine di ottenere esito positivo dell'ispezione e del controllo, oppure altri vantaggi, quale, ad esempio, quello di essere informati preventivamente di eventuali ispezioni a sorpresa. | NAS, AIFA, ASL, INAIL, Polizia, Ministero della Salute, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Autorità Garante della Privacy, AGCM e altre Autorità ispettive e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                     | AD<br>Legal & Compliance<br>Finance<br>RSPP      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)                                                                                     |                 |        | 14.2      | Produzione di dati e documentazione in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte delle Autorità preposte                                                                                                                                                                          | Dazione o promessa di denaro, o altra utilità non dovuta, ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio l'esito positivo dell'ispezione o del controllo.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reati societari                                                                                  | Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità pubblica di vigilanza (art. 2638 c.c.)                                                                | X               |        | 14.1      | Gestione dei rapporti con i funzionari delle Autorità preposte, incaricati di effettuare verifiche, ispezioni e accertamenti                                                                                                                                                                      | La Società, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, nel caso di comunicazioni previste dalla legge aventi ad oggetto la propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, potrebbe esporre fatti non rispondenti al vero, ovvero omettere, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero trasmettere notizie false alle Autorità di Vigilanza                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                 |        | 14.2      | Produzione di dati e documentazione in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte delle Autorità preposte                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reati Tributari                                                                                  | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)<br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000) | X               |        | 14.1      | Gestione dei rapporti con i funzionari delle Autorità preposte, incaricati di effettuare verifiche, ispezioni e accertamenti                                                                                                                                                                      | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                 |        | 14.2      | Produzione di dati e documentazione in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte delle Autorità preposte                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire all'Agenzia preposta all'attività ispettiva / Polizia giudiziaria la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI) IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reati contro la PA                                                                               | Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)                                                                                                         | X               |        | 15.1      | Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause/ricorsi di varia natura (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte | Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al Funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico), ad appartenenti all'Autorità Giudiziaria, al fine di ottenere ingiustificatamente un provvedimento favorevole alla Società.                                                                                                                                  | Autorità Giudiziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Legal & Compliance<br>Human Resources<br>Finance |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | Traffico di influenze illecite (artt. 346 bis c.p.)                                                                                                       |                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati                                             | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)                                                                                                                   | X               | X      |           | 15.1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause/ricorsi di varia natura (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte                                                                                                                                                                 | Dazione o promessa di denaro, o altra utilità non dovuta, ad un soggetto "intermediario" (es.: consulente legale) che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio l'esito positivo del contenzioso o l'ottenimento ingiustificato di un provvedimento favorevole alla Società. |                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                              |                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)                                      | X               |        |           | 15.2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute, o intimidazione mediante violenza o minaccia, di un soggetto coinvolto in un procedimento penale d'interesse della Società, affinché lo stesso non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.                                                                                                                                                      |                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | Reati Tributari                                                                                                                                           |                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)<br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000)<br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000)<br>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000)                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.               | La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione al professionista legale, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. |                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ref. | Area del Modello                                                                                                                               | Categoria di reato         | Normativa di riferimento                                                                                                                    | Tipologia Area  |                                         | Ref. Att.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Attività sensibili e strumentali                                                             | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati | Funzioni della Società coinvolte                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                             | A rischio reato | Strum.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                            |
| 16   | GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AI RAPPORTI CON SOCIETA' SCIENTIFICHE E ALTRI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E SERVIZI | Reati contro la PA         | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 c.p.)                                                     | X               | X                                       | 16.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Individuazione della Società Scientifica, o altro ente, per l'acquisizione di dati e servizi | Gestione impropria di collaborazioni con Società Scientifiche, Patient Advocacy Group, o altri enti pubblici o privati, al fine di ottenere vantaggi impropri, quale, ad esempio, la facilitazione nel processo di commercializzazione dei propri prodotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Società Scientifiche Aziende Sanitarie                          | Value Market Access Medical Affairs Policy & Communication |
|      |                                                                                                                                                |                            | Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)                                                                       |                 |                                         | 16.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gestione operativa della collaborazione                                                      | Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario", che vanta o asserisce relazioni con un con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio (o ad esempio strutture ospedaliere) , come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere un vantaggio per la Società come ad esempio l'acquisto di dati aggregati (o report) a condizioni economiche più vantaggiose, o l'accesso rapido ad analisi economiche utili per supportare politiche di prezzo e rimborso, o analisi a supporto della funzione marketing, ecc.                                                                                                                             |                                                                 |                                                            |
|      |                                                                                                                                                | Corruzione tra privati     | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)                                                                                                     | X               | X                                       | 16.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Individuazione della Società Scientifica, o altro ente, per l'acquisizione di dati e servizi | Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute nei confronti di <i>Soggetti Rilevanti</i> di altri enti privati affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, forniscano alla Società un vantaggio indebito (es.: ottenimento di dati non divulgabili, o a condizioni particolarmente vantaggiose). La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                            |
|      |                                                                                                                                                |                            | Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                |                 |                                         | 16.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gestione operativa della collaborazione                                                      | Conferimento di incarichi fittizi di collaborazione, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di <i>Soggetti Rilevanti</i> di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                            |
|      |                                                                                                                                                | Ricettazione e riciclaggio | Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)                                                                                                             | X               |                                         | 16.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Individuazione della Società Scientifica, o altro ente, per l'acquisizione di dati e servizi | Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito collaborazione con Società Scientifiche, Patient Advocacy Group, o altri enti pubblici o privati, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                            |
|      |                                                                                                                                                |                            | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)                                                               |                 |                                         | 16.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gestione operativa della collaborazione                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                            |
|      |                                                                                                                                                | Reati Tributari            | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000) |                 | X                                       | 16.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Individuazione della Società Scientifica, o altro ente, per l'acquisizione di dati e servizi | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti). |                                                                 |                                                            |
|      |                                                                                                                                                |                            | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)                                                                  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.                                                                                                                                           |                                                                 |                                                            |
|      | Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)                                                                                                |                            |                                                                                                                                             | 16.2            | Gestione operativa della collaborazione | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. | N/A                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                            |
|      | Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)                                                                    |                            |                                                                                                                                             |                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                            |

| Ref. | Area del Modello                                                                                                             | Categoria di reato         | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                    | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati                      | Funzioni della Società coinvolte                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A rischio reato | Strum. |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| 17   | GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL PATIENT PROGRAM, SPONSORIZZAZIONI, RAPPORTI CON LE ADP E GESTIONE DEI RELATIVI PROGETTI | Reati contro la PA         | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br><br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                                                                           | X               |        | 17.1      | Individuazione del destinatario del PP                              | Conferimento di donazioni o altre liberalità e/o sponsorizzazione di progetti ad Associazioni di Pazienti, al fine di ottenere un vantaggio improprio, quale, ad esempio, la facilitazione nel processo di commercializzazione dei propri prodotti.<br><br>Dazione o promessa di denaro, o altra utilità, ad un soggetto "intermediario" (es. referente dell'Associazione di pazienti) che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio, l'incremento delle vendite dei prodotti farmaceutici della Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ADP<br>Aziende Sanitarie<br>Altri Enti ed Istituzioni della Pubblica Amministrazione | <i>Business Unit<br/>Policy &amp;<br/>Communication<br/>Medical Affairs<br/>Legal &amp; Compliance<br/>Drug Safety Italy<br/>Pharmacovigilance<br/>AD</i> |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.2      | Gestione operativa del PP                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.3      | Individuazione della necessità di procedere con la Sponsorizzazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.4      | Gestione operativa della Sponsorizzazione                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.5      | Gestione di iniziative e rapporti con le ADP                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              | Corruzione tra privati     | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br><br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                             | X               |        | 17.1      | Individuazione del destinatario del PP                              | Dazione, offerta o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, ad esponenti e <i>Soggetti Rilevanti</i> di associazioni di Pazienti, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, forniscano informazioni riservate o servizi ad un valore inferiore a quello previsto. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                                                  |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.2      | Gestione operativa del PP                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.3      | Individuazione della necessità di procedere con la Sponsorizzazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.4      | Gestione operativa della Sponsorizzazione                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.5      | Gestione di iniziative e rapporti con le ADP                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              | Ricettazione e riciclaggio | Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)<br><br>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)<br><br>Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                     | X               |        | 17.1      | Individuazione del destinatario del PP                              | Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito delle sponsorizzazioni e/o supporti economici alle Associazioni di Pazienti o Aziende del Sistema Sanitario Nazionale in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                  |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.2      | Gestione operativa del PP                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.3      | Individuazione della necessità di procedere con la Sponsorizzazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.4      | Gestione operativa della Sponsorizzazione                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.5      | Gestione di iniziative e rapporti con le ADP                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              | Reati Tributari            | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000)<br><br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)<br><br>Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)<br><br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000) |                 | X      | 17.1      | Individuazione del destinatario del PP                              | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrappaccatura); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (cc.dd. fatture soggettivamente inesistenti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                                                  |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.2      | Gestione operativa del PP                                           | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.<br><br>La Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.).                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                  |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.3      | Individuazione della necessità di procedere con la Sponsorizzazione | La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.<br><br>La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario. | N/A                                                                                  |                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 17.4      | Gestione operativa della Sponsorizzazione                           | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti. Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati Membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                  |                                                                                                                                                           |

| Ref. | Area del Modello                               | Categoria di reato         | Normativa di riferimento                                                                                                                    | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                   | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Funzioni della Società coinvolte     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                |                            |                                                                                                                                             | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18   | DONAZIONI, BORSE DI STUDIO E ALTRE LIBERALITA' | Reati contro la P.A.       | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)                                         | X               |        | 18.1      | Individuazione del destinatario della donazione/borsa di studio o altra liberalità | Conferimento di donazioni o altre liberalità ad Enti appartenenti alla PA, o comunque collegati a questa, al fine di ottenere un vantaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASL, Ospedali, Università, Enti di ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Business Unit Policy & Communication |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                |                            | Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                          |                 |        | 18.2      | Gestione operativa dell'elargizione                                                | Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario", che vanta o asserisce relazioni con un con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere un vantaggio per la Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                | Corruzione tra privati     | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)                                                                                                     | X               |        | 18.1      | Individuazione del destinatario della donazione/borsa di studio o altra liberalità | Dazione, offerta o promessa, anche per interposta persona (mediante la gestione impropria delle donazioni e/o borse di studio), di somme di denaro o altre utilità non dovute, ad esponenti e Soggetti Rilevanti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita qualsiasi altra funzione direttiva o chi sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti di altre Società, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, fornisca vantaggi, o favori alla Società stessa. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                |                            | Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                |                 |        | 18.2      | Gestione operativa dell'elargizione                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                | Ricettazione e riciclaggio | Ricettazione (art. 648 c.p.)                                                                                                                | X               |        | 18.1      | Individuazione del destinatario della donazione/borsa di studio o altra liberalità | Utilizzo di beni, denaro o altra utilità di provenienza illecita quale oggetto della donazione o di altra liberalità, anche al possibile fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, o di impiegare le stesse in attività economiche o finanziarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                |                            | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)                                                               |                 |        | 18.2      | Gestione operativa dell'elargizione                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito delle procedure di gestione delle erogazioni liberali e borse di studio, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro. |
|      |                                                |                            | Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)                                                                                                       |                 |        |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                |                            |                                                                                                                                             |                 |        |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                | Reati Tributari            | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000) |                 | X      |           | 18.1                                                                               | Individuazione del destinatario della donazione/borsa di studio o altra liberalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrappaccatura); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti). |                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                |                            | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)                                                                  |                 |        |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                |                            | Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)                                                                                             |                 |        |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.                                                              |                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                |                            | Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)                                                                 |                 |        |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                |                            | Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000)                                                                |                 |        |           | 18.2                                                                               | Gestione operativa dell'elargizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Ref. | Area del Modello                               | Categoria di reato     | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                               | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                            | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati | Funzioni della Società coinvolte                                          |
|------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                        | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                           |
| 19   | GESTIONE DI OMAGGI, GADGET E TESTI SCIENTIFICI | Reati contro la PA     | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)                                                                                                    |                 | X      | 19.1      | Acquisto di omaggi, gadget e testi scientifici                                              | Acquisto di omaggi, gadget o testi scientifici da fornitori legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere da questi un vantaggio indebito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                             | Brand & Customer                                                          |
|      |                                                |                        | Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                     | X               |        | 19.2      | Distribuzione di omaggi, gadget e testi scientifici                                         | Distribuzione di omaggi, gadget o testi scientifici ai Pubblici Ufficiali, o incaricati di pubblico servizio, al di fuori dei casi previsti dalle norme di legge e dalle regole emanate dalle associazioni di categoria, al fine di ottenere indebiti vantaggi in favore dell'azienda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Operatori sanitari (medici, farmacisti, etc.)                   |                                                                           |
|      |                                                | Corruzione tra privati | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)                                                                                                                                                                |                 | X      | 19.1      | Acquisto di omaggi, gadget e testi scientifici                                              | Gestione impropria degli ordini e dei contratti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrappaccatura o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                             |                                                                           |
|      |                                                |                        | Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                           | X               |        | 19.2      | Distribuzione di omaggi, gadget e testi scientifici                                         | Dazione, offerta o promessa, anche per interposta persona, di distribuzione di omaggi, gadget e testi scientifici a Soggetti Rilevanti di un'altra Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi in favore dell'azienda. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                             |                                                                           |
|      |                                                | Marchi e brevetti      | Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) | X               |        | 19.1      | Acquisto di omaggi, gadget e testi scientifici                                              | Acquisto e distribuzione di omaggi o gadget con marchi o segni alterati o contraffatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                             |                                                                           |
|      |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                        | X               |        | 19.2      | Distribuzione di omaggi, gadget e testi scientifici                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                             |                                                                           |
|      |                                                | Reati Tributari        | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000)                                                            | X               |        | 19.1      | Acquisto di omaggi, gadget e testi scientifici                                              | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrappaccatura); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti). | N/A                                                             |                                                                           |
|      |                                                |                        | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)                                                                                                                             |                 |        |           |                                                                                             | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                           |
|      |                                                |                        | Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)                                                                                                                                                        |                 |        |           |                                                                                             | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.                                                              |                                                                 |                                                                           |
|      |                                                |                        | Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)                                                                                                                            | X               |        | 19.2      | Distribuzione di omaggi, gadget e testi scientifici                                         | La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.                                                                                                                                                                                     | N/A                                                             |                                                                           |
| 20   | GESTIONE DEI CAMPIONI GRATUITI                 | Reati contro la PA     | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)                                                                                                    | X               |        | 20.1      | Pianificazione della distribuzione dei campioni gratuiti e spedizione degli stessi agli ISF | Distribuzione di campioni gratuiti di medicinali ai Pubblici Ufficiali, o incaricati di pubblico servizio, al di fuori dei casi previsti dalle norme di legge e dalle regole emanate dalle associazioni di categoria, al fine di ottenere indebiti vantaggi in favore dell'azienda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Operatori sanitari (medici, farmacisti, etc.)                   | Global Logistics Italy<br>Country Lead<br>Distribution & Logistics<br>ISF |
|      |                                                |                        | Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                     | X               |        | 20.2      | Distribuzione dei campioni gratuiti ai medici                                               | Distribuzione di campioni gratuiti di medicinali o altra utilità ad un soggetto "intermediario", che vanta o asserisce relazioni con un con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere un vantaggio per la Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                           |
|      |                                                | Reati Tributari        | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000)                                                            | X               |        | 20.1      | Pianificazione della distribuzione dei campioni gratuiti e spedizione degli stessi agli ISF | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrappaccatura); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti). |                                                                 |                                                                           |
|      |                                                |                        | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)                                                                                                                             |                 |        |           |                                                                                             | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                           |
|      |                                                |                        | Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)                                                                                                                                                        |                 |        |           |                                                                                             | La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                           |
|      |                                                |                        | Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)                                                                                                                            |                 |        | 20.2      | Distribuzione dei campioni gratuiti ai medici                                               | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.                                                              |                                                                 |                                                                           |



| Ref. | Area del Modello           | Categoria di reato                                                                               | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                     | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                 | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati | Funzioni della Società coinvolte |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | A rischio reato | Strum. |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
| 21   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | Reati contro la PA                                                                               | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br><br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                |                 | X      | 21.1      | Qualifica e selezione dei fornitori                              | Gestione impropria degli ordini e dei contratti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere funzionari della Pubblica Amministrazione.<br><br>Gestione impropria degli ordini e dei contratti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali remunerare un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi al fine di perseguire un interesse della Società.                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                             | Funzioni richiedenti Procurement |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.2      | Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.3      | Valutazione delle offerte ricevute                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.4      | Gestione degli ordini/contratti di acquisto                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.5      | Ricezione beni e servizi ed emissione del benessere al pagamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            | Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati                                             | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br><br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                  |                 | X      | 21.1      | Qualifica e selezione dei fornitori                              | Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a <i>Soggetti Rilevanti</i> del fornitore, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, consentano o agevolino la vendita di beni e servizi ad un prezzo inferiore a quello di mercato con indebito vantaggio per la Società.<br>La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.<br><br>Gestione impropria degli ordini e dei contratti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere <i>Soggetti Rilevanti</i> di società o enti privati, ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.                                                                                                                                                                       | N/A                                                             |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.2      | Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.3      | Valutazione delle offerte ricevute                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.4      | Gestione degli ordini/ contratti di acquisto                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.5      | Ricezione beni e servizi ed emissione del benessere al pagamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            | Ricettazione e riciclaggio                                                                       | Ricettazione (art. 648 c.p.)<br><br>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)<br><br>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)<br><br>Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.)             | X               |        | 21.1      | Qualifica e selezione dei fornitori                              | Selezione di fornitori i cui beni potrebbero essere provento di delitto al fine, ad esempio, di ottenere un prezzo più basso o condizioni contrattuali comunque più vantaggiose.<br><br>Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto / contravvenzione, nell'ambito degli acquisti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                             |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.2      | Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.3      | Valutazione delle offerte ricevute                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.4      | Gestione degli ordini/ contratti di acquisto                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.5      | Ricezione beni e servizi ed emissione del benessere al pagamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            | Marchi e Brevetti                                                                                | Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)<br><br>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) | X               |        | 21.1      | Qualifica e selezione dei fornitori                              | Selezione di fornitori che, commercializzando prodotti con marchi o segni contraffatti, o alterati, praticano prezzi più bassi; ciò potrebbe comportare una responsabilità della Società, che pur non avendo partecipato alla contraffazione, utilizza comunque tali beni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                             |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.2      | Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.3      | Valutazione delle offerte ricevute                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.4      | Gestione degli ordini/ contratti di acquisto                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.5      | Ricezione beni e servizi ed emissione del benessere al pagamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            | Reati contro la personalità individuale                                                          | Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)                                                                                                                                       | X               |        | 21.1      | Qualifica e selezione dei fornitori                              | Acquisto di beni o servizi da società che assumono personale (o in alternativa, utilizzano personale a seguito di accordi con le agenzie interinali / di somministrazione) con forme contrattuali difformi da quelle previste dal CCNL di riferimento o che pongono i lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno, al fine di ottenere un risparmio di costi.<br>Tali condizioni di sfruttamento possono consistere:<br>- nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;<br>- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;<br>- nelle violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;<br>- nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. | N/A                                                             |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.2      | Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.3      | Valutazione delle offerte ricevute                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.4      | Gestione degli ordini/ contratti di acquisto                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.5      | Ricezione beni e servizi ed emissione del benessere al pagamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)                                                                                         |                 | X      | 21.1      | Qualifica e selezione dei fornitori                              | Induzione, tramite offerta o promessa di denaro o altre utilità (ed esempio un contratto di fornitura) ad un soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                             |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.2      | Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.3      | Valutazione delle offerte ricevute                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.4      | Gestione degli ordini/ contratti di acquisto                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.5      | Ricezione beni e servizi ed emissione del benessere al pagamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            | Reati Transnazionali                                                                             | Art. 10 Legge 146/2006                                                                                                                                                                                       | X               |        | 21.1      | Qualifica e selezione dei fornitori                              | Accordo tra più soggetti al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n°146/06, rilevanti per la Responsabilità Amministrativa degli Enti, laddove la condotta illecita sia realizzata<br>- in più di uno Stato;<br>- ovvero sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;<br>- ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo, siano avvenute in un altro Stato;<br>- ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                                             |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.2      | Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.3      | Valutazione delle offerte ricevute                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |
|      |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 21.4      | Gestione degli ordini/ contratti di acquisto                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |



| Ref. | Area del Modello | Categoria di reato | Normativa di riferimento | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                 | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati | Funzioni della Società coinvolte |
|------|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |                  |                    |                          | A rischio reato | Strum. |           |                                                                  |                                                                                   |                                                                 |                                  |
|      |                  |                    |                          |                 |        | 21.5      | Ricezione beni e servizi ed emissione del benessere al pagamento |                                                                                   |                                                                 |                                  |

| Ref. | Area del Modello       | Categoria di reato                                                | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                 | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati  | Funzioni della Società coinvolte                |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      |                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A rischio reato | Strum. |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                 |
|      |                        | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X               |        | 21.1      | Qualifica e selezione dei fornitori                              | Acquisto di beni o servizi da società che assumono personale (o in alternativa, utilizzano personale a seguito di accordi con le agenzie interinali / di somministrazione) con forme contrattuali difformi da quelle previste dal CCNL di riferimento o che pongono i lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno, al fine di ottenere un risparmio di costi.<br>Tali condizioni di sfruttamento possono consistere:<br>- nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;<br>- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;<br>- nelle violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;<br>- nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                              |                                                 |
|      |                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | 21.2      | Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                 |
|      |                        | Reati Tributari                                                   | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000)<br><br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)<br><br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)<br><br>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000) |                 | X      | 22.2      | Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto       | La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da fornitori di beni o servizi, a fronte di operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti), per operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi tra quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti), ovvero per operazioni che indicano corrispettivi in misura superiore a quella reale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                              |                                                 |
|      |                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | 22.4      | Gestione degli ordini/ contratti di acquisto                     | La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazione relative a dette imposte elementi passivi fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.<br><br>La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                 |
|      |                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | 22.5      | Ricezione beni e servizi ed emissione del benessere al pagamento | La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simultaneamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                 |
|      |                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                 |
| 22   | GESTIONE DEL MAGAZZINO | Reati contro la PA                                                | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br><br>Traffico di influenze illecite (artt. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                                                                                                 |                 | X      | 22.1      | Movimentazione dei beni                                          | Registrazioni di magazzino fittizie volte ad occultare meccanismi di sovrapproduzione, finalizzati alla creazione di fondi extracontabili da utilizzare a scopo corruttivo.<br><br>Registrazioni di magazzino fittizie volte ad occultare meccanismi di sovrapproduzione, finalizzati alla creazione di fondi extracontabili con i quali remunerare un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi, al fine di perseguire un interesse della Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aziende sanitarie e altri clienti della Pubblica Amministrazione | Global Logistics Italy Distribution & Logistics |
|      |                        | Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati              | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br><br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | X      |           |                                                                  | Gestione impropria delle registrazioni di magazzino al fine di creare disponibilità finanziarie con le quali corrompere <i>Soggetti Rilevanti</i> di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                              |                                                 |
|      |                        | Ricettazione e riciclaggio                                        | Ricettazione (648 c.p.)<br><br>Riciclaggio (648 bis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X               |        |           |                                                                  | Immagazzinamento/uscita di materiali che costituiscono provento di reato, anche al fine di non far identificare la provenienza illecita dei beni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                              |                                                 |
|      |                        | Reati Tributari                                                   | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000)<br><br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)<br><br>Dichiarazione infedele (Art. 4 d.lgs 74/2000)<br><br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)                             | X               |        |           |                                                                  | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti. Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati Membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.<br><br>La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. | N/A                                                              |                                                 |
|      |                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                 |

| Ref. | Area del Modello                                          | Categoria di reato                                   | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                               | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                                                        | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati | Funzioni della Società coinvolte |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                  |
| 23   | GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI | Reati contro la PA                                   | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)                                                                                                                                    |                 | X      | 23.1      | Selezione di consulenti/ professionisti esterni                                                                         | Conferimento di incarichi o consulenze a soggetti legati in via diretta o indiretta alla Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere vantaggi o utilità anche in favore della Società; oppure, conferimento di incarichi fittizi con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con lo scopo di creare fondi extracontabili da utilizzare per attività corruttive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                             | Business Unit Procurement        |
|      |                                                           |                                                      | Traffico di influenze illecite (artt. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                                                    |                 |        | 23.2      | Stipulazione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale | Conferimento di incarichi fittizi con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali remunerare un soggetto "Intermediario" che vanta o asserisce relazioni con esponenti della Pubblica Amministrazione, come prezzo della sua mediazione illecita, al fine di perseguire un interesse della Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                  |
|      |                                                           | Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)                                                                                                                                                                                                |                 | X      | 23.1      | Selezione di consulenti/ professionisti esterni                                                                         | Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a <i>Soggetti Rilevanti</i> di una Società affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, forniscano un vantaggio indebito alla Società.<br>La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                             |                                  |
|      |                                                           |                                                      | Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                           |                 |        | 23.2      | Stipulazione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale | Conferimento di incarichi fittizi con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con lo scopo di creare fondi extracontabili da utilizzare per attività corruttive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                  |
|      |                                                           | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio          | Riciclaggio (art. 648 - bis c.p.)                                                                                                                                                                                                      | X               |        | 23.1      | Selezione di consulenti/ professionisti esterni                                                                         | Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito del conferimento di incarichi professionali e/o di consulenze, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                             |                                  |
|      |                                                           |                                                      | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c. p.)<br>Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                            |                 |        | 23.2      | Stipulazione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                  |
|      |                                                           | Reati Tributari                                      | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000)                                                                                               |                 | X      | 23.1      | Selezione di consulenti/ professionisti esterni                                                                         | La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da fornitori di beni o servizi, a fronte di operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti), per operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi tra quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti), ovvero per operazioni che indicano corrispettivi in misura superiore a quella reale.                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                             |                                  |
|      |                                                           |                                                      | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)<br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)<br>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000) |                 |        | 23.2      | Stipulazione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale | La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.<br><br>La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario. |                                                                 |                                  |

| Ref. | Area del Modello                                                     | Categoria di reato                          | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                                                                                                  | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Funzioni della Società coinvolte                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 24   | GESTIONE DELLE CONSULENZE MEDICO SCIENTIFICHE E DEGLI ADVISORY BOARD | Reati contro la PA                          | Concussione e istigazione alla corruzione corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 c.p.)<br><br>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)<br><br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                              | X               | X      | 24.1      | Selezione di medici/esperti del settore                                                                                                                           | Conferimento di incarichi o consulenze per iniziative scientifiche, o incarichi per relazione a convegni/congressi, a medici, professori universitari, o altri soggetti della Pubblica Amministrazione - anche su sollecitazione di quest'ultimi - al fine di ottenere vantaggi o utilità anche in favore della Società.<br><br>Conferimento di incarichi fittizi con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con lo scopo di creare fondi extracontabili da utilizzare per attività corruttive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Medici,<br>Altri Operatori sanitari,<br>Professori universitari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Business Unit<br/>Medical Affairs<br/>Congress &amp; Events</i> |
|      |                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 24.2      | Stipulazione dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza per iniziative scientifiche e/o prestazioni di servizi | Dazione o promessa di conferimento di incarichi o consulenze per iniziative scientifiche, o incarichi per relazione a convegni e congressi, o altra utilità, ad un soggetto "intermediario" , che vanta o asserisce relazioni con un con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere un vantaggio per la Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|      |                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | X         | 24.3                                                                                                                                                              | Organizzazione e logistica degli Advisory Board                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conferimento di incarichi fittizi ad agenzie organizzative, per l'organizzazione di Advisory Board, al fine di creare e rendere disponibili, per le agenzie stesse, fondi a scopo corruttivo.<br><br>Conferimento di incarichi fittizi, al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali remunerare un soggetto "intermediario" (referente dell'ente organizzativo) che vanta o asserisce relazioni con esponenti della PA, come prezzo della mediazione illecita di quest'ultimo con la PA stessa al fine di perseguire un interesse della Società. |                                                                    |
|      |                                                                      | Corruzione tra privati                      | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br><br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                             | X               | X      | 24.1      | Selezione di medici/esperti del settore                                                                                                                           | Conferimento di incarichi fittizi per iniziative scientifiche, o incarichi per relazione a convegni/congressi, a medici, professori universitari, o altri soggetti della Pubblica Amministrazione, con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.<br><br>Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute a Soggetti Rilevanti delle agenzie organizzative affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, contribuiscano alla creazione di fondi da utilizzare a scopo corruttivo mediante, ad esempio, la gestione impropria delle spese congressuali.<br>La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|      |                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 24.2      | Stipulazione dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza per iniziative scientifiche e/o prestazioni di servizi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|      |                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | X      | 24.3      | Organizzazione e logistica degli Advisory Board                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|      |                                                                      | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio | Riciclaggio (art. 648 - bis c.p.)<br><br>Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X               |        | 24.1      | Selezione di medici/esperti del settore                                                                                                                           | Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito del conferimento di incarichi di consulenza scientifica e/o Advisory Board, e/o nell'ambito di incarichi ad agenzie per l'organizzazione di questi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|      |                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 24.2      | Stipulazione dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza per iniziative scientifiche e/o prestazioni di servizi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|      |                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 24.3      | Organizzazione e logistica degli Advisory Board                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|      |                                                                      | Reati Tributari                             | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000)<br><br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)<br><br>Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)<br><br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000) | X               |        | 24.2      | Stipulazione dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza per iniziative scientifiche e/o prestazioni di servizi | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IIVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|      |                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 24.3      | Organizzazione e logistica degli Advisory Board                                                                                                                   | La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |

| Ref. | Area del Modello                               | Categoria di reato                          | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati | Funzioni della Società coinvolte                                              |
|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                               |
| 25   | GESTIONE DELLA CONTABILITA' E RECUPERO CREDITI | Reati contro la PA                          | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | X      | 25.1      | Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento a:<br>- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;<br>- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;<br>- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale; costi per acquisto di beni e servizi; etc.). | Registrazione nella contabilità della Società, di fatti di gestione non corrispondenti al vero, al fine di creare fondi extracontabili da utilizzare a scopo corruttivo nei confronti di Pubblici Ufficiali, o Incaricati di Pubblico Servizio.<br><br>Registrazione nella contabilità della Società di fatti di gestione non corrispondenti al vero, al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali remunerare un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con esponenti della PA, come prezzo della mediazione illecita di quest'ultimo con la PA stessa al fine di perseguire un interesse della Società                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                             | Finance<br>Controller All Entities<br>Tax, Treasury &<br>Payroll All Entities |
|      |                                                |                                             | Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)<br><br>Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X               |        | 25.2      | Recupero crediti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al Funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico), al fine di accelerare il processo di recupero del credito.<br><br>artifici o raggiri nei confronti di Enti pubblici volti a rappresentare un credito superiore a quello reale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Referenti amministrativi di ASL e Ospedali                      |                                                                               |
|      |                                                | Corruzione tra privati                      | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | X      | 25.1      | Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento a:<br>- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;<br>- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;<br>- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale; costi per acquisto di beni e servizi; etc.). | Registrazione nella contabilità della Società, di fatti di gestione non corrispondenti al vero, al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere <i>Soggetti Rilevanti</i> di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.<br><br>Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti che prestano la propria attività presso un cliente affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, acceleri il processo di pagamento dei debiti.<br>La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                             |                                                                               |
|      |                                                |                                             | Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X               |        | 25.2      | Recupero crediti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                             |                                                                               |
|      |                                                | Reati Societari                             | False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | X      | 25.1      | Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento a:<br>- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;<br>- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;<br>- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale; costi per acquisto di beni e servizi; etc.). | Registrazione in contabilità di fatture alterate o relative ad operazioni inesistenti, o altri comportamenti in violazione della normativa e dei principi in materia di contabilità quali, ad esempio, l'esposizione di fatti non rispondenti al vero, al fine di indurre in errore i Soci o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, e ottenere un ingiusto vantaggio per la Società.<br><br>Esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, con riferimento ai crediti recuperati o da recuperare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                                             |                                                                               |
|      |                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        | 25.2      | Recupero crediti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                             |                                                                               |
|      |                                                | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio | Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | X      | 25.1      | Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento a:<br>- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;<br>- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;<br>- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale; costi per acquisto di beni e servizi; etc.). | Contabilizzazione di denaro provento di delitto/contravvenzione, anche al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza o di agevolarne il successivo impiego in attività economiche della Società.<br><br>Omessa o infedele registrazione di dati relativi alla contabilità quale mezzo per la realizzazione di disponibilità extracontabili, oppure al fine di ostacolare concretamente l'individuazione della provenienza illecita (delitto/contravvenzione) del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                             |                                                                               |
|      |                                                |                                             | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)<br><br>Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                               |
|      |                                                | Reati Tributari                             | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | 25.1      | Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento a:<br>- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;<br>- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;<br>- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale; costi per acquisto di beni e servizi; etc.). | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                             |                                                                               |
|      |                                                |                                             | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs.n.74/2000)<br><br>Emissione di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Indebita compensazione (art. 10 quater, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000) | X               |        | 25.2      | Recupero crediti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.).<br><br>La società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.<br><br>La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario. | N/A                                                             |                                                                               |

| Ref. | Area del Modello                                                | Categoria di reato                                                                               | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                     | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati                  | Funzioni della Società coinvolte |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                  |
| 26   | GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | Reati contro la PA                                                                               | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                                                                   |                 | X      | 26.1      | Rimborsi e anticipi per missioni /trasferte e gestione delle spese di rappresentanza | Compilazione di note spese non veritiere, contenenti spese maggiori a quelle effettivamente sostenute, al fine di creare disponibilità finanziarie con le quali compiere atti di corruzione nei confronti di Pubblici Ufficiali, o Incaricati di Pubblico Servizio, o con le quali remunerare un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con esponenti della PA, come prezzo della sua mediazione illecita con la PA stessa, al fine di perseguire un interesse della Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                              | Tutto il personale<br>Finance    |
|      |                                                                 | Corruzione tra privati                                                                           | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | X      |           |                                                                                      | Compilazione di note spese non veritiere, contenenti spese maggiori a quelle effettivamente sostenute al fine di creare disponibilità finanziarie con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                                              |                                  |
|      |                                                                 | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)                                                                                                                                                                                                                                        |                 | X      |           |                                                                                      | Maggiorazione del rimborso, o rimborso di spese non rimborsabili, quale utilità nei confronti del dipendente al fine di convincerlo a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                              |                                  |
|      |                                                                 | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio                                                      | Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)<br>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)<br>Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                 |                 | X      |           |                                                                                      | Compilazione di note spese per importi diversi da quelli delle spese effettivamente sostenute, volta ad occultare e/o trasferire denaro proveniente da delitto/contravvenzione.<br><br>Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito della gestione dei rimborsi spese, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                                                              |                                  |
|      |                                                                 | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico                        | Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)<br>Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater1 c.p.)<br>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.)                                                           |                 | X      |           |                                                                                      | Rimborso di spese inesistenti con lo scopo di creare fondi extracontabili al fine di utilizzarli per finanziare condotte criminose con finalità terroristiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                                                              |                                  |
|      |                                                                 | Reati Tributari                                                                                  | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000)<br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)<br>Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)<br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000) | X               |        |           |                                                                                      | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrappiù); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.<br><br>La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.                                                                                                               | N/A                                                                              |                                  |
| 27   | GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI                  | Reati contro la PA                                                                               | Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X               |        | 28.1      | Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali                           | Predisposizione e rilascio di dati fiscali falsi, al fine di indurre in errore il soggetto pubblico in merito alle imposte dovute, e quindi evitare contestazione e rilievi, o l'applicazione di eventuali sanzioni a carico della Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direzione Regionale delle Entrate<br>Agenzia delle Entrate<br>Guardia di Finanza | Finance                          |
|      |                                                                 | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio                                                      | Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | X      | 28.1      | Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali                           | Presentazione di documentazione per la procedura di transazione fiscale contenente elementi attivi inferiori a quelli effettivi, od elementi passivi fittizi, che potrebbero costituire la "provvisa" per la commissione del reato di autoriciclaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                              |                                  |
|      |                                                                 | Reati societari                                                                                  | False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X               |        | 28.1      | Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali                           | Predisposizione e/o trasmissione di dati contabili rilevanti ai fini delle comunicazioni sociali, nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, anche in concorso con altri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                              |                                  |
|      |                                                                 | Reati Tributari                                                                                  | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)<br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs.n.74/2000)<br>Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs.n.74/2000)<br>Omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs.n.74/2000)                         | X               |        | 27.1      | Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali                           | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrappiù); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (cc.dd. fatture soggettivamente inesistenti).<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.<br><br>La Società, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (per un ammontare superiore alle soglie di punibilità), non presenta la dichiarazione annuale IVA. Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.<br><br>La Società, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (per un ammontare superiore alle soglie di punibilità), potrebbe indicare nel modello F24 dei crediti insussistenti o non spettanti, che vengono poi portati in compensazione con i debiti indicati nello stesso modello. Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. | N/A                                                                              |                                  |



| Ref. | Area del Modello                                                                              | Categoria di reato                          | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                                                                                                                                                                                       | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati        | Funzioni della Società coinvolte |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                  |
|      |                                                                                               | Reati tributari                             | Emissione di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Indebita compensazione (art. 10 quater, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000)                                                                                                                        | X               |        | 28.1      | Ricostruzione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali                                                                                                                                                                                               | milioni di euro.<br><br>La Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.).<br><br>La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.<br><br>La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti. Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati Membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. | N/A                                                                    |                                  |
| 28   | GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO CIVILISTICO | Reati Societari                             | False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X               |        | 28.1      | Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico                                                                                                                           | Modifica e falsificazione di dati contabili presenti sul sistema informatico, inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali, o sopravvalutazione o sottovalutazione di poste di bilancio, al fine di indurre in errore i Soci circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, e trarne un ingiusto profitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                    | Finance                          |
|      |                                                                                               |                                             | False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X               |        | 28.2      | Approvazione del Bilancio Civilistico                                                                                                                                                                                                                  | Esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, od omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta per legge. Alterazione dei dati di bilancio al fine di rappresentare una falsa situazione economico finanziaria della società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                    | CdA                              |
| 29   | GESTIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI SOCIETARI            | Reati Societari                             | Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)<br><br>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)<br><br>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)<br><br>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)<br><br>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.)<br><br>Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)<br><br>Impedito controllo (art. 2625 c.c.) | X               |        | 29.1      | Gestione delle operazioni straordinarie                                                                                                                                                                                                                | Adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni (es. diritto di opposizione), anche in concorso con altri soggetti.<br><br>Ripartizione da parte degli Amministratori di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite o restituzione da parte degli Amministratori, anche simulatamente, e fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, dei conferimenti al Socio o liberazione dall'obbligo di eseguirli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                                    | CdA/Finance                      |
|      |                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X               |        | 29.2      | Collaborazione e supporto al CdA nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti                                                                                              | Restituzione da parte degli Amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai Soci, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, al fine, ad esempio di ridurre il patrimonio imponibile nelle dichiarazioni dei redditi della Società. La condotta costituisce un'appropriazione di parte delle risorse sociali distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori.<br><br>Riduzioni di capitale sociale in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori, dalle quali derivi un pregiudizio in capo ai creditori medesimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                  |
|      |                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X               |        | 29.3      | Collaborazione e supporto al CdA per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su quote sociali                                                                                              | Gli amministratori e i soci conferenti:<br>- attribuiscono (o far attribuire) azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;<br>- sottoscrivono (o fanno sottoscrivere) reciprocamente azioni o quote;<br>- sopravvalutano (o fanno sopravvalutare) rilevantemente i conferimenti di beni in natura o di crediti;<br>- sopravvalutano (o fanno sopravvalutare) rilevantemente, nel caso di trasformazione sociale, il patrimonio della società, formando o aumentando, in tali modi, fittiziamente, il capitale sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                  |
|      |                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X               |        | 29.5      | Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'esercizio, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale                                      | 'Acquisto o sottoscrizione di quote sociali o di azioni emesse dalla società controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, tali da causare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.<br>Rinvio a periodo successivo del ripianamento di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, al fine di fornire una rappresentazione patrimoniale alterata e trarne un ingiusto profitto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                  |
|      |                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X               |        | 29.4      | Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. tribunale, Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese), anche per il tramite di società terze | Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al Funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico), ai Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio presso il Registro delle Imprese, la Camera di Commercio, etc., al fine di ignorare errori, ritardi o omissioni nelle comunicazioni/adempimenti della Società.<br><br>Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario" (es. consulente), che vanta o asserisce relazioni con un con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere un vantaggio per la Società.<br><br>Alterazione/contraffazione della documentazione inviata ai soggetti pubblici competenti, o omissione di informazioni e dati diretti agli stessi, al fine di trarne un ingiusto profitto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                  |
|      |                                                                                               | Reati contro la PA                          | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br><br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)<br><br>Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                        | X               |        | 29.4      | Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. tribunale, Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese), anche per il tramite di società terze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tribunale<br>Ufficio del Registro delle Imprese<br>Camera di Commercio | Finance                          |
|      |                                                                                               | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio | Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)<br><br>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)<br><br>Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X               |        | 29.1      | Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                    | Finance                          |
|      |                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X               |        | 29.4      | Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. tribunale, Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese), anche per il tramite di società terze | La Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe impiegare / trasferire denaro proveniente da un delitto / contravvenzione allo scopo di occultarne la provenienza illecita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                  |
|      |                                                                                               | Reati Tributari                             | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs.n.74/2000)<br><br>Emissione di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)                                                                                                                           | X               |        | 29.1      | Gestione delle operazioni straordinarie                                                                                                                                                                                                                | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrappaccatura); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                    |                                  |
|      |                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 29.4      | Collaborazione e supporto al CdA nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti                                                                                              | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                  |
|      |                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 29.5      | Collaborazione e supporto al CdA per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su quote sociali                                                                                              | La società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                  |



| Ref. | Area del Modello | Categoria di reato   | Normativa di riferimento                                                                                                                                       | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                                                                                                                                                  | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati | Funzioni della Società coinvolte |
|------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |                  |                      |                                                                                                                                                                | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                  |
|      |                  |                      | Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000)<br>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000) |                 |        | 29.7      | Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'esercizio, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale | La società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.<br><br>La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario. |                                                                 | CdA/Finance                      |
|      |                  | Reati Transnazionali | Reati previsti dalla L. 146/2006                                                                                                                               |                 | X      | 29.1      | Gestione delle operazioni straordinarie                                                                                                                                                                           | Accordo tra tre o più soggetti, interni ed esterni all'azienda, al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n° 146/06, rilevanti per la Responsabilità Amministrativa degli Enti, laddove la condotta illecita sia realizzata:<br>-in più di uno Stato;<br>- ovvero sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;<br>- ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo siano avvenute in un altro Stato;<br>- ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                                             |                                  |



| Ref. | Area del Modello                          | Categoria di reato         | Normativa di riferimento                                                                                                                                    | Tipologia Area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Ref. Att.                                 | Attività sensibili e strumentali               | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                  | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Funzioni della Società coinvolte |     |
|------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
|      |                                           |                            |                                                                                                                                                             | A rischio reato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Strum. |                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |
| 30   | GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI | Reati contro la PA         | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X      | 30.1                                      | Gestione delle attività di incasso e pagamento | Gestione appositamente non corretta degli incassi e dei pagamenti al fine creare fondi neri finalizzati alla corruzione di soggetti pubblici.                                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |     |
|      |                                           |                            | Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 30.2                                      | Gestione delle carte di credito aziendali      | Gestione impropria degli incassi e dei pagamenti al fine di creare disponibilità finanziarie con le quali remunerare un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con esponenti della PA, come prezzo della mediazione illecita di quest'ultimo con la PA stessa, al fine di perseguire un interesse della Società. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |
|      |                                           | Corruzione tra privati     | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X      | 30.1                                      | Gestione delle attività di incasso e pagamento | Gestione impropria degli incassi e dei pagamenti al fine di creare disponibilità finanziarie con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finance                          |     |
|      |                                           |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.2   | Gestione delle carte di credito aziendali |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |
|      |                                           | Ricettazione e riciclaggio | Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)<br>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)<br>Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.) | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 30.1                                      | Gestione delle attività di incasso e pagamento | Impiego di denaro di provenienza illecita. Trasferimento di denaro proveniente da delitto/contravvenzione, ovvero compimento di operazioni in denaro al fine di ostacolarne l'individuazione della provenienza.                                                                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |     |
|      |                                           |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.2   | Gestione delle carte di credito aziendali |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |
|      |                                           | Terrorismo                 | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater)                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 30.1                                      | Gestione delle attività di incasso e pagamento | Disposizione di pagamento verso soggetti sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche, già iscritti nelle Black List diramate dalle Pubbliche Autorità.                                                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |     |
|      |                                           |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 30.2                                      | Gestione delle carte di credito aziendali      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |
|      |                                           |                            | Reati Tributari                                                                                                                                             | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)<br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000)<br>Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)<br>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)<br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000)<br>Indebita compensazione (art. 10 quater del d.lgs. 74/2000)<br>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) | X      |                                           | 30.1                                           | Gestione delle attività di incasso e pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrappaccatura); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | N/A |
|      |                                           |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                           | 30.2                                           | Gestione delle carte di credito aziendali                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti. Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati Membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.<br><br>La società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.).<br><br>La società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. |                                  |     |
|      |                                           |                            | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria                                                            | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | X                                         | 30.1                                           | Gestione delle attività di incasso e pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La Società, attraverso una gestione impropria dei pagamenti, potrebbe indurre i dipendenti o soggetti terzi coinvolti in un giudizio coinvolti a rendere una dichiarazione falsa o a non rendere dichiarazioni di fronte alla Autorità Giudiziaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | N/A |
|      |                                           |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                           | 30.2                                           | Gestione delle carte di credito aziendali                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |
|      |                                           |                            | Reati in materia di strumenti di pagamento                                                                                                                  | Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 493 - ter c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X      |                                           | 30.1                                           | Gestione delle attività di incasso e pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La Società potrebbe utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento o altri strumenti di pagaento diversi dal contante (ad esempio bonifici bancari), al fine di trarne indebito profitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | N/A |
|      |                                           |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                           | 30.2                                           | Gestione delle carte di credito aziendali                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |

| Ref. | Area del Modello                   | Categoria di reato                          | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                  | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati | Funzioni della Società coinvolte |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A rischio reato | Strum. |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                  |
| 31   | GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY | Reati contro la PA                          | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)<br>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | X      | 31.1      | Acquisti e vendite infragruppo (transfer pricing) | Creazione di fondi extracontabili attraverso operazioni Intercompany o il meccanismo di transfer pricing, con le quali corrompere funzionari della Pubblica Amministrazione.<br><br>Creazione di fondi extracontabili, attraverso operazioni Intercompany o il meccanismo di transfer pricing, con i quali remunerare un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con esponenti della Pubblica Amministrazione, come prezzo della mediazione illecita di quest'ultimo con la Pubblica Amministrazione stessa al fine di perseguire un interesse della Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                             | Finance                          |
|      |                                    | Corruzione tra privati                      | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<br>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | X      | 31.1      | Acquisti e vendite infragruppo (transfer pricing) | Creazione di fondi extracontabili attraverso il meccanismo delle operazioni di transfer pricing tra le varie società del Gruppo al fine di creare disponibilità finanziarie con le quali corrompere <i>Soggetti Rilevanti</i> di società o enti privati, ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                             |                                  |
|      |                                    | Reati Societari                             | False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | X      | 31.1      | Acquisti e vendite infragruppo (transfer pricing) | False comunicazioni sociali, anche in danno ai creditori, ottenute mediante l'esposizione nel bilancio o nelle altre scritture contabili della società di fatti non rispondenti al vero, risultanti da operazione di transfer pricing tra società del gruppo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                             |                                  |
|      |                                    | Terrorismo                                  | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X               |        | 31.1      | Acquisti e vendite infragruppo (transfer pricing) | Disposizione di pagamento verso soggetti, inseriti nelle Società del Gruppo, sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche in quanto già iscritti nelle Black List, diramate dalle Autorità competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                             |                                  |
|      |                                    | Reati transnazionali                        | L. 146/2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X               |        | 31.1      | Acquisti e vendite infragruppo (transfer pricing) | Accordo tra più soggetti al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n°146/06, rilevanti per la Responsabilità Amministrativa degli Enti, laddove la condotta illecita sia realizzata<br>- in più di uno Stato;<br>- ovvero sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;<br>- ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo, siano avvenute in un altro Stato;<br>- ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                             |                                  |
|      |                                    | Reati Tributari                             | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs.n.74/2000)<br><br>Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs.n.74/2000)<br><br>Emissione di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000)<br><br>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000) | X               |        | 31.1      | Acquisti e vendite infragruppo (transfer pricing) | La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.<br><br>La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti. Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati Membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.<br><br>La Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nei confronti di altre Società del gruppo. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.).<br><br>La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.<br><br>La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario. | N/A                                                             |                                  |
|      |                                    | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio | Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)<br>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)<br>Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X               |        | 31.1      | Acquisti e vendite infragruppo (transfer pricing) | Impiego di denaro di provenienza illecita. Trasferimento di denaro proveniente da delitto, ovvero compimento di operazioni in denaro al fine di ostacolarne l'individuazione della provenienza.<br><br>Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, nell'ambito delle procedure di gestione dei rapporti Intercompany, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                                             |                                  |

| Ref. | Area del Modello                                                      | Categoria di reato                          | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                                                      | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati           | Funzioni della Società coinvolte                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                     |
| 32   | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI                                      | Reati informatici                           | Accesso abusivo al sistema informatico (art. 615-ter c.p. )                                                                                                                                                                                                                               | X               |        | 32.1      | Gestione della sicurezza logica degli applicativi informatici utilizzati                                              | Introduzione abusiva all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.<br><br>Danneggiamento/distruzione di un sistema informativo, ad esempio, per nascondere illeciti commessi dall'azienda o comunque a vantaggio della stessa.                                                                                                                                             | N/A                                                                       | Information Technology                                                                              |
|      |                                                                       |                                             | Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)<br><br>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)<br><br>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) | X               |        | 32.2      | Gestione della sicurezza fisica IT                                                                                    | Danneggiamento/ distruzione di un sistema informativo, ad esempio, per nascondere illeciti commessi dall'azienda, o comunque a vantaggio della stessa.                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                                       |                                                                                                     |
|      |                                                                       | Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio | Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)<br>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)<br>Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)                                                                                                                                  | X               |        | 31.1      | Gestione della sicurezza logica degli applicativi informatici utilizzati                                              | Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto/contravvenzione, nell'ambito dell'acquisto di software, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro. al fine di concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro                                             | N/A                                                                       |                                                                                                     |
|      |                                                                       | Reati contro la PA                          | Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)                                                                                                                                                                                                       | X               | X      | 32.1      | Gestione della sicurezza logica degli applicativi informatici utilizzati                                              | Alterazione del sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione alla quale sono trasmessi dati o informazioni, o alterazione dei dati e delle informazioni medesime.                                                                                                                                                                                                                             | Tutte le PA a cui vengono trasmessi dati e informazioni in via telematica |                                                                                                     |
|      |                                                                       | Violazione del diritto d'autore             | Legge 633/1941                                                                                                                                                                                                                                                                            | X               |        | 32.1      | Gestione della sicurezza logica degli applicativi informatici utilizzati                                              | Utilizzo di programmi duplicati per elaboratore al fine di ottenere un risparmio di costi per la Società.<br><br>Utilizzo improprio (es.: Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico) del contenuto di una banca dati, nonché estrazione o reimpiego della banca dati al fine di trarre vantaggio indebito per la Società.           | N/A                                                                       |                                                                                                     |
| 33   | GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'INFORMAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA | Reati contro la PA                          | Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 c.p.)<br><br>Induzione a dare o promettere beni o altre utilità (art. 319-quater c.p.)<br><br>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)                                                        | X               |        | 34.1      | Pianificazione delle visite agli operatori sanitari condotte dagli informatori scientifici                            | Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute al medico-cliente (anche su induzione di quest'ultimo), al fine di ottenere un debito vantaggio alla Società come ad es. la prescrizione di farmaci della Società.<br><br>Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute ad una persona terza che vanta rapporti con il medico-cliente al fine di ottenere indebiti vantaggi. | Medici Specialisti<br>Medici generali<br>Farmacisti                       | ISF<br>Servizio Scientifico<br>Business Unit<br>Regulatory Affairs<br>Marketing<br>Direzione Medica |
|      |                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 34.2      | Gestione delle visite agli operatori sanitari condotte dagli informatori scientifici                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                     |
| 34   | GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO                | Sicurezza sul lavoro                        | Omicidio colposo (art. 589 c.p.);<br><br>Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.)                                                                                                              | X               |        | 33.1      | Organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro                    | Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                       | Struttura di Prevenzione e Protezione                                                               |
|      |                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 33.2      | Gestione attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                     |
|      |                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 33.3      | Gestione delle emergenze                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                     |
|      |                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 33.4      | Attività di informazione, formazione e coinvolgimento dei lavoratori in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                     |
|      |                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 33.5      | Gestione della sorveglianza sanitaria                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                     |
|      |                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 33.6      | Rilevazione, registrazione e gestione degli infortuni e degli incidenti                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                     |

| Ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Area del Modello     | Categoria di reato | Normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipologia Area  |        | Ref. Att. | Attività sensibili e strumentali                                                       | Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati | Funzioni della Società coinvolte      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A rischio reato | Strum. |           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIONE DEI RIFIUTI | Reati Ambientali   | 1) Art. 256, commi 1,3,5 e 6, T.U. Ambientale (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);<br>2) Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U. Ambientale (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);<br>3) Art. 259, comma 1, T.U. Ambientale (Traffico illecito di rifiuti);<br>4) Art. 260, comma 1 e 2, T.U. Ambientale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);<br>5) Art. 260-bis, commi 6, 7, 8, T.U. Ambientale (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) controlli esistenti.<br>6) Art. 137, commi 2, 3, 5,11 e 13, T.U. Ambientale (Sanzioni penali)<br>7) Art. 452 bis - Inquinamento ambientale;<br>8) Art. 452 quater - Disastro ambientale;<br>9) Art. 452-quinquies- Delitti colposi contro l'ambiente;<br>10) Art. 452 octies- Circostanze aggravanti. | X               |        | 34.1      | Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti           | Esecuzione di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla norma, ovvero gestione di discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi e/o di rifiuti pericolosi e miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di impresa , nonché gestione di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione. | N/A                                                             | Struttura di Prevenzione e Protezione |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 34.2      | Attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 34.3      | Selezione e gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                       |
| I reati associativi (art. 24-ter del Decreto), non sono stati ricondotti a tutte le aree della presente mappa, in quanto essendo questi normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (es. associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.), estendono la pervasività del rischio a tutte le aree mappate e per questo sono stati considerati a rischio diffuso. Per tali reati devono intendersi richiamate tutte le aree di rischio, le attività sensibili, nonché i relativi presidi di controllo. |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                       |

| ALLEGATO 2 - MATRICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI REATO EX D.LGS. 231/01 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MSD ITALIA SRL                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Identificazione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Rif. Articolo Ex D.Lgs 231/01                                                     | Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01                                                                                                                                                                                                                      | ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI                                | RUBRICA                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RILEVANZA PER L'ENTE | NOTE E COMMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24                                                                           | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | art. 314 c.p.                                                 | Peculato                                                                                                                                                                        | Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.<br>Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No                   | Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24                                                                           | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | art. 316 c.p.                                                 | Peculato mediante profitto dell'errore altrui                                                                                                                                   | Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No                   | Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24                                                                           | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | art. 316-bis c.p.                                             | Malversazione di erogazioni pubbliche                                                                                                                                           | Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24                                                                           | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | art. 316-ter c.p.                                             | Indebita percezione di erogazioni pubbliche                                                                                                                                     | Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.<br>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.984,00 a euro 25.802,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24                                                                           | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | art. 336 c.p.                                                 | Frode nelle pubbliche forniture                                                                                                                                                 | Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.000,00.<br>La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24                                                                           | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | art. 640, comma 2, n. 1 c.p.                                  | Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e delle comunità europee                                                                                                   | Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 100,00 a euro 1.000,00.<br>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 399,00 a euro 1349,00:<br>1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;<br>2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.<br>2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).<br>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24                                                                           | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | art. 640-bis c.p.                                             | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche                                                                                                                   | La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24                                                                           | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | art. 640-ter c.p.                                             | Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico                                                                                                                  | Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.<br>La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 399,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.<br>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con il furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.<br>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5), limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24                                                                           | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | art. 2 della legge n. 898 del 1986                            | Frode in agricoltura                                                                                                                                                            | 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 1.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.<br>2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                | No                   | La Società non riceve finanziamenti/sovvenzioni pubblici, dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee a carico del Fondo agricolo di garanzia. Pertanto, il rischio di commissione del reato di frode in agricoltura non è stato ritenuto rilevante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Art. 24-bis                                                                       | Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                         | art. 491- bis c.p.                                            | Documenti informatici                                                                                                                                                           | Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24-bis                                                                       | Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                         | art. 615-ter c.p.                                             | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico                                                                                                                          | Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.<br>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:<br>1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;<br>2. al colpevole per commettere il fatto una violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;<br>3. se il fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.<br>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.<br>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio                                                                                                                                                                                               | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24-bis                                                                       | Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                         | art. 615-quater c.p.                                          | Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici                                     | Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 364 euro.<br>La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 615-quater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24-bis                                                                       | Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                         | art. 615-quinquies c.p.                                       | Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico | Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alberazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24-bis                                                                       | Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                         | art. 617-quater c.p.                                          | Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche                                                                                | Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.<br>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.<br>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.<br>Tuttavia, si procede d'ufficio la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:<br>1. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;<br>2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;<br>3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24-bis                                                                       | Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                         | art. 617-quinquies c.p.                                       | Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche        | Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedire o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.<br>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24-bis                                                                       | Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                         | art. 635-bis c.p.                                             | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici                                                                                                                     | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24-bis                                                                       | Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                         | art. 635-ter c.p.                                             | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità                                     | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.<br>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alberazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.<br>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24-bis                                                                       | Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                         | art. 635-quater c.p.                                          | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici                                                                                                                              | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.<br>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24-bis                                                                       | Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                         | art. 635-quinquies c.p.                                       | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità                                                                                                          | Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.<br>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.<br>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 24-bis                                                                       | Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                         | art. 640 quinquies c.p.                                       | Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica                                                                                        | Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No                   | Si rileva che la fattispecie in esame si qualifica come un reato proprio in cui il soggetto attivo può essere soltanto colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica ed è formalmente abilitato al rilascio degli stessi ("certificatori qualificati" ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs.82/2005 ed i "certificatori accreditati" ai sensi dell'articolo 29 del medesimo decreto). Pertanto, il reato in oggetto non è rilevante per la Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Art. 24-bis                                                                       | Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                         | art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 | Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica                                                                                                                        | Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                   | Si rileva che la fattispecie in esame è applicabile alle sole società che rientrano nel perimetro di sicurezza cibernetica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Art. 24-ter                                                                       | Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata                                                                                                                                                                                                         | art. 416 c.p.                                                 | Associazione per delinquere                                                                                                                                                     | Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.<br>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.<br>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.<br>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.<br>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.<br>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 605-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.<br>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-oties, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. | Si                   | I reati associativi previsti all'interno della famiglia di reato di cui all'art. 24-ter del Decreto, non sono stati ritenuti punibili a tutte le aree della mappa delle aree a rischio, in quanto essendo questi normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (es.: associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.), estendono la pervasività del rischio a tutte le aree mappate e per questo sono stati considerati a rischio diffuso. Per tali reati devono intendersi richiamate tutte le aree di rischio, le attività sensibili, nonché i relativi presidi di controllo.<br>Inoltre, in relazione alla famiglia di reato in oggetto, trovano applicazione, oltre che i controlli preventivi indicati in corrispondenza delle altre famiglie di reato, i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale del MOG. |  |



| ALLEGATO 2 - MATRICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI REATO EX D.LGS. 231/01 |                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MSD ITALIA SRL                                                                    |                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Identificazione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01                              |                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rif. Articolo Ex DLgs 231/01                                                      | Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01                                                                                        | ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI                  | RUBRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RILEVANZA PER L'ENTE | NOTE E COMMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 24-ter                                                                       | Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata                                                                           | art. 416-bis c.p.                               | Associazioni di tipo mafioso anche strutturate                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosivi, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.                                                                            | Si                   | Si veda quanto riportato sopra, in corrispondenza del reato presupposto di cui all'art. 416 c.p..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Art. 24-ter                                                                       | Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata                                                                           | art. 416-ter c.p.                               | Scambio elettorale politico-mafioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                   | Si veda quanto riportato sopra, in corrispondenza del reato presupposto di cui all'art. 416 c.p..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Art. 24-ter                                                                       | Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata                                                                           | art. 630 c.p.                                   | Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrano le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Art. 24-ter                                                                       | Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata                                                                           | art. 74 del DPR 309/90                          | Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope                                                                                                                                                                                                                                                                | Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosivi, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si                   | Si veda quanto riportato sopra, in corrispondenza del reato presupposto di cui all'art. 416 c.p..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Art. 24-ter                                                                       | Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata                                                                           | art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p. | Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo                                                                                      | (...) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 130. (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Art. 25                                                                           | Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio              | art. 317 c.p.                                   | Concussione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                   | Essendo il reato di concussione un reato proprio di soggetti che rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, la Società non lo ritiene applicabile. Infatti, i dipendenti e gli altri rappresentanti/agenti della Società non sono qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 25                                                                           | Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio              | art. 318 c.p.                                   | Corruzione per l'esercizio della funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 25                                                                           | Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio              | art. 319 c.p.                                   | Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 25                                                                           | Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio              | art. 319-bis c.p.                               | Circostanze aggravanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 25                                                                           | Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio              | art. 319-ter c.p.                               | Corruzione in atti giudiziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 25                                                                           | Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio              | art. 319-quater c.p.                            | Induzione indebita a dare o promettere utilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 25                                                                           | Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio              | art. 320 c.p.                                   | Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 25                                                                           | Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio              | art. 321 c.p.                                   | Pene per il corruttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 25                                                                           | Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio              | art. 322 c.p.                                   | Istigazione alla corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 25                                                                           | Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio              | art. 322-bis c.p.                               | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri | Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assenti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 6) ai giudici concorrenti ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 7) alle persone che, in virtù di un'autorizzazione o dell'alterazione, ma di concerto con chi ha la falsificata, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legittimate autorizzate alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato. | No                   | I soggetti passivi del potenziale atto corruttivo contemplato da questo articolo del c.p., per potersi configurare la fattispecie, devono essere membri degli organismi della Comunità, o comunque soggetti che, nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelli dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. Considerando il business tipico, la Società non ritiene possa sussistere un interesse o vantaggio potenzialmente ravvisabile in un atto corruttivo che esincolga detti soggetti. Per questi motivi, la Società ritiene lo specifico rischio non rilevante. |
| Art. 25                                                                           | Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio              | art. 323 c.p.                                   | Abuso d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No                   | Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. La Società non riceve finanziamenti/sovrvenzioni pubblici, dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Pertanto, il rischio di commissione del reato di abuso d'ufficio non è stato ritenuto rilevante.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Art. 25                                                                           | Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio              | Art. 346-bis                                    | Traffico di influenze illecite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 25-bis                                                                       | Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | art. 433 c.p.                                   | Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate                                                                                                                                                                                                                                              | E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 216 a euro 3.098: 1) chiunque contraffatti monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di mettere in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legittimate autorizzate alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No                   | La Società, tenuto conto dei presidi di controllo in essere e della governance aziendale, ritiene che il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 433, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p. sia molto basso. Al riguardo, si sottolinea che la Società dispone di: - un sistema di cash pooling; - un sistema di deleghe e procure molto rigido, basato sull'utilizzo della doppia firma; - sistemi che garantiscono la tracciabilità e verificabilità delle operazioni; ed ha adottato un proprio Codice Etico che si ispira ai principi di legalità, trasparenza e tracciabilità delle operazioni.                                    |
| Art. 25-bis                                                                       | Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | art.454 c.p.                                    | Alterazione di monete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, semandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette almeno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                   | La Società, considerato il proprio business, non ritiene rilevante il reato in oggetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Art. 25-bis                                                                       | Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | art. 455 c.p.                                   | Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No                   | Si veda quanto riportato sopra, in corrispondenza del reato presupposto di cui all'art. 453 c.p..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Art. 25-bis                                                                       | Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | art.457 c.p.                                    | Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No                   | Si veda quanto riportato sopra, in corrispondenza del reato presupposto di cui all'art. 453 c.p..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Art. 25-bis                                                                       | Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | art.459 c.p.                                    | Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati                                                                                                                                                                                                           | Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                   | Si veda quanto riportato sopra, in corrispondenza del reato presupposto di cui all'art. 453 c.p..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Art. 25-bis                                                                       | Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | art. 460 c.p.                                   | Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo                                                                                                                                                                                                                                  | Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Art. 25-bis                                                                       | Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | art.461 c.p.                                    | Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata                                                                                                                                                                                                          | Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto diagrammi o altri componenti delle monete destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Art. 25-bis                                                                       | Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | art.464 c.p.                                    | Uso di valori di bollo contraffatti o alterati                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ALLEGATO 2 - MATRICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI REATO EX D.LGS. 231/01 |                                                                                                                            |                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MSD ITALIA SRL                                                                    |                                                                                                                            |                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Identificazione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01                              |                                                                                                                            |                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Rif. Articolo Ex DLgs 231/01                                                      | Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01                                                                                        | ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI | RUBRICA                                                                                              | DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RILEVANZA PER L'ENTE | NOTE E COMMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-bis                                                                       | Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | art. 473 c.p.                  | Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni | Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.200 a euro 25.000.<br>Soggiasce alla pena della reclusione da uno a quattro anni o della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.<br>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si                   | La Società, in relazione a tali fattispecie utilizza procedure Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art. 25-bis                                                                       | Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | art. 474 c.p.                  | Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi                                     | Puori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.<br>Puori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.<br>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                   | La Società, in relazione a tali fattispecie utilizza procedure Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art. 25-bis.1                                                                     | Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio                                                                  | art. 513 c.p.                  | Turbata libertà dell'industria o del commercio                                                       | Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-bis.1                                                                     | Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio                                                                  | art. 513-bis c.p.              | Illecita concorrenza con minaccia o violenza                                                         | Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.<br>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-bis.1                                                                     | Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio                                                                  | art. 514 c.p.                  | Prodi contro le industrie nazionali                                                                  | Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.<br>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-bis.1                                                                     | Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio                                                                  | art. 515 c.p.                  | Frode nell'esercizio del commercio                                                                   | Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 406.<br>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-bis.1                                                                     | Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio                                                                  | art. 516 c.p.                  | Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine                                              | Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene applicabile il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Art. 25-bis.1                                                                     | Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio                                                                  | art. 517 c.p.                  | Vendita di prodotti industriali con segni mendaci                                                    | Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-bis.1                                                                     | Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio                                                                  | art.517-ter c.p.               | Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale               | Sabvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.<br>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.<br>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.<br>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-bis.1                                                                     | Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio                                                                  | art. 517-quater c.p.           | Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari     | Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.<br>Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i prodotti contraffatti o alterati.<br>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.<br>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2621 c.c.                 | False comunicazioni sociali                                                                          | Puori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.<br>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2621 bis c.c.             | Fatti di lieve entità (False comunicazioni sociali)                                                  | Sabvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.<br>Sabvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2622 c.c.                 | False comunicazioni sociali delle società quotate                                                    | Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.<br>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:<br>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;<br>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;<br>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;<br>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.<br>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.                                                                                                                                                                                                                          | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2623 c.c.                 | Impedito controllo                                                                                   | Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.<br>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.<br>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2626 c.c.                 | Indebita restituzione dei conferimenti                                                               | Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2627 c.c.                 | Illegale ripartizione degli utili e delle riserve                                                    | Sabvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2628 c.c.                 | Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante                        | Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.<br>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.<br>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2629 c.c.                 | Operazioni in pregiudizio dei creditori                                                              | Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2629 bis c.c.             | Omessa comunicazione del conflitto d'interessi                                                       | L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 7 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1995, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No                   | La Società non detiene titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, né è sottoposta a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 7 settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2632 c.c.                 | Formazione fittizia del capitale                                                                     | Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2633 c.c.                 | Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori                                      | I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2635 c.c.                 | Corruzione tra privati                                                                               | Sabvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.<br>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.<br>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.<br>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.<br>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse                                                                                                                                                                                                         | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2635-bis c.c.             | Istigazione alla corruzione tra privati                                                              | Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.<br>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2636 c.c.                 | Illecita influenza sull'assemblea                                                                    | Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No                   | La Società, avendo un unico socio, non ritiene applicabile il reato in oggetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2637 c.c.                 | Aggiotaggio                                                                                          | Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No                   | La Società non gestisce strumenti finanziari quotati, o non quotati e, pertanto, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato di aggiotaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Art. 25-ter                                                                       | Art. 25-ter - Reati societari                                                                                              | art. 2638, comma 1 e 2, c.c.   | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza                          | Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.<br>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.<br>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1).<br>Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza. | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Art.25 - quater                                                                   | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico                                 | art. 270 c.p.                  | Associazioni sovversive                                                                              | Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.<br>Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.<br>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

| ALLEGATO 2 - MATRICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI REATO EX D.LGS. 231/01 |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MSD ITALIA SRL                                                                    |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Identificazione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01                              |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Rif. Articolo Ex D.Lgs 231/01                                                     | Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01                                                        | ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI                                                                    | RUBRICA                                                                                             | DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RILEVANZA PER L'ENTE | NOTE E COMMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 270-bis c.p.                                                                                 | Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico | Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.<br>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.<br>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.<br>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 270-ter c.p.                                                                                 | Assistenza agli associati                                                                           | Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 270-quater c.p.                                                                              | Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale                                        | Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 270-quater.1. c.p.                                                                           | Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo                                          | Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 270-quinquies c.p.                                                                           | Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale                           | Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 270-quinquies.1. c.p.                                                                        | Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo                                                | Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.<br>Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 270-quinquies.2. c.p.                                                                        | Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro                                                 | Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da sei a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 270-sexies c.p.                                                                              | Condotte con finalità di terrorismo                                                                 | Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 280 c.p.                                                                                     | Attentato per finalità terroristiche o di eversione                                                 | Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui al comma precedente deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 280-bis c.p.                                                                                 | Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi                                                | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 98 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 280-ter c.p.                                                                                 | Atti di terrorismo nucleare                                                                         | F' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:<br>1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;<br>2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.<br>E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:<br>1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;<br>2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.<br>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 289-bis c.p.                                                                                 | Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione                                           | Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il fatto è considerato che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 302 c.p.                                                                                     | Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo                      | Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte* o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.<br>* La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 304 c.p.                                                                                     | Cospirazione politica mediante accordo                                                              | Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.<br>Per i promotori la pena è aumentata.<br>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 305 c.p.                                                                                     | Cospirazione politica mediante associazione                                                         | Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.<br>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.<br>L'effettiva esecuzione alla stessa pena stabilita per i promotori.<br>Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 306 c.p.                                                                                     | Banda armata: formazione e partecipazione                                                           | Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.<br>Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.<br>I capi o i sostenitori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999                                                | Finanziamento al terrorismo                                                                         | 1. Commettere un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:<br>(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero<br>(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.<br>2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;<br>(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.<br>3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).<br>4. Commettere ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.<br>5. Commettere altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualsiasi modo al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art.25- quater                                                                    | Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 1 D.Legge 15/12/1979 n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980 n. 15 | Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica                     | Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.<br>Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.<br>Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art.25- quater.1                                                                  | Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili                 | art. 583-bis c.p.                                                                                 | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili                                             | Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'ectomia e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.<br>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.<br>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.<br>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:<br>1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;<br>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.<br>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No                   | La Società ritiene che il rischio di commissione del reato relativo alla mutilazione degli organi genitali femminili non sia rilevante.<br>Al riguardo, si sottolinea che la Società ha adottato un proprio Codice Etico di Gruppo, in cui sono presenti principi di legalità e trasparenza, nonché specifiche regole di condotta relative ai comportamenti nel luogo di lavoro.<br>Inoltre, il reato in questione non è compatibile con il business tipico della Società.                                                                                                                                                                                                          |  |
| Art. 25- quinquies                                                                | Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale                              | art. 600 c.p.                                                                                     | Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù                                                  | Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accantonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.<br>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la schiavitù è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No                   | Tenuto conto dei presidi di controllo in essere, della governance aziendale, e del proprio business, la Società ritiene che i delitti contro la personalità individuale siano non rilevanti per la propria realtà organizzativa.<br>Al riguardo, si sottolinea che la Società:<br>- ha adottato un proprio Codice Etico, in cui sono presenti principi di legalità e trasparenza, nonché specifiche regole di condotta relative ai comportamenti nel luogo di lavoro;<br>- ha previsto specifici presidi di controllo per la gestione degli asset informatici aziendali, meccanismi di protezione del sistema informatico e della rete aziendale, sistemi di identificazione, etc.. |  |
| Art. 25- quinquies                                                                | Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale                              | art.600-bis, comma 1 e 2, c.p.                                                                    | Prostituzione minorile                                                                              | È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:<br>1) recluda o induca alla prostituzione (2) una persona di età inferiore agli anni diciotto;<br>2) favorisca, sfrutti, gestisca, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti se trae profitto.<br>Salvo che il fatto costituisca più grave reato (3), chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |



| ALLEGATO 2 - MATRICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI REATO EX D.LGS. 231/01 |                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MSD ITALIA SRL                                                                    |                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Identificazione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01                              |                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Rif. Articolo Ex D.Lgs 231/01                                                     | Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01                                                                                                                 | ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI              | RUBRICA                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RILEVANZA PER L'ENTE | NOTE E COMMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Art. 25- quinquies                                                                | Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale                                                                                       | art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4, c.p.       | Pornografia minorile                                                                                                                                               | È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:<br>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;<br>2) recuta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.<br>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.<br>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 26.845.<br>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.<br>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.<br>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.<br>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art. 25- quinquies                                                                | Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale                                                                                       | art.600-quater c.p.                         | Detenzione di materiale pornografico                                                                                                                               | Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.<br>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art. 25- quinquies                                                                | Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale                                                                                       | art. 600 quater.1                           | Pornografia virtuale                                                                                                                                               | Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esso, ma la pena è diminuita di un terzo.<br>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art. 25- quinquies                                                                | Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale                                                                                       | art. 600-quinquies c.p.                     | Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile                                                                                         | Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art. 25- quinquies                                                                | Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale                                                                                       | art. 601 c.p.                               | Tratta di persone                                                                                                                                                  | E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recuta, introduce nel territorio dello Stato, traslerisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurlo o costringere a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accontentaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.<br>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art. 25- quinquies                                                                | Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale                                                                                       | art. 602 c.p.                               | Acquisto e alienazione di schiavi                                                                                                                                  | Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art. 25- quinquies                                                                | Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale                                                                                       | art. 603-bis c.p.                           | Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro                                                                                                                 | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:<br>1) recuta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;<br>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.<br>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.<br>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:<br>1) la retribuita corrisponzione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;<br>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspetativa obbligatoria, alle ferie;<br>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;<br>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.<br>Costituiscione aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:<br>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;<br>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;<br>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Art. 25- quinquies                                                                | Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale                                                                                       | art. 609 undecies c.p.                      | Adescamento di minorenni                                                                                                                                           | Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, 600-bis, 600-quater, 600-quinquies e 609-teries, adoca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a cappare la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art.25- sexies                                                                    | Art. 25-sexies - Abusi di mercato                                                                                                                   | art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 | Abuso di informazioni privilegiate                                                                                                                                 | E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:<br>a) acquista, vende o compie altre operazioni, diventante o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;<br>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;<br>c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).<br>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.<br>3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da uno a sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.<br>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.<br>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010. | Si                   | Sebbena la Società non sia quotata all'interno di un mercato regolamentato e nonostante la riforma introdotta agli inizi dell'anno 2022 con cui si estendeva la punibilità al c.d. insider secondario, si continua a ritenere molto remota la commissione del reato in esame in quanto - alla luce anche dell'attività di risk assessment condotta - nessun apicale della Società entra in possesso di informazioni con carattere privilegiato. |  |
| Art.25- sexies                                                                    | Art. 25-sexies - Abusi di mercato                                                                                                                   | art. 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 | Manipolazione del mercato                                                                                                                                          | Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.<br>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.<br>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                   | Illeciti ex 231 non inseriti nel corpus del decreto de quo D.LGS. 24.02.1998 N. 58                                                                  | Art. 187-Quinquies - L. 58/98               | Responsabilità dell'ente                                                                                                                                           | L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:<br>a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;<br>b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno degli enti di cui alla lettera a).<br>Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.<br>L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.<br>In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibili, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8, e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Art.25- septies                                                                   | Art.25-septies - Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | art. 589 c.p.                               | Omicidio colposo                                                                                                                                                   | Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.<br>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.<br>(Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:<br>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;<br>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.)<br>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Art.25- septies                                                                   | Art.25-septies - Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | art. 590, comma 3, c.p.                     | Lesioni personali colpose                                                                                                                                          | Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.<br>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.<br>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.<br>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.<br>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Art. 25- octies                                                                   | Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio                      | art. 648 c.p.                               | Ricettazione                                                                                                                                                       | Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrattiene nell'acquisto, riceve od occulta, o comunque si intrattiene nella reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 619,00 a euro 10.239,00.<br>La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).<br>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 309 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.<br>La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.<br>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.<br>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Art. 25- octies                                                                   | Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio                      | art. 648-bis c.p                            | Riciclaggio                                                                                                                                                        | Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.<br>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.<br>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.<br>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.<br>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Art. 25- octies                                                                   | Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio                      | art. 648-ter c.p.                           | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita                                                                                                          | Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.<br>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.<br>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.<br>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Art. 25- octies                                                                   | Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio                      | art. 648-ter.1 c.p.                         | Autoriciclaggio                                                                                                                                                    | Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, trasferisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.<br>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.<br>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.<br>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 440-bis.1.<br>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.<br>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.<br>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.<br>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Art. 25- octies1                                                                  | Art. 25-octies1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti                                                                 | art. 493-ter c.p.                           | Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti                                                                                  | Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquista tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.<br>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.<br>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Art. 25- octies1                                                                  | Art. 25-octies1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti                                                                 | art. 493- quater c.p.                       | Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentire ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.<br>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Art. 25- octies1                                                                  | Art. 25-octies1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti                                                                 | Art. 640-ter c.p.                           | Frude informatica                                                                                                                                                  | Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 102.<br>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.<br>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.<br>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 2, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

| ALLEGATO 2 - MATRICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI REATO EX D.LGS. 231/01 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MSD ITALIA SRL                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                             |  |
| Identificazione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                             |  |
| Rif. Articolo Ex DLgs 231/01                                                      | Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01                                                                              | ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI                                                                                                                                                                                      | RUBRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RILEVANZA PER L'ENTE | NOTE E COMMENTI                                                                                                             |  |
| Art.25- novies                                                                    | Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore                                           | art. 171, comma 1, lettera a)bis e comma 3 L.633/1941                                                                                                                                                               | Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da C 51 a C 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo o in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendolo in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.<br>(omissis)<br>3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- novies                                                                    | Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore                                           | art. 171-bis L.633/1941                                                                                                                                                                                             | Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rintracciabilità o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.<br>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il ricompiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- novies                                                                    | Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore                                           | art. 171-ter L.633/1941                                                                                                                                                                                             | Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; inumisione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa | 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassetto, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. (bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che risultano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- novies                                                                    | Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore                                           | art. 171-septies L.633/1941                                                                                                                                                                                         | Mancata comunicazione alla SIAE di dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione. |  |
| Art.25- novies                                                                    | Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore                                           | art. 171-octies L.633/1941                                                                                                                                                                                          | Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produca, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o etere in forma tale da rendere fra gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.<br>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- novies                                                                    | Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore                                           | art. 174 quinquies L.633/1941                                                                                                                                                                                       | Elementi giudiziali/Sanzione amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.<br>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.<br>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 589, in caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.<br>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di protezione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione. |  |
| Art.25- decies                                                                    | Art 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | art. 377-bis c.p.                                                                                                                                                                                                   | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                              | art. 727-bis c.p.                                                                                                                                                                                                   | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione. |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                              | art. 733- bis c.p.                                                                                                                                                                                                  | Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi o con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.<br>Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione. |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                              | art.1 commi 1 e 2, Legge n.150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)   | Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o risporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.<br>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila ad euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione. |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                              | art. 2 commi 1 e 2, Legge n.150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)  | Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o risporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.<br>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila ad euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione. |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                              | art. 3-bis comma 1, Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) | Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed f), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione. |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                              | art. 6 comma 4, Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)     | Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 137 (Norme per la protezione della fauna selvatica onomertora e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.<br>(-)<br>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                             |  |

| ALLEGATO 2 - MATRICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI REATO EX D.LGS. 231/01 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MSD ITALIA SRL                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                             |  |
| Identificazione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                             |  |
| Rif. Articolo Ex D.Lgs 231/01                                                     | Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01                                                                                                                          | ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI                                                                                           | RUBRICA                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RILEVANZA PER L'ENTE | NOTE E COMMENTI                                                                                                             |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | art. 3 comma 6, Legge n. 549, del 28 dicembre 1993 (Misure a tutela dell'omno stratosferico e dell'ambiente)             | Violazioni connesse all'impiego di sostanze lesive                                                                                                                                                                              | 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).<br>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.<br>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008; fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.<br>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.<br>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.<br>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione. |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)                                      | Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali                                                                                                                                                  | 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000.<br>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 1 e 3/A dell'allegato 3 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.<br>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 1 e 3/A dell'allegato 3 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.<br>5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 3/A dell'Allegato 3 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 a euro 120.000.<br>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.<br>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione. |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | art. 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo) del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) | Attività di gestione di rifiuti non autorizzata                                                                                                                                                                                 | 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:<br>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;<br>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.<br>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.<br>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).<br>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000.<br>8. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | Art. 257, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)                                                 | Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee                                                                                                                                      | 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000.<br>8. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | art. 258, comma 4 (secondo periodo) del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)                                   | Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari                                                                                                                                  | 4. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | art. 259, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)                                                     | Traffico illecito di rifiuti                                                                                                                                                                                                    | 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 a euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | art. 260, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)                                                 | Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti                                                                                                                                                                        | 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.<br>2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | art. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)                | Violazioni inerenti la tracciabilità dei rifiuti                                                                                                                                                                                | 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce in un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.<br>7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.<br>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | art.279, comma 5 del D. Lgs.152/2006 (Norme in materia ambientale)                                                       | Violazioni in materia di emissioni                                                                                                                                                                                              | 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.<br>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                   | La Società, considerato il proprio business, non ritiene applicabile il reato in oggetto.                                   |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | art. 432-bis c.p.                                                                                                        | Inquinamento ambientale                                                                                                                                                                                                         | È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:<br>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;<br>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.<br>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | art. 432-quater c.p.                                                                                                     | Disastro ambientale                                                                                                                                                                                                             | Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:<br>1) l'altezione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;<br>2) l'altezione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;<br>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.<br>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | art. 432-quinquies c.p.                                                                                                  | Delitti colposi contro l'ambiente (Inquinamento ambientale colposo e Disastro Ambientale colposo)                                                                                                                               | Se taluno dei fatti di cui agli articoli 432-bis e 432-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | art. 432-sexies c.p.                                                                                                     | Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività                                                                                                                                                                         | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.<br>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:<br>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;<br>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.<br>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione. |  |
| Art.25- undecies                                                                  | Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                          | art. 432-octies c.p.                                                                                                     | Circostanze aggravanti (Delitti associativi aggravati, ovvero associazione a delinquere e associazione a delinquere di stampo mafioso aggravati in materia di delitti contro l'ambiente)                                        | Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.<br>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero dall'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art.1 25 - duodecies                                                              | Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare                                                                       | Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, commag del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.                                  | Tratta di persone                                                                                                                                                                                                               | 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illecitamente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.<br>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.<br>3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3; a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorire lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.<br>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condanna di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione. |  |
| Art.1 25 - duodecies                                                              | Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare                                                                       | Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.                                                   | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare                                                                                                                                                              | 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 3000 euro per ogni lavoratore impiegato.<br>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':<br>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;<br>b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;<br>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art. 25- terdecies                                                                | Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia                                                                                                                     | Art. 604-bis c.p.                                                                                                        | Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa                                                                                                                                 | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione o l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si                   |                                                                                                                             |  |
| Art. 25 - quaterdecies                                                            | Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati | Art. 1, 4 della Legge n. 401/1989                                                                                        | Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati                                                                                           | Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione. |  |
| Art. 25- quinquiesdecies                                                          | Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari                                                                                                                    | Art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000                                                                               | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 Euro/che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 Euro) | 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.<br>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                   |                                                                                                                             |  |



| ALLEGATO 2 - MATRICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI REATO EX D.LGS. 231/01 |                                           |                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MSD ITALIA SRL                                                                    |                                           |                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Identificazione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01                              |                                           |                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Rif. Articolo Ex D.Lgs 231/01                                                     | Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01       | ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI             | RUBRICA                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RILEVANZA PER L'ENTE | NOTE E COMMENTI                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Art. 25-quinquiesdecies                                                           | Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari | Art. 3 d.lgs. n. 74/2000                   | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici                                                                                                        | 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.<br>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.<br>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Art. 25-quinquiesdecies                                                           | Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari | Art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000 | Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (per importi uguali o superiori ad Euro 100.000/per importi inferiori ad Euro 100.000) | 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.<br>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Art. 25-quinquiesdecies                                                           | Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari | Art. 10 d.lgs. n. 74/2000                  | Occlusamento o distruzione di documenti contabili                                                                                                        | Sabò che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Art. 25-quinquiesdecies                                                           | Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari | Art. 11 d.lgs. n. 74/2000                  | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte                                                                                                          | 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.<br>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Si                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Art. 25-quinquiesdecies                                                           | Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari | Art. 4 del D.lgs. 74/200                   | Dichiarazione infedele                                                                                                                                   | 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:<br>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a C 100.000,00;<br>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a C 2.000.000,00.<br>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.<br>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).                                                                                                                 | Si                   | Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro |  |
| Art. 25-quinquiesdecies                                                           | Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari | Art. 5 del D.lgs. 74/2000                  | Omessa dichiarazione                                                                                                                                     | 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad C 50.000,00. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad C 50.000,00 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                   | Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro |  |
| Art. 25-quinquiesdecies                                                           | Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari | Art. 10 quater del D.lgs. 74/2000          | Indebita compensazione                                                                                                                                   | 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a C 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai C 50.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si                   | Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro |  |
| Art. 25-sexiesdecies                                                              | Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando       | Art. 282 del d.P.R. 43/1973                | Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali                                                                | È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 99; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No                   | La Società non effettua lo sdoganamento nel territorio nazionale. Pertanto, il rischio di commissione del reato di contrabbando non è stato ritenuto rilevante.                                                                                      |  |
| Art. 25-sexiesdecies                                                              | Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando       | Art. 283 del d.P.R. 43/1973                | Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine                                                                                              | È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Portofino, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salvo l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No                   | La Società non effettua lo sdoganamento nel territorio nazionale. Pertanto, il rischio di commissione del reato di contrabbando non è stato ritenuto rilevante.                                                                                      |  |
| Art. 25-sexiesdecies                                                              | Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando       | Art. 284 del d.P.R. 43/1973                | Contrabbando nel movimento marittimo delle merci                                                                                                         | È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Portofino, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salvo l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No                   | La Società non effettua lo sdoganamento nel territorio nazionale. Pertanto, il rischio di commissione del reato di contrabbando non è stato ritenuto rilevante.                                                                                      |  |
| Art. 25-sexiesdecies                                                              | Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando       | Art. 285 del d.P.R. 43/1973                | Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali                                                                               | È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No                   | La Società non effettua lo sdoganamento nel territorio nazionale. Pertanto, il rischio di commissione del reato di contrabbando non è stato ritenuto rilevante.                                                                                      |  |
| Art. 25-sexiesdecies                                                              | Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando       | Art. 286 del d.P.R. 43/1973                | Contrabbando nei depositi doganali                                                                                                                       | Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No                   | La Società non effettua lo sdoganamento nel territorio nazionale. Pertanto, il rischio di commissione del reato di contrabbando non è stato ritenuto rilevante.                                                                                      |  |
| Art. 25-sexiesdecies                                                              | Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando       | Art. 287 del d.P.R. 43/1973                | Contrabbando nelle zone extra doganali                                                                                                                   | È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                   | La Società non effettua lo sdoganamento nel territorio nazionale. Pertanto, il rischio di commissione del reato di contrabbando non è stato ritenuto rilevante.                                                                                      |  |
| Art. 25-sexiesdecies                                                              | Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando       | Art. 288 del d.P.R. 43/1973                | Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti                                                                                | Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                   | La Società non effettua lo sdoganamento nel territorio nazionale. Pertanto, il rischio di commissione del reato di contrabbando non è stato ritenuto rilevante.                                                                                      |  |
| Art. 25-sexiesdecies                                                              | Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando       | Art. 289 del d.P.R. 43/1973                | Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea                                                                                                | Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi e che tentava di evadere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No                   | La Società non effettua lo sdoganamento nel territorio nazionale. Pertanto, il rischio di commissione del reato di contrabbando non è stato ritenuto rilevante.                                                                                      |  |
| Art. 25-sexiesdecies                                                              | Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando       | Art. 290 del d.P.R. 43/1973                | Contrabbando di tabacchi lavorati esteri                                                                                                                 | 1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di C 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di C 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a C 516,45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No                   | La Società non effettua lo sdoganamento nel territorio nazionale. Pertanto, il rischio di commissione del reato di contrabbando non è stato ritenuto rilevante.                                                                                      |  |

| ALLEGATO 2 - MATRICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI REATO EX D.LGS. 231/01 |                                                              |                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MSD ITALIA SRL                                                                    |                                                              |                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                 |  |
| Identificazione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01                              |                                                              |                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                 |  |
| Rif. Articolo Ex DLgs 231/01                                                      | Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01                          | ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI                      | RUBRICA                                                                                           | DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RILEVANZA PER L'ENTE | NOTE E COMMENTI                                                                                                                                                 |  |
| Art. 25-sexiesdecies                                                              | Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando                          | Art. 291-ter del d.P.R. 43/1973                     | Circonstanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri                   | 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di C 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è commesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. (omissis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No                   | La Società non effettua lo sdoganamento nel territorio nazionale. Pertanto, il rischio di commissione del reato di contrabbando non è stato ritenuto rilevante. |  |
| Art. 25-sexiesdecies                                                              | Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando                          | Art. 291-ter del d.P.R. 43/1973                     | Circonstanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri                   | 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. (omissis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No                   | La Società non effettua lo sdoganamento nel territorio nazionale. Pertanto, il rischio di commissione del reato di contrabbando non è stato ritenuto rilevante. |  |
| Art. 25-sexiesdecies                                                              | Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando                          | Art. 292 del d.P.R. 43/1973                         | Altri casi di contrabbando                                                                        | Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No                   | La Società non effettua lo sdoganamento nel territorio nazionale. Pertanto, il rischio di commissione del reato di contrabbando non è stato ritenuto rilevante. |  |
| Art. 25-sexiesdecies                                                              | Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando                          | Art. 293 del d.P.R. 43/1973                         | Circonstanze aggravanti del contrabbando                                                          | Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adoperi mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a C 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di C 50.000,00 e non superiore a C 100.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No                   | La Società non effettua lo sdoganamento nel territorio nazionale. Pertanto, il rischio di commissione del reato di contrabbando non è stato ritenuto rilevante. |  |
| Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                                          | Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                     | art. 377-bis c.p.                                   | Inaduzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si                   |                                                                                                                                                                 |  |
| Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                                          | Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                     | art. 378 c.p.                                       | Favoreggiamento personale                                                                         | Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 476-bis si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si                   |                                                                                                                                                                 |  |
| Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                                          | Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                     | art. 416 c.p.                                       | Associazione per delinquere                                                                       | Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (1) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si                   |                                                                                                                                                                 |  |
| Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                                          | Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                     | art. 416-bis c.p.                                   | Associazione di tipo mafioso anche straniere                                                      | Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di abusare di influenze illecite. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. | Si                   |                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                     | art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973                  | Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri               | Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) o e) del 2° comma dell'art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal 2° comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No                   | La Società, in considerazione del proprio business, non ritiene rilevante il rischio di commissione del reato in questione.                                     |  |
| Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                                          | Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                     | art. 74 del DPR 309/1990                            | Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope               | Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 2, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si è efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1973, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1996, n. 102, il richiamo si intende riferito al presente articolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si                   |                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                     | art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, D. Lgs. n. 286/1998 | Disposizioni contro le immigrazioni clandestine                                                   | (...) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà se si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (...) 4. Se il fatto è commesso da tre o più persone, la pena è aumentata.                                                                                                                 | Si                   |                                                                                                                                                                 |  |
| Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                                          | Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali                     | art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 286/1998               | Disposizioni contro le immigrazioni clandestine                                                   | 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si                   |                                                                                                                                                                 |  |
| Art. 25-septiesdecies                                                             | Art. 25-septiesdecies - Reati contro il patrimonio culturale | Art. 518-bis c.p.                                   | Furto di beni culturali                                                                           | 1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. 2. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il fatto è aggravato da uno o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                   | La Società non possiede né beni mobili né beni immobili rientranti nella definizione di bene culturale                                                          |  |
| Art. 25-septiesdecies                                                             | Art. 25-septiesdecies - Reati contro il patrimonio culturale | Art. 518-ter c.p.                                   | Appropriazione indebita di beni culturali                                                         | 1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. 2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No                   | La Società non possiede né beni mobili né beni immobili rientranti nella definizione di bene culturale                                                          |  |
| Art. 25-septiesdecies                                                             | Art. 25-septiesdecies - Reati contro il patrimonio culturale | Art. 518-quater c.p.                                | Ricettazione di beni culturali                                                                    | 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. 2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                   | La Società non possiede né beni mobili né beni immobili rientranti nella definizione di bene culturale                                                          |  |
| Art. 25-septiesdecies                                                             | Art. 25-septiesdecies - Reati contro il patrimonio culturale | Art. 518-oties c.p.                                 | Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali                                     | 1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulto una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No                   | La Società non possiede né beni mobili né beni immobili rientranti nella definizione di bene culturale                                                          |  |
| Art. 25-septiesdecies                                                             | Art. 25-septiesdecies - Reati contro il patrimonio culturale | Art. 518-novies c.p.                                | Violazione in materia di alienazione di beni culturali                                            | È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione dei beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                   | La Società non possiede né beni mobili né beni immobili rientranti nella definizione di bene culturale                                                          |  |
| Art. 25-septiesdecies                                                             | Art. 25-septiesdecies - Reati contro il patrimonio culturale | Art. 518-decies c.p.                                | Importazione illecita di beni culturali                                                           | Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 2.165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No                   | La Società non possiede né beni mobili né beni immobili rientranti nella definizione di bene culturale                                                          |  |

| ALLEGATO 2 - MATRICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI REATO EX D.LGS. 231/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MSD ITALIA SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                        |
| Identificazione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                        |
| Rif. Articolo Ex D.Lgs 231/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01                                                                              | ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI | RUBRICA                                                                                                                | DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RILEVANZA PER L'ENTE | NOTE E COMMENTI                                                                                        |
| Art. 25-septiesdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 25-septiesdecies - Reati contro il patrimonio culturale                                                     | Art. 518 undecies c.p.         | Uscita o esportazione illecite di beni culturali                                                                       | 1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.<br><br>2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale                                                                                                                                                                                                                                                              | No                   | La Società non possiede né beni mobili né beni immobili rientranti nella definizione di bene culturale |
| Art. 25-septiesdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 25-septiesdecies - Reati contro il patrimonio culturale                                                     | Art. 518-duodecies c.p.        | Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici | 1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inseparabili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.<br><br>2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.<br><br>3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No                   | La Società non possiede né beni mobili né beni immobili rientranti nella definizione di bene culturale |
| Art. 25-septiesdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 25-septiesdecies - Reati contro il patrimonio culturale                                                     | Art. 518-quaterdecies c.p.     | Contraffazione di opere d'arte                                                                                         | 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:<br>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità, o di interesse storico o archeologico;<br>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;<br>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;<br>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2)<br>2. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato | No                   | La Società non possiede né beni mobili né beni immobili rientranti nella definizione di bene culturale |
| Art. 25-duodecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 25-duodecies - Riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici | Art. 518 sexies c.p.           | Riciclaggio di beni culturali                                                                                          | 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.<br><br>2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.<br><br>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No                   | La Società non possiede né beni mobili né beni immobili rientranti nella definizione di bene culturale |
| Art. 25-duodecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 25-duodecies - Riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici | Art. 518 terdecies c.p.        | Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici                                                            | Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No                   | La Società non possiede né beni mobili né beni immobili rientranti nella definizione di bene culturale |
| La "rilevanza" dei reati è stata individuata tramite l'identificazione - entro i reati universalmente applicabili all'ente - di quelli da ritenersi significativi in relazione ai seguenti parametri principali: a) natura delle attività svolte dall'ente; b) caratteristiche e volumi delle transazioni interessate; c) approfondimenti connessi ad eventuali precedenti casi di "malpractice" (cd. "analisi storica") con riferimento alle fattispecie contemplate dal Decreto. |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                        |
| Al fine del raccordo con le aree aziendali interessate dai reati identificati come rilevanti, si rimanda alla mappa delle aree a rischio-reato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                        |